

FRANCESCO DI DONATO

STATO MAGISTRATURE
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ ECCLESIASTICA.
NICCOLÒ FRAGGIANNI NEL 1743

*Estratto dall'« Archivio Storico per le Province Napoletane »
CXI dell'intera collezione*

SOCIETÀ NAPOLETANA DI STORIA PATRIA
NAPOLI - 1993

STATO MAGISTRATURE
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ ECCLESIASTICA.
NICCOLO FRAGGIANNI NEL 1743

1. *Premessa* *

I documenti processuali che qui si pubblicano costituiscono uno stralcio di un più ampio fascicolo istruttorio attinente ad una causa che per diversi aspetti presenta i tratti tipici del procedimento che si svolgeva dinanzi al Delegato della Real Giurisdizione, la magistratura cui era demandato nel regno di Napoli il controllo statale degli atti di provenienza ecclesiastica¹. L'insieme dei ma-

* Ringrazio Mr. Julian Conway e Mrs. Janet Backhouse, rispettivamente Superintendent e Curator dei manoscritti della British Library, per avermi facilitato le ricerche.

Per le citazioni da ASN, DRG, *Processi* (= Archivio di Stato, Napoli, Delegazione della Real Giurisdizione), poiché i ff. dei voll. di questo fondo non sono numerati, si segnaleranno solo il num. archiv. del vol., il numero del processo, la data e l'approssimativa collocazione del doc. all'interno del fascio con num. rom. I, II e III, secondo che si trovino rispett. verso il primo, il secondo o l'ultimo terzo; laddove è stato possibile (raramente) si è rinvio all'antica numerazione data da Fraggianni per contrassegnare le carte all'interno dei fascicoli. Va poi fatto presente che, svolgendosi l'attività processuale della Delegazione in massima parte su fattispecie tipizzate, i riferim. alle cause vanno intesi generalmente a titolo esemplificativo; sarebbe stato, infatti, del tutto superfluo moltiplicare citazioni di significato sostanzialmente analogo. Altre abbreviazioni: ASPN = Archivio Storico per le Province Napoletane; ASV = Archivio Segreto Vaticano; BM = British Museum; BFGN = Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza Università di Napoli; BNN = Biblioteca Nazionale Napoli; BDL = Biblioteca Arcivescovile «A. De Leo» Brindisi; EdD = Enciclopedia del Diritto; RCSC = Real Camera di S. Chiara; SRC = Sacro Regio Consiglio.

¹ Sulla Delegazione cfr. M. BAFFI *Introduzione al repertorio degli antichi atti governativi*, 2 voll., Tip. Ferdinando Raimondi, Napoli rispett. 1851, e 1855, I, p. 134, e II, p. 242; F. TRINCHERA, *Degli Archivi Napolitani*, Stamperia del Fibreno, Napoli 1872, pp. 410-4; A. CARUSO, *La Delegazione della*

noscritti che compongono l'incartamento — diviso tra la British Library e l'Archivio di Stato partenopeo — fornisce inoltre un'e- loquente testimonianza a conferma di quanto già da tempo la storiografia giuridica e politica viene chiarendo circa l'attività mi- nisteriale di Niccolò Fraggianni², il magistrato di origine barlet- tana che — secondo il sintetico giudizio dato fin dal 1911 dal De Montemayor, confermato in seguito anche da Croce³ — fu « il più grande » giurisdizionalista meridionale del Settecento⁴.

real giurisdizione e il suo archivio, in « Archivi », serie II, a. VII, 1940, fasc. 2-3, pp. 121-40; più di recente, oltre ai rapidi cenni in R. AJELLO, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in AA.VV., *Storia di Napoli*, VII, Sesn, s.l. [Cava de' Tirreni] 1972, p. 507, cfr. S. MASELLA, *La Delegazione della Real Giurisdizione nei Principati e nel Molise (1569-1647)*, in « Archi- vio storico del Sannio », a. II, nn. 1-2/1991, pp. 235-49. Per le referenze archivistiche, J. MAZZOLENI, *Le fonti documentarie e bibliografiche dal secolo X al secolo XX conservate presso l'Archivio di Stato di Napoli*, Arte Tipografica, Napoli s.d. [1974], p. 201.

² La bibliografia su Fraggianni si è recentemente arricchita degli impor- tanti contributi di R. AJELLO, *Fraggianni e la parabola della monarchia bor- bonica*, e di E. DEL CURATOLO, *Introduzione*, entrambi in N. FRAGGIANNI, *Lettere a B. Corsini (1739-1746)*, a c. di E. Del Curatolo, Jovene « Storia e diritto - Testi 7 », Napoli 1991, rispettz. pp. XIX-XXXIX e XLI-LXXXVIII. Per altre indicazioni, rinvio ai miei *La Segreteria del regno e Niccolò Frag- gianni (1725-1733)*, in « ASPN », CVII, 1989, pp. 247-309, e *L'esperienza giuspolitica di Niccolò Fraggianni - Diritto e ideologia ministeriale nella crisi dell'Antico Regime (1725-1763)*, di imminente pubblicazione nella collana « Storia e diritto - Studi » presso l'ed. Jovene, Napoli.

³ *Storia del regno di Napoli*, ed. Laterza, Bari 1965⁵ (1^a ed. 1925), pp. 203-4 e 207.

⁴ G. DE MONTEMAYOR, *Storia del diritto naturale*, Sandron, Milano-Pa- lermo-Napoli 1910-11, p. 647: dopo Giannone « può nominarsi solo, a maggior contrasto di tempi e di fortune, il marchese Fraggianni ». Sulla politica giu- risdizionalistica d'ispirazione giannoniana condotta da Fraggianni durante il regno di Carlo di Borbone, cfr. E. CHIOSI, *La tradizione giannoniana nella seconda metà del Settecento*, in AA.VV., *Pietro Giannone e il suo tempo*, Atti del Convegno di Studi nel Tricentenario della Nascita, 2 voll., Foggia- Ischitella, 22-24 ott. 1976, a c. di R. Ajello, Jovene, Napoli 1980, II, pp. 763-823, spec. pp. 767-8, 770-2 e *passim*. Considerano Fraggianni come un giurisdizionalista di provata fede giannoniana, L. MARINI, *L'opposizione cu- riale a Pietro Giannone 1723-1735*, in « ASPN », aa. V-VI, LXXXIV-LXXXV dell'intera coll., 1966-67 [1968], pp. 323-71, spec. p. 329 (poi ripubbl. in *Id.*, *Il Mezzogiorno d'Italia di fronte a Vienna e a Roma e altri studi di storia meidionale*, Patron, Bologna 1970, pp. 193-263; la citaz. è a p. 203); M. CAPURSO, *Accentramento e costituzionalismo - Il pensiero italiano del primo Settecento di fronte al problema dell'organizzazione dello Stato*, Pironti, Napoli s.d. [1959], p. 116.

Formatosi alla scuola della prima generazione giannonica, Fraggianni fu protagonista di una graduale ascesa all'interno delle istituzioni giudiziarie centrali⁵, divenendo all'inizio degli anni Quaranta il vero artefice della politica ecclesiastica attuata dal governo borbonico⁶. Un recente indirizzo storiografico ha interpretato la sua esperienza istituzionale come un *iter* perfettamente inerente alla « parabola della monarchia »⁷. Ciò può dare la misura del suo contributo all'indirizzo politico carolino sia nel periodo che Bernardo Tanucci definì del « tempo eroico della dinastia » — sia, soprattutto, negli anni successivi. Vissuto fin dal 1725 nella capitale — salvo una breve parentesi siciliana⁸ — Fraggianni assunse alcuni tra i titoli più prestigiosi del *cursus honorum* lasciando tracce profonde in ogni istituto in cui svolse la sua opera di giurista e di politico. Le sue idee sull'organizzazione della *res publica*, sul ruolo delle magistrature, sui rapporti Stato-Chiesa — queste ulti-

⁵ Sul legame ideologico Fraggianni - Giannone, cfr. G. RICUPERATI, *L'esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone*, Ricciardi, Milano-Napoli 1970, p. 121 e *passim*, che considera il giurista inserito nell'« attività del gruppo che si muoveva intorno all'Argento », ossia di quel « cetto civile napoletano » che comprendeva personaggi come Porcinari, d'Ippolito e Peccerillo ed era fortemente permeato dalle tesi giannoniane; E. DEL CURATOLO, *Per una biografia di Niccolò Fraggianni - La giovinezza*, in « Clio », 2, 1971, pp. 253-302, spec. p. 288. Lo stesso GIANNONE, non perse occasione di ribadire l'amicizia per Fraggianni e per la sua famiglia nella *Vita scritta da lui medesimo*: cfr. nell'ediz. Bertelli, Feltrinelli, Milano 1960, p. 79.

⁶ Sul ruolo di Fraggianni nella politica ecclesiastica carolina cfr. AJELLO, *La vita politica*, cit. *supra* in nota 1, pp. 708-13, che opportunamente estende il discorso ai rapporti tra giurisdizionalismo ed illuminismo mettendo in risalto il significato dell'attività fraggianniana nella fase di trapasso dall'uno all'altro; cfr. inoltre, F. VENTURI, *Settecento riformatore - I. Da Muratori a Beccaria 1730-1764*, Einaudi, Torino 1969, pp. 33, 89, 538 e 541; II. *La chiesa e la repubblica dentro i loro limiti 1758-1774*, Einaudi, Torino 1976, pp. 165-6.

⁷ Cfr. AJELLO, *op. cit.* *sup.* in nt. 2.

⁸ Cfr. L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Stamperia Simoniana, Napoli 1787, p. 32: nominato Consultore di Stato, quando a Palermo era viceré Bartolomeo Corsini, Fraggianni vi espletò le relative funzioni per circa sei anni, dal 1735 al 1740, lasciando alla sua partenza un non formale rimpianto. Tuttavia, il desiderio di ritornare a Napoli, consapevole del decisivo ruolo svolto in quel momento dalle istituzioni centrali, non lo abbandonò durante tutta la permanenza nell'isola, tanto che chiese ed ottenne di poter lasciare Palermo già nel giugno del '39, usufruendo di un permesso di quattro mesi, concesso per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute: cfr. DEL CURATOLO, *Introduzione*, cit. in nt. 2, p. XLIV.

me ispirate ad un rigoroso giurisdizionalismo⁹ — segnarono il dibattito giuspolitico a partire dalla fine degli anni Trenta fino alla sua morte (1763) ed oltre¹⁰.

Nel 1743, anno d'inizio del processo di cui ci occupiamo in questa sede, egli ricopriva, oltre agli incarichi di Caporuota del Sacro Regio Consiglio e di Consigliere della Real Camera di Santa Chiara¹¹, l'ufficio di Delegato della Real Giurisdizione. Attraverso gli strumenti di vigilanza e d'intervento di cui disponeva¹², il Delegato garantiva negli affari di governo la supremazia dei poteri pubblici su quelli religiosi, rendendo l'attuazione della potestà civile un fatto non solo formale¹³. La Delegazione era l'organo mediante il quale il ministero togato traduceva il suo progetto di politica ecclesiastica nelle situazioni processuali concrete.

⁹ Sul « giurisdizionalismo » in generale, cfr. l'omonima voce redatta da A. C. JEMOLO, in EdD, XIX, Giuffrè, Milano 1970, pp. 185-90, spec. p. 188 col. II. Per il regno di Napoli, cfr. G. GALASSO, *La parabola del giurisdizionalismo napoletano*, in « Boll. del Centro di St. Vichiani », VI, 1976, pp. 165-81.

¹⁰ Sull'influenza del giurisdizionalismo fraggianniano, cfr. S. FODALE, *Niccolò Caravita e la negazione dei diritti pontifici sul regno di Napoli*, in « Annali di storia del diritto », X-XI, 1966-67, pp. 241-315, spec. il par. 7, pp. 296-303 (di recente ripubbl. in Id., *L'apostolica legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Sicania, Messina s.d. [1991], pp. 141-222); M. ROSA, *Politica concordataria, giurisdizionalismo e organizzazione ecclesiastica nel regno di Napoli sotto Carlo di Borbone*, in « Critica storica », a. VI, lug. 1967, n. 4, pp. 494-529, spec. p. 495 e *passim* (ripubbl. in Id., *Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano*, Dedalo, Bari 1969, pp. 119-63 e 272-80): il saggio aveva preso spunto dalla confutazione di alcune tesi espresse da A. MELPIGNANO, *L'anticurialismo napoletano sotto Carlo III*, Herder, Roma 1965.

¹¹ Incarichi a cui era stato nominato il 17 lug. 1740: cfr. *Notiziario ragionato del S.R.C. e della R.C.S.C.*, Napoli 1802 (= (ASN, Dipl., Sc. V, B, 5), p. 68 nt. 3).

¹² Tipiche manifestazioni della politica giurisdizionalistica, le attività del Delegato attuavano i diritti rivendicati dai sovrani nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche; in particolare egli godeva della titolarità dei seguenti strumenti giuridici: lo *jus inspectionis* (il « diritto di conoscere tutte le manifestazioni esteriori della vita della Chiesa »), lo *jus cavendi* (il « diritto di adottare misure preventive » ogni qualvolta si profilasse « la possibilità di un'offesa agli interessi statali »), lo *jus placeti* (la « preventiva visione ed approvazione » di « tutti gli atti pontifici e vescovili ») e lo *jus appellationis* (il celebre *appel comme d'abus* che conferiva allo Stato il potere « di modificare e dichiarare inefficaci provvedimenti di autorità ecclesiastiche a danno di cittadini », fossero questi laici o ecclesiastici): cfr. JEMOLO, *op. cit. sup.* in nt. 9, p. 188 coll. I-II.

¹³ Sul periodo di permanenza di Fraggianni nella carica di Delegato e su alcune delle principali funzioni esercitate, cfr. E. DEL CURATOLO, *Niccolò Fraggianni Delegato della Real Giurisdizione*, in « Clio », 1, 1972, pp. 25-40.

È perciò il nucleo istituzionale in cui, forse come in nessun'altra articolazione dell'apparato, può osservarsi da vicino la tensione tra principi astratti e scelte particolari, e misurarsi la difficoltà di tradurre le asserzioni programmatiche di lungo periodo, elaborate dal vertice dello *status* ministeriale-togato, nelle valutazioni contingenti che le singole magistrature dovevano assumere in vista della soluzione dei casi pratici.

L'attività del Delegato si qualificava per l'immediatezza con cui, giunta una segnalazione o comunque avuta conoscenza di una situazione giuridica suscettibile di arrecare pregiudizio alla giurisdizione statale, egli procedeva alle diffide formali nei confronti dei soggetti individuati come responsabili della violazione (le cosiddette lettere « hortatoriae »¹⁴, che, reiterate, diventavano « osservatorie »)¹⁵. Successivamente, ed in rapporto all'*iter* della causa, egli procedeva all'emanazione di provvedimenti più incisivi: la convocazione dinanzi a sé per il rimprovero formale *ad personam*¹⁶; la comminatoria di nullità assoluta per gli atti (pubblici o privati) affetti dal vizio; le « rappresentazioni », che potevano essere indirizzate sia al sovrano — ossia in pratica all'apparato politico-amministrativo formato dalle Segreterie di Stato — sia, più frequentemente, alle supreme magistrature con la proposta di colpire con sanzioni, civili, penali o economiche, gli individui, gli organi o le istituzioni denunciate; infine l'« espulsione » dal regno¹⁷. In tal modo i giuristi dell'apparato mantenevano l'integrità della *jurisdictio* assicurandosene la gestione in condizioni di sostanziale monopolio, salve, naturalmente, le legittime eccezioni previste a vantaggio della giurisdizione ecclesiastica che restavano tuttavia circoscritte ad ipotesi ben determinate e davano luogo a fattispecie controllabili dalle magistrature centrali¹⁸.

¹⁴ Cfr. CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, p. 123 e 137 nt. 19.

¹⁵ Sulla differenza tra « ortatorie » e « osservatorie », cfr. MASELLA, *La Delegation*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 236.

¹⁶ *Ibidem*: « Nei casi irrisolvibili per la rigidità delle parti » il Delegato « convocava a Napoli il prelato 'ad audiendum verbum regium' ».

¹⁷ Quest'ultimo provvedimento, tuttavia, fu adottato in concreto « molto di rado » e comunque sempre a seguito di accordi con la Curia romana una volta che questa si era dichiarata disposta ad accogliere benevolmente il disidente: *ibidem*.

¹⁸ È appena il caso di precisare che nell'interpretazione delle prammatiche o delle disposizioni normative di altra natura che limitavano la giurisdizione statale e che continuavano perciò ad essere considerate eccezionali, il giudizio

2. *Delegatio, jurisdictio, controllo politico*

Se si considera l'importanza del potere di *jus dicere* in un sistema come quello vigente nell'antico regime che non conosceva la divisione dei poteri e che perciò attuava il governo dei processi politici mediante i meccanismi giudiziari¹⁹, può apparire più agevole la comprensione del ruolo svolto da un organo come il Delegato. Il « tribunale » della Delegazione — come veniva chiamato, nonostante la sua struttura fosse monocratica — aveva per compito specifico (ed esclusivo nei confronti di ogni altra magistratura)

poteva subire un'estensione o una restrizione sui casi concreti, a seconda della linea politica contingente adottata dal ministero ed attuata dal Delegato. Del resto, « di questo magistrato [...] gli atti giudiziari compilavansi nello stesso modo, e con le formole comunemente usate prima dalla Cancelleria del Collaterale Consiglio, poscia da quella della Real Camera, dalle quali Cancellerie procedette questa speciale Delegazione »: BAFFI, *op. cit.*, sup. in nt. 1, II, p. 242.

¹⁹ Sul funzionamento della costituzione materiale negli Stati di antico regime, soprattutto come approccio metodologico al tema, restano fondamentali i lavori di D. RICHEL, *La France moderne: l'esprit des institutions*, Flammarion, Paris 1973 (2ª ediz. 1991), *passim*, e di R. MOUSNIER, spec. *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, 2 voll., PUF, Paris 1974-1980, *passim*; per gli stati italiani ed in part. per il regno di Napoli, cfr. G. GALASSO, *Potere e istituzioni in Italia - Dalla caduta dell'impero romano ad oggi*, Einaudi, Torino 1974, pp. 114-5 e *passim*; R. AJELLO, *Arcana Juris - Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976, *passim*; Id., *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone - Il modello napoletano nella storia del pubblico funzionario*, in AA.VV., *Pietro Giannone e il suo tempo*, cit. sup. in nt. 4, II, pp. 449-536. Dopo la pubblicazione dei tre noti voll. di AA.VV., *Lo Stato moderno*, a c. di E. Rotelli e P. Schiera, Il Mulino, Bologna rispett. 1971-1973-1974, l'argomento che si impernia sull'importanza degli apparati per la comprensione delle società europee di antico regime è stato ripreso e sviluppato nel vol. AA.VV., *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Régime*, a c. di A. Musi, Guida, Napoli 1979. Alcuni meccanismi di conversione delle procedure giudiziarie negli strumenti della politica erano stati già indicati da G. COZZI, *Giustizia e politica nella Venezia seicentesca (1630-1677)*, in AA.VV., *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, « Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del Diritto », 3 voll., Olschki, Firenze 1977, I, pp. 355-406 (il saggio è ripubl. nella miscellanea a c. di Musi testè cit., pp. 477-528), che giustamente li estendeva « a tutti gli Stati nel loro evolversi durante l'età moderna » (p. 357). Da ultimo, cfr. L. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa - Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », n. 19, 1990, pp. 323-504, spec. pp. 415-42.

l'individuazione e la repressione di qualsiasi attività concorrente al potere statale, con particolare riguardo all'esercizio della giurisdizione. Va tenuto presente che oltre a considerare sul piano della teoria politica la *jurisdictio* come la più diretta espressione della sovranità, i giuristi sapevano bene che in concreto era sulla prevalenza nelle questioni giurisdizionali che si decideva il conflitto politico tra Stato e Chiesa²⁰. È noto da tempo come quest'ultima rivendicasse a se stessa un « potere giuridico » comprendente « non solo la facoltà di controllare, impedire o limitare l'attività dello Stato, ma [anche] il diritto di emanare leggi, aventi forza coattiva, di giudicare e punire con pene temporali »²¹. Ciò spiega perché la creazione di un organo con « il compito di tutelare l'esercizio della giurisdizione del principe da turbative e interferenze estranee » sia una costante dell'apparato giudiziario anche in altri stati italiani²².

In una struttura costituzionale che privilegiava il ricorso agli strumenti della mediazione giuridica dei tecnici del diritto non sarebbe stato possibile eludere il problema dell'esclusività e dell'effettività della *jurisdictio*. Quest'ultimo tema costituiva uno dei cardini della teoria politica di coloro — e i togati erano certamente

²⁰ Per un panorama delle relazioni tra Stato e Chiesa, restano validi F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Edizioni della Regione siciliana, 2 voll., Palermo 1969 (1^a ed. Amenta, Palermo 1887); A. C. JEMOLO, *Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del seicento e settecento*, 2^a ed. Morano, Napoli 1972 (1^a ed. Bocca, Milano-Torino-Roma 1914), a c. e con una diffusa « Nota » di aggiornamento di F. MARGIOTTA BROGLIO (pp. 331-420). Specificam. per il Settecento, F. FERRARA, *Stato e Chiesa nel Regno delle due Sicilie durante il secolo XVIII - Contributo alla storia del diritto ecclesiastico*, Raffaele Contessa & Fratelli, Napoli 1935.

²¹ R. AJELLO, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII - I. La vita giudiziaria*, Jovene, Napoli 1961, p. 86.

²² Cfr. F. DIAZ, *Cosimo I e il consolidarsi dello Stato assoluto*, in AA.VV., *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a c. di E. Fasano Guarini, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 75-97, spec. p. 90: l'A. si occupa dell'Auditore della Regia Giurisdizione nella Toscana medicea; l'organo sembra del tutto simile, per funzioni e *ratio* organizzativa al Delegato napoletano. La competenza dell'Auditore, infatti, « venne essenzialmente a vertere sulla questione del rapporto fra la giurisdizione civile e quella ecclesiastica, della difesa dei diritti della prima contro le interferenze e usurpazioni della seconda, ad esempio in materia di cause beneficiarie ecclesiastiche, o dove fossero parte gli ecclesiastici ». La sola differenza di rilievo appare il fatto che contrariamente al magistrato regnicolo il tribunale toscano era un organo collegiale, « formato da quattro consiglieri e formalmente presieduto dal duca, ma in realtà diretto appunto dall'Auditore ».

tra essi — che consideravano la difesa dello stato 'laico' l'esigenza prioritaria di ogni programma di governo. I giuristi erano consapevoli del fatto che in una realtà politica caratterizzata da una « posizione tutta particolare che vi avevano la Chiesa e gli enti ecclesiastici »²³, formulare principi ideali di reciproca autonomia senza disporre di strumenti istituzionali che assicurassero una difesa concreta di quel valore astratto significava ridurre l'intera dottrina giurisdizionalistica, e con essa la sovranità statale, ad un mero *flatus vocis*²⁴.

La Delegazione della Real Giurisdizione rispondeva perciò alla naturale esigenza del sistema di evitare l'arroccamento nei principi formali del diritto e d'integrare l'efficacia delle prescrizioni normative con un accorto controllo politico. L'attenuazione del formalismo giuridico che ne conseguiva — un effetto da cui potevano derivare, così com'era congegnato il sistema, pericolosi vuoti nella compattezza dell'apparato — veniva compensata con il conferimento della titolarità dell'ufficio a giuristi professionali scelti nell'*entourage* di vertice del ministero togato²⁵. L'attribuzione delle funzioni

²³ GALASSO, *Potere e istituzioni*, cit. in nt. 19, p. 111.

²⁴ Ivi, p. 112: ciò chiarisce perché « fin dall'inizio il giurisdizionalismo meridionale e insulare muova da rivendicazioni politico-pragmatiche piuttosto che da istanze etico-religiose di fondo » ed al tempo stesso come mai « amministrazione fisco e giustizia » siano affari esclusivi di « magistrati e funzionari » (p. 115). Cfr. anche FERRARA, *op. cit.*, *sup.* in nt. 20, p. 135: « L'anticurialismo [...] malgrado l'opera di coloro che ne avevano formulato i principi, sarebbe rimasto nell'astrazione, come la migliore fra le nuovissime dottrine, se non avesse trovato uomini di Stato che lo avessero tradotto in realtà ». Medesima osservazione in S. MASTELLONE, *Pensiero politico e vita culturale a Napoli nella seconda metà del Seicento*, D'Anna, Messina-Firenze 1965, p. 69, secondo cui fu grazie al peso politico assunto nel regno dalla componente giuridico-ministeriale se la tradizione giurisdizionalistica napoletana assunse un « carattere anticuriale ».

²⁵ Allo stretto legame con il vertice del ministero togato, che si identificava con i giuristi presenti in Collaterale, il Delegato della Real Giurisdizione deve anche la sua denominazione; in origine, infatti, egli era un reggente che agiva su « delega » dei colleghi, che gli affidavano casi specifici di natura, appunto giurisdizionale; in quei casi egli assumeva la qualifica di « reggente col carico della giurisdizione ». In seguito la sua competenza si estese trovando il Collaterale di maggior funzionalità attribuirgli interi gruppi di questioni dello stesso genere e nominandolo perciò prima « *Commissarius Regalis Iurisdictionis* », quindi « *Superintendens* » ed infine attribuendogli la qualifica generale di « *Delegatus* », ossia di capo dell'ufficio stabilmente incaricato di decidere sulle controversie giurisdizionali senza che occorresse « volta per volta una delega formale » e specifica « sottoscritta dai reggenti e provvista dal viceré »: CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, pp. 122 e 124; cenni in TRINCHERA e BAFFI, *op. cit. sup.* in nt. 1, rispettz. pp. 414 e I, 134.

direttive ai tecnici del diritto assicurava che la gestione dell'ufficio non si sarebbe sviluppata al di fuori dei comportamenti legati alle regole non scritte dell'ordinamento materiale e che il potere di controllo dell'estensione (o viceversa della contrazione) della sovranità restava saldamente nelle mani dell'ordine giudiziario. I *sacerdotes juris*, infatti, attraverso il costante ricorso a quel complesso di procedure, di tecniche linguistiche, di stili professionali e di strumenti interpretativi che erano loro appannaggio esclusivo e che rendevano omogeneo il gruppo sociale di appartenenza²⁶, vigilavano, secondo un *modus* ereditato fin dal Medioevo, sull'integrità del sistema giurisprudenziale basato sul diritto comune²⁷ e valutavano continuamente il grado di compatibilità della sua evoluzione con i propri modelli ideologici oltre che con i propri interessi cetuali²⁸.

È quasi superfluo aggiungere che dove l'ideologia giuridica regalistica trovava il suo più fertile terreno di confronto — e per ciò stesso gli spunti più efficaci di autoesaltazione — era nel rapporto giurisdizionale con il mondo ecclesiastico. Se si considera la misura dell'incidenza delle questioni relative ai rapporti Stato-Chiesa sull'entità globale del contenzioso può risultare chiara la necessità dei togati di raccordare le scelte di politica giudiziaria in un unico centro istituzionale. Solo qualche anno prima dell'instaurazione dello Stato borbonico, nel 1725-26, l'insieme delle cause esaminate dal Collaterale che investivano tematiche relative ai rapporti tra le due entità sovrane erano pari a quasi il 12%

²⁶ Sulle strutture, mentali e materiali, che caratterizzavano la vita dei giuristi di antico regime, cfr. A. M. HESPANHA, *L'étude prosopographique des juristes: entre les 'pratiques' et leurs 'représentations'*, in AA.VV., *El tercer poder*, a c. di J.-M. Scholz, Klostermann, Frankfurt a.M. 1992, pp. 93-101.

²⁷ Cfr. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano 1967 (rist. 1975), in part., sul diritto comune, le pp. 79-199.

²⁸ Sul ruolo-chiave dell'interpretazione nell'attività dei giuristi dell'antico come del nuovo regime, cfr. A.-J. ARNAUD, *Le médium et le savant - Signification politique de l'interprétation juridique*, in « Archives de Philosophie du Droit », Sirey, 1972, poi ripubbl. in ID., *Le droit trahi par la philosophie*, Bibliothèque du Centre d'Étude des Systemes politiques et juridiques, Rouen 1977, pp. 219-20; sulle origini medievali dell'attività esegetica, cfr. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto - Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Giuffrè, Milano 1969; M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia tra Medioevo ed Età moderna*, Giannotta, Catania 1976², spec. pp. 287-8 e 306.

del totale, a fronte di cifre solo di poco superiori per le questioni di diritto criminale e di diritto civile²⁹.

Non può sorprendere perciò che in aggiunta ai compiti di controllo e di vigilanza sugli «abusi» degli ecclesiastici, il Delegato venisse acquistando, nel corso del XVIII secolo, una ulteriore *facultas iudicandi*: al potere di decidere sui ricorsi dei privati, inoltrati per il tramite della Segreteria di Stato³⁰ o provenienti dalla Segreteria dell'Ecclesiastico³¹ o giunti in altro modo al suo ufficio³², vennero aggiungendosi una competenza sulle controversie

²⁹ I dati qui anticipati fanno parte di una più diffusa ricerca quantitativa — di prossima pubblicazione — sull'attività giurisdizionale del Collaterale durante il vicereame austriaco. Le altre percentuali, cui si accenna nel testo sono: cause di diritto criminale: 16,4%; cause di diritto civile: 13,3%; cause politico-amministrative: 11,8%. Va notato, inoltre, che in aggiunta all'11,8% delle cause riguardanti controversie tra Stato e Chiesa deve essere considerato un altro volume di questioni (11,1%) concernenti i conflitti di giurisdizione e di competenza, in cui è facile immaginare qual fosse l'incidenza della pressione ecclesiastica sulla regia giurisdizione.

³⁰ Com'è noto, la Segreteria di Stato (o di Guerra) era uno dei due organi di cui il viceré si serviva normalmente per il disbrigo degli affari di sua competenza; l'altra Segreteria era detta di Giustizia: cfr. TRINCHERA, *op. cit. sup.* in nt. 1, pp. 304-9.

³¹ Su quest'organo, «istituito con una prammatica del 30 lug. 1737», cfr. TRINCHERA, *op. ult. cit.*, p. 329; ad esso vennero attribuite diverse competenze tra cui sono «specialmente da notare la corrispondenza con tutte le autorità ecclesiastiche e con i superiori degli ordini monastici, per la osservanza della disciplina, e per gli affari relativi alla esecuzione del Concordato; i regii assensi e gli statuti sulle nuove fondazioni delle corporazioni ecclesiastiche; l'economia e disciplina dei seminari, non che gli assegni alle parrocchie; la corrispondenza con le amministrazioni diocesane per la gestione de' beni e delle mense, badie e benefici vacanti; l'esame degli stati quadrimestrali ed i conti delle medesime amministrazioni; gli aggiusti di rate nelle vacanze e provvisti delle Chiese vescovili; le riparazioni alle Chiese e i soccorsi dati»; cenni in ROSA, *Politica concordataria*, cit. *sup.* in nt. 10, p. 514.

³² Cfr. CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, pp. 125 e 138 nt. 31; in realtà i «memoriali» o «ricorsi» potevano pervenire alla Delegazione in tre modi: 1) o erano indirizzati direttamente al Delegato (in tal caso erano consegnati al mastrodatti della Delegazione); 2) o venivano indirizzati al viceré (e consegnati al Collaterale, che provvedeva a trasmetterli al Delegato); 3) oppure potevano essere indirizzati direttamente al Sovrano (o al viceré; in tal caso erano consegnati agli uffici del capo dello Stato e poi di qui inviati tramite le segreterie competenti — di Stato, di Guerra o dell'Ecclesiastico — alla Delegazione). Il procedimento di cui al punto 1 divenne sempre più frequente con la maggiore importanza ed autonomia della Delegazione. Quello di cui al punto 2 subì alcune modifiche (i viceré cominciarono ad inviare, «per competenza, direttamente al Delegato, anziché al Collaterale»,

che sorgevano tra le confraternite³³ ed un'altra sulla concessione del *placet*³⁴ ai religiosi che intendessero esercitare un pubblico ufficio nel Regno³⁵. Invalse, inoltre, l'uso di richiedere al Delegato, da parte di vari organi — ma specialmente della Segreteria dell'Ecclesiastico — dei pareri, sotto forma di « consulte », su varie questioni inerenti a materie più o meno connesse con il campo giurisdizionale³⁶.

In tutti questi casi, che configuravano altrettante prerogative supplementari dell'organo maturate soprattutto durante il vicereigno austriaco e nella prima metà del regno carolino³⁷, il *quid juris*

i ricorsi ed i memoriali loro pervenuti). Un es. della procedura in cui al punto 3 nella lettera di Niccolò Fraggianni al vescovo di Lucera (= BM, add. 20643), c. 169r.: « È ricorso da Sua Maestà [...] il Capitolo di cotesta Chiesa Reale esponendo dodici capi di gravami contro Vostra Signoria Illustrissima per aversi usurpati, anche in pregiudizio del Real padronato quei diritti, e rendite, che à lui si appartengono. La Maestà Sua ha rimesso a me questo ricorso con molti documenti sulli quali pretende esso Capitolo appoggiare le sue ragioni, incaricandomi che io la informassi col mio parere » (corsivi miei).

³³ Su queste « libere associazioni », cfr. SCADUTO, *Stato e Chiesa*, cit. *sup.* in nt. 20, I, pp. 190-210.

³⁴ Ivi, pp. 184-5.

³⁵ Cfr. DEL CURATOLO, *Niccolò Fraggianni Delegato della Real Giurisdizione*, cit. *sup.* in nt. 13, p. 25, che segue, sul punto, la ricostruzione di CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, pp. 122 e 127-8.

³⁶ Ivi, pp. 127 e 140 nt. 55. La scrittura delle consulte riguardava in genere l'« approvazione delle norme stabilite nei Sinodi Diocesani ». Questi ultimi, oggetto di innumerevoli controversie con le università o anche con privati cittadini, costituivano uno dei principali ostacoli all'esercizio della giurisdizione regia e, più ampiamente, della sovranità statale; le costituzioni sinodali, infatti, prevedevano regolarmente tutta una serie di disposizioni restrittive della potestà pubblica a vantaggio dell'autorità vescovile. La corrispondenza tra Fraggianni e il vescovo di S. Angelo (spec. le lettere pubbl. *infra*, appendice *sub* A, B e C) costituisce un caso esemplare di vertenza determinata dalla pretesa del prelado di applicare rigidamente alcune disposizioni sinodali che non erano state munite del relativo *exequatur*, forzando così i limiti della sovranità statale. Sull'attività consultiva e 'consiliare' dei tribunali di antico regime in generale, cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna 1989, pp. 128-9 e 140-1.

³⁷ CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, pp. 127-8. Come si accennava poc'anzi, l'estensione delle competenze del Delegato fu graduale e ad essa corrisposero sia l'autonomia dell'ufficio dalla struttura della Regia Cancelleria, sia l'ampliamento della composizione interna fino a comprendere nell'organico « oltre al Delegato, un Segretario, un Cancelliere e un Archiviario » (ivi, p. 122). Nella seconda metà del Cinquecento la funzione del Delegato era ancora del tutto interna al Collaterale, tanto da far pensare ad « una sezione » specializzata della suprema magistratura (ivi, p. 124); lo sviluppo

riguardava principalmente la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Su questa base, il Delegato stabiliva in piena autonomia se le fattispecie a lui sottoposte rientravano nella sfera del diritto canonico o in quella dello *jus regni*, e, di conseguenza, decideva a quale giudice (ecclesiastico o laico) assegnare la definizione della causa. La sua normale attività consisteva quindi nel valutare, secondo le norme vigenti e la prassi consolidata, l'estensione dei privilegi ecclesiastici e la misura della sovranità statale. Naturalmente non restava estranea al giudizio del Delegato — ed anzi con Fraggianni tese ad acquistare maggior peso — la gravità, nella fattispecie concreta, del pregiudizio subito dalle « regalie », ossia dai diritti del sovrano. Come egli stesso scrisse, compito precipuo del Delegato doveva essere un controllo severo su tutti quegli atti compiuti non « in pregiudizio della giurisdizione ecclesiastica, ma secolare, o per dir meglio in danno de' sudditi et in favore de' Prelati »³⁸.

All'interno dell'apparato giudiziario statale risulta chiara perciò la funzione di natura duplice (giuridica e politica) svolta dall'ufficio della Delegazione: era l'organo che decideva, in via preventiva, a quale ambito giurisdizionale assegnare il potere di *jus dicere*. La Delegazione veniva così a configurarsi come il potere giurisdizionale che decideva sull'attribuzione del potere giurisdizionale stesso alla sfera ecclesiastica o laica. In breve, una *jurisdictio* sulla *jurisdictio*³⁹.

più consistente del fenomeno di autonomizzazione si registrò negli ultimi anni del vicereame (ivi, pp. 124-5), quando si ebbe anche la separazione materiale degli uffici della Delegazione dal palazzo del Collaterale (ivi, p. 126). sotto la guida di Fraggianni la dilatazione dei poteri della Delegazione raggiunse la sua massima ampiezza, a conferma della straordinaria abilità politica del personaggio, che già durante l'esperienza della segreteria del regno aveva dato prova di saper sfruttare al meglio le potenzialità di un ufficio apparentemente secondario nell'apparato di governo: cfr. il mio *La Segreteria*, cit. in nt. 2, p. 250. Altre notizie sull'ampliamento dell'organico della Delegazione nella prima metà del Seicento in MASELLA, *La Delegazione*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 238.

³⁸ *Lettere a B. Corsini*, cit. *sup.* in nt. 2, lett. 26, p. 58 (19 dic. 1739).

³⁹ Giova ricordare che durante il regno carolino il compito di « giudicare della giurisdizione [*rectius*: competenza] de' Tribunali e delle quistioni di foro, qualora le controversie non riguardassero i rapporti tra laici ed ecclesiastici, non investendo perciò il rapporto Stato-Chiesa, spettava ad « una particolare Magistratura che fu detta *Giunta delle Quistioni*, composta de' capi di tutti i Tribunali »: cfr. BAFFI, *op. cit. sup.* in nt. 1, I, p. 130.

3. La Delegazione e il Parlamento di Parigi

A queste competenze, che sembrano suggerire una collocazione dell'istituto nel quadro dei poteri di cui lo Stato si serviva per proteggere la sfera della sovranità dalle pressioni esterne, vanno però aggiunte una serie di prerogative dettate da una *ratio* di segno completamente diverso. Poco si è scritto — effetto evidente della scarsa frequentazione degli studiosi dei fondi processuali della Delegazione — sui ricorsi e sugli esposti del clero (soprattutto minore e provinciale) al Delegato contro le turbative prodotte da baroni, feudatari o anche da semplici « perturbatori » comuni, che venivano compiute non solo durante le funzioni liturgiche, ma anche nel corso della normale attività pastorale dei chierici e dei prelati⁴⁰.

In questi casi l'autorità del Delegato veniva invocata a protezione degli ecclesiastici contro i laici⁴¹ e le sue decisioni pote-

⁴⁰ MELPIGNANO, *L'anticurialismo*, cit. *sup.* in nt. 10, p. 115 spec. nt. 64, ha segnalato l'altra ipotesi, divenuta « abitudine inveteratissima » nel regno, di ricorsi inoltrati (al delegato) da parte « degli stessi ecclesiastici » contro i loro superiori; in tal modo il clero rimetteva « volentieri le [sue] faccende nelle mani dei poteri laici ». Questi ultimi non avrebbero atteso « di meglio per mortificare la giurisdizione dei Vescovi e degli altri ordinari ». L'A. non considera qui che nella prassi quotidiana dell'antico regime napoletano spesso il ricorso alle magistrature statali rappresentava l'unica possibilità per parroci, abbatte e chierici minori di salvarsi dal soffocamento gerarchico e dal rigido controllo disciplinare, conservando così un minimo di libertà di pensiero e di autonomia di coscienza, qualità che sul lungo periodo si rivelarono molto positive per la chiesa meridionale, nonostante l'estrema difficoltà « d'illuminare le coscienze e d'influenzare quindi il comportamento religioso »: sul punto cfr. R. DE MAIO, *Società e vita religiosa a Napoli nell'età moderna (1656-1799)*, ESI, Napoli s.d. [1971], *passim* (la citaz. è a p. 329); *Id.*, *Dal Sinodo del 1726 alla prima restaurazione borbonica del 1799*, in AA.VV., *Storia di Napoli*, VII, cit. *sup.* in nt. 1, pp. 791-960.

⁴¹ Il « clero meridionale », infatti, era tutt'altro che restio a « rivolgersi ai magistrati laici quando c'erano buone probabilità che da loro venisse riconosciuta la validità delle proprie ragioni »: DEL CURATOLO, *Niccolò Fraggianni Delegato*, cit. *sup.* in nt. 13, pp. 35-6, che riporta l'interessante esempio di una controversia del vescovo di Manfredonia contro un suo sacerdote « a motivo di una pensione che questi godeva sulla sua mensa vescovile »; la causa giacque per cinque anni « davanti al tribunale della Nunziatura, ma non appena l'avversario ebbe partita vinta [il vescovo], mutato improvvisamente parere, in un ricorso al Re, protestò l'incompetenza del detto tribunale ». Fraggianni fece emettere dalla Camera di S. Chiara una sentenza in favore del vescovo.

vano — anche se in misura assai minore rispetto ai casi contrari — corroborare le tesi esposte dai ricorrenti⁴². Lo stesso può dirsi per le controversie interne al mondo ecclesiastico, specie tra clero superiore ed inferiore, sia per le ipotesi di « molestie » del primo al secondo, sia per le ipotesi di controllo dei comportamenti « eversivi » del secondo da parte del primo⁴³. In genere gli si

⁴² Un processo del genere fu instaurato con ricorso del Procuratore del Conservatorio della città di Massa Lubrense contro il proprio vescovo, il quale, violando un « decreto del fu Regio Collateral Consiglio » che aveva « dichiarato [il Conservatorio] esser del tutto esente dalla giurisdizione dell'ordinario, eccetto che nelle cose spirituali », nutriva la pretesa di « intrametterci »: ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, 4 ott. 1743, II. La decisione, che constava di tre diversi provvedimenti, venne adottata due giorni dopo da Fraggianni e fu formalmente di duplice segno, ma in sostanza favorevole al vescovo: il 6 ottobre il Delegato firmò prima un « rescritto » nel quale si ordinava al prelado di « uniformarsi alle determinazioni della Sagra Congregazione munite di regio exequatur, con astenersi da ogni innovazione pregiudiziale alla [parte] ricorrente »; ma subito dopo scrisse di suo pugno una « nota » riservata per il vescovo, del seguente tenore: « Ho stimato passare alla notizia di Vostra Signoria Illustrissima il divisato ricorso, perché in vista del medesimo possa Ella farne l'uso conveniente, essendo io persuaso che la sua prudenza si uniformerà intieramente alle determinazioni della S. Congregazione munite del regio exequatur, e che toglierà ogni occasione di nuovo ricorso alle parti, e di rincremento agli augusti orecchi di Sua Maestà ». Infine siglò un « decreto » conclusivo in cui ordinò che si facesse « sentire alli Governatori ed amministratori del Conservatorio che non diano impedimento al Vescovo, finché possa in esso esercitare la amministrazione delle cose spirituali per le quali dovrà esigere li diritti iusti, ed emolumenti secondo l'antico solito praticato da' suoi predecessori. In quanto [al]la Chiesa [poi], costando dalle cennate scritture che ella è di qualità ecclesiastica, sia libero al Vescovo di piantarci il Trono e di esercitarvi tutte le sagre funzioni con Pontificali ed altre distinzioni convenienti al di lui carattere ».

⁴³ Per il primo caso, cfr. ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, decreto del 3 ott. 1744, III: il Delegato ordinò alla « Gente della Curia Vescovile di Avellino che [...] non d[esse] molestia alcuna al Sacerdote Don Bernardo Pirone ». Per un'ipotesi di segno opposto, in cui l'autorità ecclesiastica venne considerata la cinghia di trasmissione delle decisioni giudiziarie dal Delegato al basso clero, ivi, vol. 811, causa tra l'Università di Taverna e il vescovo di Catanzaro, ordinanza delegatizia del 28 mar. 1744, proc. n. 291, tra II e III: avendo la città protestato contro la prassi dei cosiddetti « testamenti dell'anima » con la conseguente negazione della sepoltura a chi morisse *ab intestato*, prassi fortemente stimolata dalla curia vescovile, Fraggianni ordinò al prelado di far cessare immediatamente « un abuso cotanto pernicioso nella sua diocesi » e pertanto gli impose « che, con effetto [immediato] se ne asten[esse], castigando i Parrochi che hanno avuto tanto ardimento ». B. CHIOCCARELLO, *Archivio della Reggia Giurisd-*

chiedeva di far cessare le molestie attraverso richiami diretti ovvero segnalando le relative *notitiae* alle magistrature competenti (Udienze, Vicaria, Sacro Regio Consiglio, Collaterale o, dopo il 1734, Camera di S. Chiara) per instaurare un procedimento di « reprimenda »⁴⁴.

Se è agevole interpretare tali prerogative come un marginale *surplus* lasciato agli ecclesiastici a fronte di strumenti di ben maggiore incidenza sul piano socio-politico che la Delegazione assicurava al potere giurisdizionale dello Stato, d'altra parte non può trascurarsi il fatto che attribuendo al Delegato un ventaglio di strumenti d'intervento non limitati ai soli casi dei ricorsi dei laici contro gli ecclesiastici si garantiva (almeno formalmente) l'impar-

zione del regno di Napoli, Venezia 1721 (= BNN, 54-E-57), p. 242, spiega così la prassi dei « testamenti dell'anima »: essa consisteva nella « pretesione, che ha[veva]no alcuni prelati del Regno, di poter essi per consuetudine antica delle loro Diocesi, far testamenti, e legati pii, per quelle persone che [fossero] morte ab intestato, per discarico delle loro coscienze: applicandoli essi prelati a beneficio di loro stessi. Ed in alcune altre parti del Regno i Prelati pretende[va]no indistintamente, senza far altro testamento, applicarsi a beneficio loro la quarta parte de' beni mobili de' morti ab intestato ». Per le opinioni di Fraggianni (estremamente negative) sull'« usanza inveterata » dei testamenti dell'anima, cfr. DEL CURATOLO, *Niccolò Fraggianni Delegato*, cit. *sup.* in nt. 13, p. 35.

⁴⁴ Esempio al riguardo (ma le raccolte di documenti processuali pullulano di casi simili, pur essendo in maggioranza le cause introdotte da ricorsi di laici *contro* ecclesiastici) è il caso di un memoriale inviato dal procuratore del vescovo di Isernia a protezione dell'arciprete di Sessano don Cosmo Jovene, che ricorreva al Delegato contro don Casimiro d'Andrea, fratello del locale barone, « il quale essendosi da Germania, ove alla milizia applicato s'era a questa nominata terra ritirato, avvezzo tra militari disturbi appena quivi giunto cominciò a porre in scompiglio le chiese, il clero, e 'l popolo tutto con poner le mani nell'amministrazione delle chiese, e suscitò mille pretese insistenti, ed introdusse infinite novità, tanto che nella notte del S. Natale dell'anno 1741 perduta ogni sinteresi, e religiosità, non ebbe difficoltà di comparire in pubblica chiesa con veste di camera, mentre si celebravano i divini uffici, e torre così dal Sacro Altare, come dalle mani degli Assistenti a me difesi uffizij divini, le candele, ed inferire all'Arciprete della medesima gravi, e pubbliche offese con non poco scandalo di tutto il popolo ivi accorso. [...] Dopo alcuni mesi [...] di fatto spogliò la chiesa arciprete di tutti i sacri arredi »: cfr. ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 803, proc. n. 58, 22 feb. 1743, I, f. 4r.; l'intero memoriale comprende i ff. 4r.-7r. e altro ai ff. 12r.-15r.; le prime memorie difensive sono ai ff. 8r. e v., 11r.; il processo, che occupa notevole spazio nel vol. (in pratica tutta la prima parte fino al f. 73v.) ebbe sviluppi clamorosi, inserendosi nel procedimento istruttorio anche il nunzio Simonetti per perorare la causa dell'arciprete: cfr. il suo intervento scritto ai ff. 18v.-19r.

zialità e si poneva il tribunale al riparo da ogni sospetto di essere un tutore di interessi particolari coperti da una veste formale di natura pubblicistica. In breve, l'attività del Delegato non consisteva — come si è a lungo creduto — soltanto nel vigilare sull'integrità del diritto pubblico e delle prerogative regali, nonché sulla intangibilità del potere sovrano, ma anche — per riprendere le stesse parole di un memoriale inviato alla Delegazione nel 1743 — nell'assicurare condizioni giuridico-sociali che consentissero di lasciar « i preti nella loro quiete »⁴⁵.

Fraggianni comprese a tal punto l'importanza di questa funzione equilibratrice del Delegato che giunse a paragonare quest'ultimo ufficio al *Parlement* parigino riguardo la competenza spettante ad esso in tema di scontro tra prerogative ecclesiastiche e poteri laici. Anche nella massima corte di giustizia di quello che egli — da attento lettore di Machiavelli — considerava il più ordinato ed ammirabile regno d'Europa le controversie sulla giurisdizione e sulla sovranità erano all'ordine del giorno e l'atteggiamento del clero improntato alla medesima ambiguità:

I Vescovi di Francia riguardano il Parlamento come loro avversario, quando si abusano della giurisdizione ecclesiastica; e come loro Protettore, quando li difende dalle usurpazioni di Roma. Lo stesso accade in Napoli al Delegato della real Giurisdizione⁴⁶.

Sulla Delegazione venivano così a riversarsi tensioni ed interessi di ordine diverso: da un lato l'esigenza dello Stato di tutelare l'integrità dei propri poteri sovrani; dall'altro la richiesta del basso e medio clero di essere difeso dalle ritorsioni (disciplinari o di altro genere) di Roma. Gli stessi chierici potevano venire a trovarsi in contrasto con il Delegato (in qualità di ecclesiastici) o viceversa invocarne la protezione (come normali cittadini) contro i tentativi del clero superiore di censurare i loro comportamenti, soggetti invece all'esclusivo giudizio della magistratura laica.

Il compito di mediazione che il Delegato finiva per assolvere nelle controversie sorte nell'ambito ecclesiastico era, com'è facile intuire, un'insidia di enorme portata per l'immagine della corte papale. Quando nell'ultimo decennio del regno di Carlo si aprirono nuove trattative tra Napoli e Roma allo scopo di attenuare le ten-

⁴⁵ Ivi, f. 7r.

⁴⁶ N. FRAGGIANNI, *Promptuarium excerptorum* (= BNN, ms. I.D.59), c. 28v.

sioni accumulate dopo la stipula del concordato, i negoziatori pontifici, guidati dal cardinale Argenvilliers, posero come questioni pregiudiziali l'attività della Delegazione — specialmente in tema di rapporti interni al clero⁴⁷ — e quella che essi giudicavano un'eccessiva estensione del regio *exequatur*⁴⁸. Il Papa stesso, commentando con amarezza il troppo lungo periodo di turbamenti » tra Chiesa e Stato, ne attribuì le responsabilità più gravi agli « eccessi dell'*exequatur*, e [a]ll'esorbitante agire del Delegato [Fraggianni] »⁴⁹.

Del resto, anche a voler considerare il profilo squisitamente culturale, la funzione equilibratrice della Delegazione rispondeva perfettamente alla tradizione regalistica che si era sviluppata nel Regno. Il giurisdizionalismo napoletano, infatti, anche nelle sue componenti meno moderate, non aveva mai inteso limitare l'ingerenza ecclesiastica per « distruggere » l'autonomia del clero, bensì — come scrisse Costantino Grimaldi nelle sue celebri *Considerazioni* — per « edificare i popoli » ed educarli ad una « ragione civile » che « promuove[ss]e il comune utile »⁵⁰. L'opposizione degli anticurialisti perciò si era indirizzata non contro la « ragione canonica » in quanto tale, ma contro una « ragione canonica [...] che manda[va] in rovina un Regno », impedendogli di « sollevarsi » sotto tutti gli aspetti⁵¹. Né al Re né al Regio Collaterale — si legge

⁴⁷ MELPIGNANO, *L'anticurialismo*, cit., *sup.* in nt. 10, p. 150.

⁴⁸ Cfr. *ivi*, in app. doc. n. 7, pp. 234-47, le « Istruzioni » rivolte al Nunzio Gualtieri all'indomani del suo arrivo a Napoli; in esse si affermava che Fraggianni, oltre ad essere « fra i beneficiati della Santa Sede [...] in persona di suo fratello vescovo di Venafro », al tempo del vicereame d'Althann, sarebbe stato l'estensore di una rappresentanza « in detestazione del regio *exequatur*, come di altre simili intaprese della potestà laicale », nonché di « un volume di note in difesa del Concilio Romano » (p. 246). In realtà, l'atteggiamento di Fraggianni non differiva dalla « posizione ufficiale assunta dai governanti napoletani » in quel momento; tale atteggiamento di Fraggianni non differiva dalla « posizione ufficiale assunta dai governanti napoletani » in quel momento; tale atteggiamento era il riflesso di una precisa ideologia di fondo per cui l'anticlericalismo e l'« esigenza della rivendicazione dell'indipendenza del Regno » coesistevano con « una ortodossa e riverente adesione agli insegnamenti della Chiesa » a livello personale: cfr. FODALE, *op. cit.* in nt. 10, p. 308.

⁴⁹ MELPIGNANO, *L'anticurialismo*, cit., *sup.* in nt. 10, p. 140.

⁵⁰ C. GRIMALDI, *Considerazioni teologico-politiche fatte a pro degli editti di S. Maestà Cattolica intorno alle rendite ecclesiastiche del Regno di Napoli* (= BNN, Bibl. Cal. 1265), s.l. 1708, p. 20. Per l'ideologia politica del personaggio, cfr. C. GRIMALDI, *Memorie di un anticurialista del Settecento*, a c. e con introduz. di V. I. Comparato, Olschki, Firenze 1964.

⁵¹ GRIMALDI, *Considerazioni teologico-politiche*, *loc. ult. cit.* Sul punto

in un anonimo memoriale settecentesco dedicato ai rapporti giuridico-politici tra Stato e Chiesa — « cade certamente in pensiero di togliere altrui l'autorità che si dee; ma essi non in altro pongono tutta lor cura, che in por mente all'essenza, ed alle proprietadi [sic] degli ordinamenti, che da Roma vengono; e se per avventura gli scorgono al publico bene salutevoli, ed al diritto altrui non pregiudicanti, non solamente concedono loro incontinente l'exequatur, ma se il bisogno lo richiedesse impiegano ogni lor potere, acciòché di presente si publichino ed a ciascheduno sien noti, e così per contrario se essi li ravvisano al publico bene alquanto dannevoli, ed alla Real Giurisdizione pregiudiziali, ne trattengono l'esecuzione »⁵². Era dunque questo equilibrio di giudizio che la Delegazione traduceva traduceva in termini giuridico-istituzionali.

Tuttavia, se era tale posizione di formale terzietà a caratterizzare la natura e la funzione dell'ufficio nella struttura giudiziaria dello Stato, è indubitabile d'altro canto che sul piano politico la Delegazione fu la magistratura di cui il ministero togato si servì per arginare « i pregiudizi fatti al Regno dal Sommo Pontefice » — secondo la formula usata da Serafino Biscardi⁵³ —, per tenere

cfr. l'opinione di CAPURSO *op. cit. sup.* in nt. 4, pp. 92-3, che interpreta « l'accordo tra monarchia e giurisdizionalisti » come un'alleanza circoscritta a precisi obiettivi e destinata a spezzarsi « ogni volta che la polemica dei secondi si tradu[ce]sse da lotta contro le giurisdizioni ecclesiastiche, in quanto magistrature speciali delimitanti il potere del re, in lotta per la riforma del sentimento religioso dei singoli »; lo stesso Giannone, secondo l'A. — e con lui tutti gli autori della grande stagione giurisdizionalistica « dal Caravita al Biscardi, al Di Fusco, al Danio, al Valletta, all'Amenta » (p. 103) — non difese mai nei suoi scritti né il « principio della libertà di coscienza », che anzi condannò, né quello del pluralismo religioso all'interno dello Stato, giungendo perfino ad esprimere giudizi di condanna su Bruno e Campanella (con riguardo a quest'ultimo punto, cfr. RICUPERATI, *op. cit. sup.* in nt. 5, p. 208); cfr. anche G. DE ROSA, *Vescovi, popolo e magia nel Sud - Ricerche di storia socio-religiosa dal XVII al XIX secolo*, 2ª ed. Guida, Napoli 1983 (1ª ed. 1971), p. VIII, secondo cui tanto la prima quanto la seconda e la terza « generazione dei riformatori » napoletani, da Giannone a Vico (sic!), da Genovesi a Galanti, da Delfico a Pagano, erano concordi sul volere non « un'altra Chiesa, ma la stessa Chiesa meno temporalizzata, con un clero più civile [...] non appesantito dai privilegi del foro », il che equivaleva però, in buona sostanza, ad un disegno alternativo rispetto alla politica attuata dalle autorità ecclesiastiche in quegli anni.

⁵² BNN, ms. XI C I, c. 153v. (18v. della memoria); il doc. non reca data.

⁵³ *Idea del governo politico ed economico del regno di Napoli*, (= BNN, ms. XI B 35), c. 31r., pubbl. in app. al recente vol. di D. LUONGO, *Serafino Biscardi - Mediazione ministeriale e ideologia economica*, Jovene, Napoli 1993, p. 334.

sotto controllo 'statistico' il numero degli « abusi » degli ecclesiastici e registrare il livello della pressione romana sulla politica regnicola. Lo conferma il fatto che in diverse occasioni, ed al di là delle competenze specifiche tradizionalmente riservate al Delegato, il Collaterale attribuì a quest'ultimo una « delega » straordinaria per trattare affari e giudicare su controversie che di norma sarebbero ricadute sotto la propria competenza⁵⁴. L'eccezionalità di queste attribuzioni su materie tanto delicate ad un organo formalmente esterno alla suprema magistratura, ancorché controllato da un giurista di assoluta affidabilità, può dare la misura non solo di qual fosse il legame politico tra i due tribunali e di conseguenza delle funzioni-guida svolte dalla Delegazione nell'apparato istituzionale del Regno, ma anche della necessità e dell'utilità di mantenere unito in un unico centro di potere il controllo delle violazioni ecclesiastiche alla giurisdizione regia.

Evitare il frazionamento funzionale, soprattutto in un campo determinante nello scontro con poteri concorrenti, oltre che per l'immagine dello Stato sovrano, era un compito precipuo ed ineludibile per i gestori della *res publica*. « Non vi è punto — aveva scritto ancora Biscardi indirizzando al sovrano un'esemplare sintesi sull'argomento — che in tutta la Regia Giurisdizione non resti pregiudicato fuor di modo, poiché gl'ecclesiastici, quasi congiunti a nostro danno, tentano tutti i modi di far in maniera che V.M. rimanga nel regno di Napoli senza autorità per difendersi contro i ribelli, senza giurisdizione per poter governare i suoi vassalli, senza patrimonio né proprio né de suoi sudditi, e senza braccio da poter liberarsi da tante violenze che se l'inferiscono alla giornata. In questo stato così deplorabile ritrovasi il regno di Napoli ed in queste angustie ristretto chi ha il peso di governarlo »⁵⁵.

L'impegno di Fraggianni presso la Delegazione si dispiegò nel tentativo di coniugare la teoria giurisdizionalistica con una gestione ragionevolmente politica dell'istituto. Le naturali doti diplomatiche gli permisero di agire senza mai dar luogo ad aperte reazioni, ma la sua difesa della sovranità statale fu nella sostanza così energica che Antonio Genovesi non seppe trovare nel definirne la personalità e l'opera una formula più concisa ed appropriata di questa: Fraggianni era per antonomasia il « Delegato della giurisdizione del re

⁵⁴ Cfr. CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, pp. 127 e 136 nt. 7.

⁵⁵ *Idea del governo politico*, cit. *sup.* in nt. 53, p. 335 (cc. 31r. e v. dell'orig. ms.).

contro le intraprese dei preti »⁵⁶. E in realtà non occorrono indagini particolarmente approfondite per individuare nel periodo in cui egli fu titolare dell'ufficio della Delegazione uno dei momenti di maggiore difficoltà per le istituzioni ecclesiastiche. Dopo il 1742 l'azione politica di queste ultime riuscì a tradursi in risultati utili solo grazie ad estenuanti trattative e mediazioni e perciò più faticosamente che in passato. Molti affari di interesse curiale furono ostacolati — come scrisse il nunzio pontificio Gualtieri — « per i soliti principj di questi Legalisti »⁵⁷ e specialmente per « l'effrenata giurisdizione del Delegato » Fraggianni⁵⁸.

Di quei principi la Delegazione rappresentava la difesa ordinaria, l'organo idoneo a convertire il bagaglio ideologico dei togati, in cui convergeva tanto l'anticurialismo quanto il giurisdizionalismo⁵⁹, in decisioni e fatti politici concreti. Il momento si presen-

⁵⁶ A. GENOVESI, *Vita di Antonio Genovese*, in ID., *Autobiografia, lettere e altri scritti*, a c. di Gennaro Savarese, Feltrinelli, Milano 1962, p. 28; sul punto, cfr. VENTURI, *op. cit. sup.* in nt. 6, I, p. 538.

⁵⁷ ASV, *Nunziature*, Nunzio Gualtieri, Napoli 240, 4 ago. 1744, f. 110v.

⁵⁸ Ivi, 17 ott. 1744, ff. 179r. e v. Più volte nella corrispondenza del nunzio le considerazioni generali sullo stato della politica lasciano spazio alle invettive contro l'operato della Delegazione o, comunque, all'interesse specifico per gli « affari giurisdizionali »: cfr. ivi, f. 185r.: « Sempre più crederei necessario di fare con Sua Maestà, e Duca di Salas, venendo costà, la insinuata parte negli altri miei dispacci, specialmente sopra l'abuso esteso, quanto mai dir si possa di questo Delegato della Giurisdizione, mentre secondo la natura, che conosciamo nel Re, positivamente crediamo, che potrà fare buon effetto » (corsivo mio); cfr. pure i ff. 194r. e v., 196r. e v., 202r., 363v.

⁵⁹ Sulla distinzione tra « giurisdizionalismo » e « anticurialismo », cfr. MARINI, *Il Mezzogiorno*, *cit. sup.* in nt. 4, pp. VI, 132-4 e 188-9. Secondo l'A. « anticurialisti » possono dirsi a rigore solo quei « laici nobili » che, tra l'ultimo Seicento e il primo Settecento, si batterono « per un progresso della vita civile e politica del paese », essendo però « attenti prima a sé, come parte sociale e politica, poi attenti al sovrano » e mostrandosi « contrari ai soli caratteri ecclesiastici accentrati nella Curia romana e di là operanti nel Mezzogiorno »; in altre parole la differenza tra 'anticurialismo' e 'giurisdizionalismo' consiste nella difesa della sovranità che, mancando nel primo, caratterizza invece il secondo; per questo motivo i vari principi di Cariati e di Scalea, i duchi di Monteleone e di Laurino vanno distinti « dai Grimaldi, dagli Argento e dai Giannone e dai Fraggianni ». Nel condividere il senso di questa valida distinzione, occorre, tuttavia, puntualizzare che essa non può spingersi fino al punto di negare il fatto che, pur restando ben differenziati i due termini si alimentassero da una stessa corrente ideologica e in definitiva attingessero ad una tradizione comune; sarebbe impensabile, infatti, concepire i successi del giurisdizionalismo settecentesco senza riconnetterli alla spinta anticuriale che restò sempre — con le naturali oscillazioni osservabili in qualsiasi fenomeno sul lungo periodo — mediamente

tava, ancor più che in altre occasioni, favorevole a limitare « l'iniziativa dei preti ». Erano tempi « difficili di critica » cui tutto il clero era esposto⁶⁰. Tempi in cui non era possibile evitare che l'ideologia ministeriale, o il « pagliettismo », come con tono sprezzante veniva indicata negli ambienti curiali, dominasse il progetto politico cui corrispondevano le decisioni pubbliche di maggiore importanza⁶¹. Lo stesso nunzio se ne rese conto appena arrivato a Napoli. Scrivendo alla curia romana usò toni duri ed inequivocabili: « Leviamosi [sic] di testa di aver qui facilità, e perfetta corrispondenza e lo stesso Sig. Arcivescovo mi ha scorato con farmi vedere che nulla vi è da sperare, che l'imbrogli sempre più cresceranno non certamente per insinuazione di Sua Maestà, ma questi nulla serve. Armiamoci di pazienza, ma conviene ancora che mi [si] ajuti almeno per evitare maggior male alla S. Sede [...]. Le cose nostre Ecclesiastiche vanno qua' malissimo »⁶².

Nel portare a termine il suo compito, in una contingenza particolarmente favorevole all'intreccio tra riformismo e anticurialismo⁶³, Fraggianni tenne fermo il principio che l'apparato di governo aveva il diritto-dovere di vigilare sulle attività della Chiesa

viva nel regno durante tutta l'età moderna, dal Concilio di Trento alle vicende repubblicane del 1799; sulla medesima distinzione, cfr. anche A. LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoneiano nel Regno di Napoli - Problemi e bibliografia (1563-1723)*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1974, p. 28; nonché GALASSO, *La parabola*, cit. sup. in nt. 9, p. 167.

⁶⁰ ASV, *Nunziature*, Nunzio Gualtieri, Napoli 240, 4 ago. 1744, f. 110r.

⁶¹ Opportunamente AJELLO, *Potere ministeriale*, cit. sup. in nt. 19, p. 508, fa notare come troppo spesso « si dimentica che la critica ai 'paglietti' risentiva, alle origini, fortemente della sua provenienza dagli ambienti romani e papalini » e che « sarebbe ingiusto dimenticare che dai tribunalisti, dagli avvocati e dai paglietti venne, nella seconda metà del secolo XVIII, la più dura opposizione non solo contro la politica pontificia, ma anche contro la corte bigotta; e quella opposizione tendeva in primo luogo a superare le drastiche preclusioni e chiusure del partito romano nei confronti della migliore cultura italiana e transalpina ».

⁶² ASV, *Nunziature*, Nunzio Gualtieri, Napoli 240, 19 mag. 1744, f. 45v. e 23 mag. 1744, f. 48v. In un precedente passaggio di quest'ultima lettera egli appare ancora più esplicito circa la viscosità che in quel momento caratterizzava i rapporti politici e istituzionali: « Qua' notizie non ne danno, et ognuno sta' riservato nel parlare »: ivi, f. 47v.

⁶³ Considera il lasso temporale tra Giannone e Genovesi come il momento più fecondo per la lotta anticuriale e per le riforme economico-politiche nel regno di Napoli, soprattutto nel senso che le seconde trovarono la loro base ideologico-culturale nella prima, P. VILLANI, *Illuminismo e riforme nel Settecento napoletano*, in « Critica storica », 1/1964, pp. 81-95, spec. p. 84.

nel territorio dello Stato. In ciò l'ex Segretario del Regno restava *in toto* nel solco della tradizionale concezione regalistica che si era sviluppata nel regno di Napoli fin dal medioevo, una teoria politica eminentemente connessa alla struttura del diritto pubblico e all'antica radice della *scientia Juris*⁶⁴.

4. I contenuti processuali: a) l'intervento del Delegato

Il processo giurisdizionale instaurato dinanzi alla Delegazione tra la città e la diocesi di S. Angelo dei Lombardi a partire dal settembre 1743, s'inserisce in una lunga vicenda di scontri tra istituzioni pubbliche e Chiesa locale, così come avveniva, fin dai due

⁶⁴ Sulla tradizione regalistica e anticurialistica nel regno di Napoli, cfr. G. DE THOMASIS, *Introduzione allo studio del diritto pubblico e privato del regno di Napoli*, Tipografia nella Pietà dei Turchini, Napoli 1831, pp. 28-9 e 375, secondo cui fin dai tempi « di Ruggiero, dei due Guglielmi e di Federico II » uno dei principali scopi del diritto e della scienza giuridica napoletana era stato il « conterminare le prerogative delle chiese e degli ecclesiastici, e soprattutto [il] costruire e costituire la monarchia »; A. PANNONE, *Lo Stato borbonico - Saggio di storia del diritto pubblico napoletano dal 1734 al 1799*. I. *Lo Stato e la sua attività amministrativa*, Seeber, Firenze 1924, pp. 29-37; MASTELLONE, *Pensiero politico*, cit. *sup.* in nt. 24, pp. 30 e 59-83, che sottolinea come « l'insistenza sul diritto pubblico e sul diritto naturale », oltre che a « combattere le pretese della curia romana » consentì al ministero « di condurre una politica sociale contro le pretese 'totius baronum coetus' »; Id., *Osservazioni sulle origini seicentesche dell'anticurialismo meridionale*, in « Critica storica », IV, 1/1965, pp. 1-13. Inoltre, G. CATALANO, *Controversie giurisdizionali tra Chiesa e Stato nell'Età di Gregorio XIII e Filippo II*, estratto da « Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo », s. IV, vol. XV, 1954-55, II, Palermo 1955; cenni all'argom. aveva dedicato anche P. LOPEZ, *Riforma cattolica e vita religiosa e culturale a Napoli dalla fine del Cinquecento ai primi del Settecento*, Istituto editoriale del Mezzogiorno, Napoli-Roma s.d. [1964], p. 230 ss. e *passim*; G. GALASSO, *Napoli spagnola dopo Masaniello - Politica Cultura Società*, ESI, Napoli 1972, pp. 419-20, che indica proprio nelle funzioni e nel ruolo della Delegazione della Real Giurisdizione — che « si occupava » delle « controversie di competenza [...] da parte laica » — una delle « basi » della cultura giurisdizionalistica napoletana, che prese le mosse « negli anni dopo la grande peste del 1656 »; sul punto cfr. anche le approfondite pp. 663-8, dedicate al passaggio « dal giurisdizionalismo ad un nuovo pensiero giuridico e filosofico »; l'opera (già comparsa nella collettanea *Storia di Napoli*, cit. *sup.* in nt. 1, VI e VII) è stata poi ripubbl. in 2 voll., Sansoni, Firenze 1982: l'A. ritorna più volte sui problemi connessi alla Delegazione (pp. 91-2, 248 e 445 di quest'ultima ediz.).

secoli precedenti, in tutto il Mezzogiorno italiano⁶⁵. L'incartamento processuale consiste di un fascicolo di considerevole entità comprendente una cinquantina di documenti di vario genere⁶⁶, a partire dalle procure con cui le rispettive parti conferirono mandato ad esperti legali per la conduzione del dibattimento in contraddittorio⁶⁷.

Ricevuta una segnalazione dell'Università, Fraggianni non fece attendere il suo intervento e, dopo aver rivolto al vescovo una dura-diffida a persistere nel comportamento denunciato, provvide all'invio della lettera « ortatoria ». È da questo documento che si evince, ad un primo approccio, la materia del contendere: « È giunto alla notizia di questa Real Delegazione, che Vostra Signoria Illustrissima abbia radunato un Sinodo Diocesano; abbia stabilite molte costituzioni, e pubblicatele, senza ottener prima assenso Reale, non ostante, che la Città se ne fosse formalmente protestata »⁶⁸. Il richiamo alla « protesta » civica indica anzitutto la fonte della *notitia facti* pervenuta al Delegato; nello stesso tempo costituisce un utile elemento per far luce sulle modalità della sua azione e sui limiti di funzionamento della struttura giudiziaria da lui guidata.

Va qui tenuto presente che essendo la Delegazione un organo centrale che non disponeva di propri sottoapparati periferici cui affidare il compito di svolgere indagini e controlli, l'apertura di un'inchiesta era di fatto realizzabile solo quando giungeva al

⁶⁵ Per alcuni precedenti casi di scontro tra autorità ecclesiastica e civile a S. Angelo dei Lombardi, cfr. MASELLA, *La Delegazione*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 246.

⁶⁶ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, primo fsc. del vol., processo n. 212, ff. 1-25.

⁶⁷ Ivi, ff. 1-2 del fsc., rispett. per i mandati dell'università al procuratore Don Michele de Maffej e del vescovo Antonio Manerba al legale Benedetto Lupo; entrambe le parti si dichiararono « legittimamente impediti » di partecipare in via diretta al contraddittorio. In realtà la procura « del sindaco e degli eletti » conteneva anche la segnalazione (la « notitia ») degli « abusi ed inconvenienti che si provano da esso vescovo » soprattutto, anche se non solo, « intorno all'osservanza delle feste », e di conseguenza concludeva con l'invito rivolto al Delegato di « darsi tutti li provvedimenti necessarij ed opportuni contro le censurè fulminate e fulminande da questo [stesso] Monsignor Vescovo ».

⁶⁸ *Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi* (= BM, add. 20643), c. 59r.; cfr. anche ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, proc. n. 212, f. 3 del fsc. (in questa versione il doc. presenta, rispetto all'esemplare londinese, alcune varianti di scarso rilievo sostanziale); infine, *infra*, appendice, lett. A,

« tribunale » delegatizio una segnalazione ' dal basso ' su fatti che determinavano un pregiudizio per la giurisdizione reale. Come accadeva nella prassi di molti organi giudiziari di antico regime, pur disponendo di ampi poteri ispettivi il Delegato era quindi, nella maggior parte dei casi, sostanzialmente impedito ad agire di ufficio. Senza un soggetto — noto o anonimo⁶⁹ — che mettesse in moto la procedura di ricorso, difficilmente il Delegato sarebbe venuto a conoscenza delle situazioni abnormi da reprimere⁷⁰. Occorreva un primo atto (più o meno formale) che lo rendesse partecipe, come *tertium*, dello scontro tra parti diverse, chiamando in causa la sua autorità allo scopo di ripristinare lo *status quo ante*⁷¹.

Tuttavia, ricostituire integralmente — anche sul piano dell'immagine della *respublica* — la sovranità statale compromessa dal comportamento lesivo non sempre si rivelava possibile e solo raramente poteva realizzarsi con effetti immediati e tangibili. Più spesso il primo intervento del Delegato era rivolto ad ottenere altre informazioni sul caso e per questo i provvedimenti iniziali più frequenti miravano ad acquisire prove (richieste di documenti, invito a produrre elementi a discolpa, convocazione anche per interposta per-

⁶⁹ Sul tema delle segnalazioni giudiziarie anonime, capaci di « metter in moto la giustizia », cfr. E. GRENDI, *Lettere orbe - Anonimato e poteri nel Seicento genovese*, Gelka, Palermo 1989, *passim* (la citaz. è a p. 82): l'A. giustamente sostiene che « l'immediatezza comunicativa » dei ricorsi anonimi è « in grado di restituirci la qualità del rapporto fra comunità e stato, fra periferia e centro, fra sudditi e Principe » (pp. 9-10). Va precisato, tuttavia, che, circa l'abbrivo processuale delle cause sottoposte al giudizio del Delegato della Real Giurisdizione, non sono frequenti i casi di memoriali inviati anonimi, assai spesso verificandosi invece il caso di ricorsi redatti e sottoscritti da procuratori, patrocinatori o legali di qualifica eterogenea, per conto degli interessati.

⁷⁰ Insiste a ragione sul valore del « ricorso o, come si diceva, memoriale, di chi si riteneva leso », CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, pp. 122-5.

⁷¹ Ciò spiega, come correttamente sostiene MASELLA, *La Delegazione*, *cit. sup.* in nt. 1, p. 243, perché « alla Real Giurisdizione [...] giungeva solo una minima parte delle controversie giurisdizionali » esistenti nel regno; quel sottobosco di rapporti e di tensioni che formavano lo strato profondo della sociabilità, soprattutto provinciale, di antico regime restava — ed è purtroppo destinato in larga misura a restarvi — inesorabilmente sommerso; non va dimenticato, altresì, « lo stato generale della società napoletana » che dopo il Concilio di Trento era stata profondamente « condizionata dalla Controriforma ». È il caso di aggiungere, tuttavia, che non sono trascurabili al riguardo neppure le difficoltà causate dal meccanismo procedurale vigente nella Delegazione, un meccanismo basato solo sulla ricezione delle « *notitiae* » dall'esterno e impossibilitato a funzionare sulla base di efficaci e rapide iniziative di ufficio.

sona)⁷² o consistevano in ordini sospensivi dei comportamenti oggetto della controversia (decreti di astensione dal compiere un'attività, diffide dal continuare una certa azione)⁷³, o ancora in sommarie disposizioni di ripristino, nei casi di più evidente difformità.

Nella nostra fattispecie, la violazione più grave evidenziata da Fraggianni nell'« ortatoria » riguardava lo sconfinamento di competenza del vescovo che pubblicando senza autorizzazione pubblica le « costituzioni » sinodali aveva invaso la sfera della potestà normativa, spettante unicamente al sovrano che la esercitava delegandola di norma ai suoi ministri (Segreterie di Stato) ed alle magistrature superiori (Real Camera di S. Chiara, e Sommaria per le questioni di carattere finanziario). Il potere legislativo e regolamentare era, com'è facile comprendere in un sistema pervaso dal formalismo e caratterizzato da rapporti in cui la dimensione dell'« apparire » era considerata superiore a quella dell'« essere »⁷⁴, una delle prerogative su cui il ministero togato vigilava con maggiore severità, essendo il potere di « fare le leggi » l'aspetto più facilmente percepibile dalla base sociale della capacità di esercitare il dominio politico. La reazione del Delegato perciò non poteva che sottolineare la gravità del comportamento eversivo del vescovo.

Alla preoccupazione per l'immagine del potere sovrano lesa dalle costituzioni sinodali si aggiungeva, inoltre, il timore per la forza del prelado d'imporre l'esecuzione, approfittando del suo ascendente sui fedeli. Ecco perché la reprimenda del Delegato non poteva limitarsi al solo aspetto della produzione normativa, ma andando al di là delle affermazioni di principio doveva estendersi a quelle ipotesi suscettibili di più agevole e probabile esecuzione: sembra, continuava l'« ortatoria » di Fraggianni, che « fra l'altre costituzioni ve ne sia una che proibisce di lavorare ne giorni festivi; in esecuzione della quale Vostra Signoria Illustrissima si faccia lecito di far scorrere per la campagna i suoi corsori, carcerando gli animali, e dipignando i cit-

⁷² Un es. nell'« ortatoria » di *Niccolò Fraggianni al vescovo di Lucera*, cit. sup. in nt. 32: « Si compiaccia per tanto Vostra Signoria Illustrissima di destinare qui persona che sostenga le di lei veci, affinché io possa sentirla et apparere con ogni accerto la verità de fatti per dover poi adempire al rimanente, che mi ordina Sua Maestà » (corsivo mio).

⁷³ *Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi*, loc. cit. sup. in nt. 68.

⁷⁴ Per una descrizione dei rapporti politico-sociali di antico regime fondati sulla distinzione tra « essere » e « apparire », cfr. S. ZOTTA, *Giovan Francesco De Ponte - Il giurista politico*, Jovene, Napoli 1987, pp. 46-7.

tadini che si rattrovasse nell'atto di fare qualche picciolo lavoro »⁷⁵. Nel ricordare che l'illegittimità delle decretazioni sinodali, a causa del vizio che ne inficiava il procedimento (il mancato « assenso reale »), produceva il conseguente effetto di sottrarre ad esse valore cogente, Fraggianni negava al vescovo il diritto di imporle l'esecuzione e, applicando la procedura di rito, lo invitava a rimettersi agli articoli del sinodo « acciocché si po[tessero] sottoporre agli occhi del Re nostro Padrone »⁷⁶.

La parte finale dell'« ortatoria » era riservata a tre misure cautelative: 1) il provvedimento di sospensiva rafforzato dalla comminatoria di nullità preventiva di tutti gli atti compiuti in spregio ad esso: « Frattanto stia ben avvertita a non dare esecuzione alcuna alle costituzioni sinodali, avendole per nulle, come se non fossero fatte »⁷⁷; 2) il divieto di proseguire le attività illecite, in relazione allo specifico comportamento del vescovo: « Fra l'altro si astenga Vostra Signoria Illustrissima di far girare tutti i suoi cursori per la campagna e per la Città facendo le mentovate sorprese »⁷⁸; 3) la disposizione di *restitutio in integrum*: « Restituire perciò tutti gli animali forse carcerati, ed altri pegni che vi si ritrovassero già fatti »⁷⁹.

⁷⁵ Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi, *loc. cit.* in nt. 68. I « cursori », che formavano una sorta di 'polizia' vescovile con vari incarichi ispettivi, preventivi e repressivi, prestavano servizio presso i « tribunali ecclesiastici delle varie diocesi del Viceregno, e della nunziatura apostolica. Godevano dei privilegi del foro e del canone se chierici, del [solo] foro se laici »; erano inoltre autorizzati « non senza proteste da parte dei secolari, di portare armi ad essi vietate, donde il nome di 'famiglia armata' dei vescovi »: P. SPASATO, *Dati statistici sulla popolazione civile ed ecclesiastica nel viceregno di Napoli tra la prima e la seconda metà del Settecento*, in « Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma », a. VI, nn. 1-2, gen.-dic. 1966, pp. 33-86, spec. p. 41; AJELLO, *Il problema*, *cit. sup.* in nt. 21, pp. 90-3. Sull'attività dei tribunali delle nunziature cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, *cit. sup.* in nt. 20, pp. 161-2.

⁷⁶ Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi, *loc. cit.* in nt. 68.

⁷⁷ *Ibidem.*

⁷⁸ *Ibidem.*

⁷⁹ *Ibidem.*

5. b) *La risposta del vescovo*

Dodici giorni dopo la notifica della lettera di Fraggianni, il 9 ottobre 1743 il vescovo di S. Angelo inviò alla Delegazione la sua risposta⁸⁰. L'interesse di questo documento consiste soprattutto in due fattori: da un lato, sul piano dello studio degli aspetti giuridico-funzionali della Delegazione, mostra gli sviluppi della dialettica tra il Delegato e il soggetto colpito dalla sua diffida nella fase dell'indagine preliminare, facendo emergere così la difficoltà ad applicare nelle situazioni concrete quei principi generali ed astratti che i giuristi di diritto comune vantavano come gli assiomi della loro scienza perfetta. I nessi tra i valori giuridici e le azioni processuali così come si realizzavano in concreto erano solo in teoria rispondenti a parametri di logica consequenzialità. Dall'altro lato, sul piano dell'analisi socio-politica, la reazione del vescovo lascia individuare con sufficiente precisione alcuni dei contesti di socialità più diffusi nel cui ambito si svolgeva la « vita civile » del Mezzogiorno di antico regime.

La strategia difensiva del prelado s'incentrò in buona parte su uno dei canoni più tipici dell'assiologia (non solo giuridica) settecentesca, il concetto di « tradizione »: « Sono riverentemente a rappresentarle che *per antico immemorabile costume nommai interrotto, né in alcun modo contrastato*, i Vescovi miei predecessori in ogn'anno, giusta la disposizione de Sagri Canoni e del Sagro Concilio di Trento han convocato il Clero e Capitoli delle Diocesi, ed unitamente co' Canonici han pubblicato [...] alcune Costituzioni, o siano ordinazioni attinenti alla riforma de costumi, all'Amministrazione de Sacramenti, a promuovere l'onore, e culto Divino, ed altre cose simili, toccanti l'osservanza de Divini Precetti, ond'è, che *di tai Sinodi n'è ripieno questo Archivio Vescovile*, sia quali ve ne sono anche due dati nelle stampe. Or *questo lodevole costume, continuando ancor io, come quello, ch'è tutto uniforme all'antica, e moderna disciplina Ecclesiastica*, ed in tutto corrispondente all'obbligo del Pastorale uffizio, non ho mancato di pubblicare anch'io sì fatte sinodali costituzioni, o siano piuttosto regole per la buona Ecclesiastica disciplina, e per la riforma de costumi,

⁸⁰ *Vescovo di S. Angelo dei Lombardi a Niccolò Fraggianni* (= BM, add. 20643), cc. 60r.-62r.; cfr. anche ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, proc. n. 212, ff. 4-5 del fsc.; infine, *infra*, appendice, lett. B.

siccome sinceramente confesso d'aver fatto anche quest'anno, in cui soltanto ho prescritto, o per dir meglio ho rinnovata l'osservanza delle Feste, e la venerazione de Sagri Tempi, ne cennati precedenti Sinodi prescritta ed inculcata »⁸¹.

Al dovuto rispetto dei « tradizionali costumi » si aggiungeva la sottolineatura circa la limitazione delle costituzioni sinodali al campo pastorale e disciplinare interno al clero. La questione quindi sarebbe stata del tutto irrilevante per la giurisdizione civile in quanto non poteva ravvisarsi alcuna interferenza nel potere legislativo pubblico. Di conseguenza non si era verificata alcuna lesione della sovranità statale. Anzi, le disposizioni del sinodo erano state adottate in conformità « nommeno de Sagri Canoni che delle Leggi Imperiali »⁸². Per mostrar ciò il vescovo non esitava « ubbidendo a cenni » del Delegato a « trasmett[ere] la cennata Sinodo, o sian Costituzioni, onde si sottomettino agl'occhi, e considerazione della Maestà del nostro Re [...], che ravvisandole a tenore delle disposizioni de Sagri Canoni, nommenché delle Leggi civili, ed unicamente indirizzate all'onore, e gloria di Dio, ed alla salute dell'anime, abbia a commendarne la totale osservanza, ed infervorare viepiù il mio zelo a promuovere il Divino culto »⁸³.

⁸¹ Ivi, c. 60r. e v. (corsivi miei).

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Ivi, c. 61r. L'allegato contenente gli atti sinodali è, di fatti, in ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, proc. n. 212, ff. 6-9 del fsc. Si trattava di un lungo *excursus* dottrinale, con citazioni bibliche, brani dei padri della Chiesa e spezzoni di bolle papali e di altre costituzioni di sinodi diocesani — da S. Ambrogio a Tertulliano, da Pio V ad Urbano VIII, da Innocenzo XI agli *Acta ecclesiae mediolanensis* — con cui, « iuxta sacrorum canonum disciplinam », si dimostrava l'assoluta necessità di « santificare i giorni festivi ». In realtà però, al titolo (*De festorum sanctificatione*) non corrispondeva un contenuto del tutto fedele, in quanto nel corso del documento venivano affrontati anche problemi di ordine completamente diverso, come l'immunità locale dei luoghi sacri e il conseguente diritto di confugio, problemi ben mimetizzati dal sottotitolo *De reverentia debita locis sacris*. In sintesi vi si ribadiva l'inveterata dottrina ecclesiastica secondo cui l'arresto e, ancor più, « l'ominis occisio » o la « sanguinis humani effusio » compiuti all'interno delle chiese dagli ufficiali regi o da « birri » autorizzati, costituivano « atrocissimum sacrilegii crimen » e come tali erano colpiti da « excommunicatio perpetua »; stessa sorte anche per chi « aliquem graviter percutere in supradictis locis ». Il documento terminava con un'autentica della cancelleria diocesana redatto con terminologia ambigua, come se si trattasse di un regio placito (« Placet ne vobis responderunt placet »), che invece mancava.

La necessità dell'ossequio alla tradizione, con cui era iniziata la memoria di difesa, veniva poi, con un'abile mossa, trasposta anche sul piano strettamente giuridico-processuale. La controversia sui giorni festivi non era nuova alla Delegazione. Il predecessore di Fraggianni, il marchese Rocca « fin dal mese di ottobre 1736 » era stato messo al corrente dei tentativi del vescovo di S. Angelo d'impedire con la forza il lavoro domenicale ed aveva emesso un provvedimento che si prestava ad un'ambigua lettura: per un verso aveva « insinuato » al capo della diocesi di astenersi da qualsiasi forma di coercizione diretta; per un altro lo aveva autorizzato ad « avvaler[si] con [i] trasgressori dell'armi spirituali »⁸⁴. In pratica, il Manerba si era sentito autorizzato dalla massima autorità statale in tema di giurisdizione a poter « fulminare » le scomuniche. Della qual facoltà aveva fatto, com'era facile aspettarsi, largo uso. In ottemperanza di quell'ordine egli aveva provveduto ad infliggere il maggior « castigo » canonico a tutti coloro che in disprezzo « dell'onor di Dio, e de suoi precetti » erano stati trovati o visti a « trasportare nei giorni più solenni coi bovi e carri, travi, legnami, pietre, ed altri sì fatti materiali, per fabricarsi case, formar molini, erigger baracche, con non picciolo scandalo deg'uomini pii, e dabbene, senzaché vi concorresse veruna necessità »⁸⁵.

Di conseguenza il *petitum* non poteva che vertere sul rispetto del precedente giurisprudenziale. A Fraggianni veniva chiesto, in sostanza, di non distaccarsi da una *decisio in idem* emessa anteriormente, di non dar luogo ad un *révirement*⁸⁶ su una materia tanto delicata in cui ogni provvedimento non in linea con la « tradizione » avrebbe determinato sul piano giuridico una serie di gravi « innovazioni » non prive di riflessi nei rapporti sociali. Il rischio era insomma quello di compromettere il regolare corso della dialettica degli *status*, un argomento cui i togati erano particolarmente

⁸⁴ Vescovo di S. Angelo a Niccolò Fraggianni, cit. *sup.* in nt. 80, c. 61v.; *infra*, appendice, lett. B.

⁸⁵ *Ibidem.*

⁸⁶ Sulle problematiche connesse al valore vincolante riconosciuto al precedente giurisprudenziale, o viceversa alla legittimità del *révirement*, nei grandi tribunali moderni e negli organi giudiziari di diritto comune, G. GORLA, *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparativo)*, in AA.VV., *La formazione storica del Diritto moderno in Europa*, « Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del Diritto », 3 voll., Olschki, Firenze 1977, I, pp. 447-532, spec. pp. 501-12.

sensibili. Il vertice del ministero, infatti, soprattutto negli anni successivi al 1734 — ma già nell'ultimo decennio del vicereame austriaco — aveva dato chiari segnali di voler accentuare l'interesse per gli strati popolari che costituivano del resto uno dei punti di riferimento costante della sua strategia antinobiliare⁸⁷. Facendo leva su questo punto critico, il vescovo di S. Angelo tentava di accreditare la tesi che gli attori processuali non erano rappresentativi (neppure di una minima parte) del corpo sociale. Si trattava solo di « pochi malviventi » spinti « da [l] proprio particolare interesse ». Perciò se ne doveva concludere che l'« abbominevole abuso » era quello di costoro e non l'improprio ricorso del vescovo alla scomunica per l'inosservanza dei divieti festivi. Al termine dello scritto, anzi, il Manerba proponeva una domanda riconvenzionale, « supplicando » Fraggianni di « assister[lo] colla sua autorità, e spalleggiare il [suo] zelo unicamente indirizzato alla gloria di Dio, ed al bene dell'anime »⁸⁸.

Ma le cose non dovevano evolversi molto favorevolmente per la curia benché la sua strategia processuale assumesse forme più incisive e pressanti. Alla lettera di risposta del vescovo faceva seguito, qualche giorno più tardi, una ulteriore comparsa difensiva pronunciata a voce dal suo procuratore inviato di urgenza a Napoli. Nel verbale che venne stilato dai collaboratori di Fraggianni si legge che il difensore volle far presente al Delegato che « tutto-giorno si vede [il] suo principale inquietato e malmenato da filiani di detta diocesi [...] in nome dell'Università della città di S. Angelo, senza però vedersi convocato pubblico parlamento, e deliberazione del pieno corpo di detta città, come tutte le leggi vogliono non men romane che del nostro reame »⁸⁹. In sostanza, all'accusa di aver pubblicato le costituzioni sinodali senza il regio *exequatur*

⁸⁷ Sulla dialettica degli *status* a Napoli nel periodo carolino, cfr. AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, cap. V (pp. 525-40). I rapporti tra gli ordini e le relative strategie politiche nella Napoli moderna sono ora delineate dal medesimo A. in una sintesi inedita (ma che sarà presto pubblicata) dal titolo: *Lo Stato degli Austriaci e dei Borboni - La transizione dalla repubblica dei togati all'assolutismo*. Alcune rilevanti anticipazioni sono contenute nel recente Id., *Il problema storico del Mezzogiorno - L'anomalia socio-istituzionale napoletana dal Cinquecento al Settecento* (corso univ.), Jovene, Napoli 1994.

⁸⁸ *Vescovo di S. Angelo a Niccolò Fraggianni*, cit. *sup.* in nt. 80, c. 62r.; *infra*, appendice, lett. B.

⁸⁹ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, 23 ott. 1743, I, proc. n. 212, f. 10r. del fsc.

il vescovo faceva replicare che neppure l'università aveva rispettato le leggi, avendo assunto la decisione di citarlo in giudizio senza che questa volontà fosse stata espressa nei modi e nelle forme dovute dall'organo competente (il parlamento cittadino). Di conseguenza il legale presentava « istanza e domanda [al Delegato, di] denegarsi ogni udienza o provvidenza da darsi contro detto suo Principale ad istanza de soli odierni governanti della città »⁹⁰.

Il fatto che da parte vescovile si temesse il contraddittorio orale e si preferisse mantenere la causa nei limiti del rito ordinario (esame della sola documentazione scritta) poteva essere indicativo della difficoltà probatoria dei rappresentanti curiali nel confronto diretto. Tuttavia su questo punto il Delegato non poté sottrarsi al rispetto delle forme processuali consuete e dové dar ragione al vescovo, non emettendo l'ordinanza di convocazione delle parti per il dibattimento, così come richiesto dagli avvocati dell'Università.

6. c) Il contromemoriale civico

Il 13 novembre, con « viglietto » del segretario dell'Ecclesiastico Brancone, veniva rimesso al Delegato un lungo memoriale dei « sindici e concittadini di S. Angelo » nel quale dopo aver segnalato diverse irregolarità procedurali nell'espletamento delle indagini e nella notifica delle ortatorie al vescovo⁹¹, ribadivano le precedenti accuse e denunciavano diversi altri « capi di gravami »⁹².

Gli autori dell'« esposto » facevano innanzitutto notare come il prelado pretendeva continuamente di « ingerirsi in cose che non le convengono, et [di] esercitare atti giurisdizionali sopra dei propri fedelissimi vassalli »⁹³. Il tentativo del vescovo di estendere arbitrariamente la propria potestà giurisdizionale invadendo la sfera riservata alle magistrature pubbliche costituiva dunque — non a

⁹⁰ Ivi, f. 10v. del fsc.

⁹¹ Ivi, ff. 13r. e v. del fsc.: in pratica il Manerba, fidando sulla collaborazione del cancelliere dell'udienza provinciale, non si era limitato a ricevere gli ordini del Delegato, ma si era fatto consegnare tutta la documentazione disponibile acquisendo così un indebito vantaggio processuale.

⁹² L'intero documento è riprodotto *infra*, appendice, lett. F.

⁹³ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, proc. n. 212, f. 13v. del fsc.

caso — il perno argomentativo su cui i ricorrenti facevano leva, consapevoli di trovare ascolto incondizionato presso i tribunali centrali. Ciò mostra che non era ignoto, neppure nelle province, che la giurisdizione costituiva il tema più consona agli interessi del ministero togato.

I capi d'accusa elencati in seguito non erano che corollari derivanti da quel postulato iniziale. In sintesi, i difensori della città « rappresentavano » al sovrano: a) che il « sinodo diocesano » convocato dal vescovo era affetto da un insanabile vizio in quanto privo di « Real Benepiacito » e pertanto era stato considerato « nullo » da « parte de cittadini tutti »; noncurante di ciò il Manerba aveva posto immediatamente in esecuzione le costituzioni sinodali procedendo alle « affissioni dei cedoloni » di scomunica contro coloro che non le osservavano; b) che sulla base di quelle disposizioni sinodali nulle, egli aveva ordinato ai « suoi cursori armati » di battere le campagne in una serrata e asfissiante vigilanza dei « sudditi laici li quali si ritrovassero a fare nelli giorni festivi qualche picciola opera manuale »; c) che la prova più lampante « che esso vescovo altra mira non ha[veva] se non di esercitare atti giurisdizionali contro de supplicanti » consisteva nella prassi di procedere « al gastigo de suoi sudditi senza potersi sapere se vi sia processo, che cosa questo contenga, e quali siano li delitti, mà ricourendo [sic] una tal operazione con il specioso titolo di informata coscienza, si studia[va] introdurre in quella diocesi il Santo Ufficio, tanto alla vostra real clemenza, ed à questo Regno odioso »⁹⁴; d) « che il medesimo ingerito si e[ra] negli affari dell'università forzando quei amministratori à spendere il denaro à suo piacere come pure in intromesso s'e[ra] nella amministrazione di diverse cappellanie laicali, et in particolare delle rendite dell'ospedale, facendo sì che il denaro andasse in di lui potere, e che si facessero rilasci grandiosi a' debitori suoi dipendenti, o che si desse

⁹⁴ Insiste sui tentativi striscianti e « clandestini » di introdurre l'Inquisizione di « rito spagnolo » nelle province del regno, MASELLA, *La Delegazione*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 240, che individua in tale prassi una delle maggiori fonti delle dispute giurisdizionali dinanzi al Delegato. Sui ripetuti tentativi dei rappresentanti pontifici per introdurre nel regno l'Inquisizione, cfr. AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 649. Per le distinzioni tra i diversi tipi di tribunali inquisitoriali, resta utile, L. AMABILE, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, 2 voll., Lapi, Città di Castello 1892, I, pp. 39-40 e *passim*, che metteva in luce l'arbitraria estensione (frequente anche nelle province) della procedura del S. Ufficio dalle cause ecclesiastiche a quelle « civili » (II, p. 8).

in prestito a' chi egli desiderasse, ancorché per detti luoghi pii non vi fosse alcuna cautela, mà disponendo del detto denaro come cosa sua propria senza il consenso, et intervento de Governatori ha[veva] messo, e mette[va] tuttavia le mani in quella messe che non e[ra] sua; poiché non essendo li medesimi ad esso soggetti, né pure à riguardo della visione de conti, si ve[deva]no al presente forzati [ad] aderire alle di lui voglie per il timore di scomunica, et altre pene, e ced[eva]no al proprio iusso che giamai gl'e[ra] stato contrastato »⁹⁵.

Per rimarcare la gravità dei temi oggetto della causa gli estensori del memoriale invitavano infme Fraggianni a recarsi sul posto — cosa del tutto abnorme nel processo delegatizio — per accertare personalmente lo stato dei fatti, segno questo sia dell'importanza delle questioni trattate sia della sicurezza che caratterizzava la posizione processuale dei ricorrenti. Pur di ottenere la presenza del « Ministro Delegato » questi ultimi si dichiaravano disposti « quando anche fusse necessario » a rimborsarlo delle spese, « non essendo questo negozio dà disimpegnarsi da' subalterni »⁹⁶. L'istruttoria non doveva insomma essere compiuta secondo la prassi di affidare le indagini a collaboratori scelti dal Delegato, ma in prima persona da quest'ultimo⁹⁷.

Dopo l'acquisizione di diversi atti testimoniali inviati dalla città⁹⁸, il Delegato ricevè, con un « viglietto » della segreteria dell'Ecclesiastico datato 18 dicembre 1743⁹⁹, la contromemoria del vescovo¹⁰⁰. In essa il Manerba ribadiva gli argomenti difensivi già

⁹⁵ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, 23 ott. 1743, I, proc. n. 212, ff. 13v.-14v. del fsc.

⁹⁶ Ivi, f. 13v.

⁹⁷ Di norma era appunto questa la procedura adottata: il Delegato ordinava l'acquisizione delle prove e delle informazioni istruttorie a soggetti individuati tra coloro che operavano nel luogo dove le indagini dovevano svolgersi; in genere si trattava di ufficiali con funzioni giuridiche minori (avvocati fiscali, mastrodatti, notai).

⁹⁸ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, 23 ott. 1743, I, proc. n. 212, ff. 17r.-19r. del fsc.; si tratta di due informative in cui diversi testimoni descrivevano come il vescovo avesse disposto la lettura delle costituzioni sinodali durante la messa domenicale, pretendendo che i fedeli le approvassero per poter accedere ai sacramenti; e di un foglio di lumi in cui si insisteva sulle « parole ingiuriose » e sulle minacce fisiche che venivano continuamente e « pubblicamente » rivolte ai rappresentanti cittadini da parte del Manerba, del suo vicario e degli altri cursori della mensa vescovile.

⁹⁹ Ivi, ff. 20r.-21r. del fsc.

¹⁰⁰ Ivi, ff. 22r.-23v. del fsc.; la data posta in calce al documento è il

esposti, restringendo però la giustificazione del suo comportamento al solo problema « pastorale » riguardante la scarsa frequenza dei fedeli della sua diocesi alle funzioni religiose festive e dichiarando perciò di volersi « avvalere » delle sole « pene spirituali »¹⁰¹, « facendo flagellum de funiculo »¹⁰² e senza pregiudizio della giurisdizione reale¹⁰³.

A seguito della lettura di questi documenti probabilmente Fraggianni si rese conto che la vertenza affondava le sue radici in situazioni che non si esaurivano affatto nelle schermaglie degli ultimi tempi e che perciò neppure la convocazione *ad personam* avrebbe sortito l'auspicabile approfondimento dei fatti. In realtà lo scontro tra il vescovo e il Delegato sulla vicenda relativa alle costituzioni sinodali s'innestava su un complesso sottofondo conflittuale dei rapporti tra la diocesi e la città e soprattutto sui cospicui interessi economici e geopolitici che vi erano connessi. Da altri documenti processuali, di differente ordine, emerge che tra il maggio e l'ottobre del 1743 la diocesi di S. Angelo venne a trovarsi ripetutamente al centro di furibonde dispute giudiziarie su questioni connesse all'amministrazione finanziaria di varie entità giuridiche tanto ecclesiastiche quanto laiche.

In primo luogo una violenta controversia in tema di « subastazioni delle censuazioni, o siano concessioni enfiteutiche di beni ecclesiastici, o d'altre alienazioni de luoghi pii » (nella fattispecie si trattava di latifondi di proprietà della curia) aveva scosso l'intera università determinando una clamorosa lite giudiziaria, che pure era finita dinanzi al Delegato per « doversi accertare » se la competenza del giudizio appartenesse al « vescovil palazzo » oppure alla « corte laicale »¹⁰⁴. In quell'occasione il vescovo aveva fatto presente a

17 nov. 1743 (ciò significa che Fraggianni poté leggerlo solo un mese dopo la sua redazione).

¹⁰¹ Ivi, f. 22r. del fsc.

¹⁰² Ivi, f. 23v. del fsc.

¹⁰³ Le dispute sulle festività non erano nuove alla Delegazione della Real Giurisdizione; già nella prima metà del Seicento esse costituivano uno spinoso problema giuridico e politico che dava luogo ad una gran quantità di « altercazioni » e di controversie giudiziarie che inevitabilmente finivano sul tavolo del Delegato: sul punto cfr. MASELLA, *La Delegazione*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 243.

¹⁰⁴ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 808, rispettz. memoriale di Tomaso e Geriaco Venezia, II (manca la data); memoria difensiva del vescovo di S. Angelo, 15 ott. 1743, III. Sulle concessioni enfiteutiche nel diritto comune meridionale, cfr. J. SORGE, *Jurisprudentia forensis*, t. 2 De

Fraggianni che « l'antico non interrotto solito non è già per li mastrodatti [ossia l'amministrazione giudiziaria laica]; mà bensì a favore di questa mia Curia »¹⁰⁵, determinando così una turbolenta reazione da parte degli eletti della città.

Nello stesso periodo un altro delicato caso, introdotto con un ricorso di alcuni religiosi, investì la diocesi e il suo capo, accusato di essersi « intruso a pigliare i conti di [alcune] cappelle meramente dichiarate laicali senza niuno titolo »¹⁰⁶.

contractibus inter vivos, caput XXXIV, pp. 433-57 e Id., *Enucleationes casuum forensium sive additamenta*, t. 2 *Complectens materias de contractibus inter vivos*, caput XXXIV, pp. 230-4, entrambi Typis Januarii et Vincentii Mutio, Neapoli rispettz. 1740 e 1756, (= BFGN, V Pa 10-11). Sul tema delle concessioni di terre da parte delle autorità diocesane, cfr. E. FAVARA, *Enfiteusi* e G. FORCHIELLI, *Enfiteusi ecclesiastica*, entrambi in « Nov. Dig. It. », VI, Utet, Torino 1960, rispettz. pp. 538-53 e 553-8, dove è però evidente la tendenza a collegare *per saltum* la storia medievale dell'istituto alle vicende post-rivoluzionarie ed ottocentesche, oltrepassando a piè pari l'epoca moderna; P. VACCARI, *Enfiteusi (storia)* e S. LANDOLFI, *Enfiteusi ecclesiastica*, entrambi in EdD, XIV, Giuffrè, Milano 1965, rispettz. pp. 915-20 (spec. il par. 3) e 957-60 e bibl. ivi. cit.; sulla storia dell'istituto in generale, cfr., inoltre, R. TRIFONE, *Enfiteusi*, estr. da AA.VV., *Enciclopedia forense*, III, Vallardi, Milano s.d. [1958], spec. il paragr. 1, pp. 1-2 col. II, secondo cui dal Cinquecento in poi « sulla sorte dell'enfiteusi influì molto il suo avvicinamento al feudo » in quanto comune ad entrambi era « la divisione del dominio »; l'A. pone giustamente l'accento anche sul fatto che uno degli obblighi più avvilenti dell'enfiteuta era di essere tenuto « all'ossequio verso il proprietario », ed è facile immaginare a qual punto questo ossequio si estendesse nel caso in cui il concedente fosse un'autorità ecclesiastica; di qui la particolare attenzione dedicata all'istituto dai giurisdizionalisti e dai riformatori settecenteschi, come pure l'importanza politica che acquisivano i relativi processi dinanzi al Delegato della Real Giurisdizione. Per gli aspetti teorici relativi alle situazioni enfiteutiche intese come *quasi-dominium*, cfr. P. GROSSI, *La categoria del dominio utile e gli homines novi del quadrivio cinquecentesco*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », n. 19, 1990, pp. 2090-42, ora in Id., *Il dominio e le cose - Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 256-7 e *passim*.

¹⁰⁵ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 808, memoria difensiva del vescovo di S. Angelo, cit. *sup.* in nt. 104: « Ogni dritto — proseguiva il vescovo fornendo la giustificazione legale alla sua tesi — richiede che le subastazioni si facciano da chi dee decretare sull'istesse subastazioni, dichiarare se l'è utile ed espediente il farsi le divisate alienazioni, ed interporre sulle medesime l'assenso; ciocché inconcussamente vedesi tutto di praticare in tutte le corti ecclesiastiche del Regno ».

¹⁰⁶ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, memoriale dei fratelli di S. Antonio da Padua et al. di Bisaccia spedito con « viglietto » della Segreteria dell'Ecclesiastico il 7 mag. 1743, visionato dalla Delegazione il 26 set. 1743, I, proc. n. 216.

Del resto, nemmeno nel memoriale delle rappresentanze civiche analizzato poc'anzi mancavano rilievi che costituiscono *ex post* un ampio riscontro degli interessi finanziari e territoriali sottesi all'intero coacervo delle schermaglie processuali tra diocesi e università: « Il solo desiderio del vescovo Manerba — avevano scritto i rappresentanti cittadini — è di rendere la di lui menza opulenta quanto più puote [...]. Quantunque uno sia il corpo che dassi da qualche luogo pio od enfiteusi, sub unica censuazione, pure tanti esigge li diritti, quanti sono i coloni che lo coltivano [...]. E pure tutto ciò non potrebbe inferirsi a sommo carico se non si toccasse con mani tutto, sì che il desiderio d'impinguare il suo erario le fa transiggere in denaro diverse pene corporali con le quali dovrebbero li di lui sudditi [essere] gastigati »¹⁰⁷.

Ciò che costituiva, insomma, il nerbo della denuncia civica non era solo l'illegittimo comportamento adottato dal vescovo. Il vero e più lontano obiettivo dell'invettiva era una logica determinata e precisa che rinviava a quella specifica forma di volontà di potenza fondata sul circolo chiuso danaro-potere-danaro, che caratterizzava in larga misura i rapporti sociogiuridici effettivi e di cui spesso le autorità ecclesiastiche erano incontrastabili regine. Il legame tra impedimenti all'agire economico e precetti morali costituiva il cemento del sistema assiologico-pratico dell'antico regime, tanto che la parte più agguerrita e critica del pensiero moderno dovè porsi come traguardo prioritario e immediato la liquidazione dei presupposti teoretici che erano alla base della morale imperante¹⁰⁸.

Non a caso il richiamo agli insormontabili « valori cristiani » da parte del vescovo comportava la « proibizione a' poveri cittadini [di] contrattare in città ne giorni festivi », con la conseguenza, in una zona ad economia prevalentemente agricola, dove, per la caratteristica assiduità diuturna del lavoro svolto dai « fatigatori di campagna », agli scambi non poteva dedicarsi altro tempo che i

¹⁰⁷ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, 13 nov. 1743, I, proc. n. 212, f. 14r. del fsc.

¹⁰⁸ Cfr. A. O. HIRSCHMAN, *The Passions and the Interests - Political Arguments for Capitalism before its Triumph*, Princeton Univ. Press, Princeton (N.J.) 1977, tr. it. *Le passioni e gli interessi - Argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo*, Feltrinelli, Milano 1990 (1ª ed. 1979); per la situazione nel regno di Napoli, R. AJELLO, *Nota introduttiva* (su Carlo Antonio Broggia), in AA.VV., *Dal Muratori al Cesarotti - Politici ed economisti del primo Settecento*, vol. V, Ricciardi, Milano-Napoli 1978, pp. 971-1034.

giorni non lavorativi, di « ritardare il commercio »¹⁰⁹ e con esso la circolazione e la diffusione della ricchezza complessiva.

Sul piano sociale — secondo la versione dei rappresentanti civili, inclini ad un' enfasi tipicamente barocca — l'impatto dell'irrigidimento vescovile era stato terribile: per effetto del « timore delle scomuniche » fulminate dal Manerba e delle pene « che ogni giorno dal medesimo s'infligg[eva]no », era smisuratamente cresciuto il numero dei contadini in stato di miseria e una quantità di « questi se ne [era]no quasi morti per la fame »¹¹⁰.

7. d) *La ripresa dello scontro*

Con l'ultima ortatoria di Fraggianni, nella quale il Delegato aveva ordinato al vescovo « che non avesse proceduto a formar Sinodi Diocesani, senza precedente Real permesso »¹¹¹, si chiuse la prima e più tormentata fase del processo. Sembrò, infatti, che a seguito dei provvedimenti delegatizi la situazione avesse raggiunto un suo stato di equilibrio e di sostanziale quiete. Il flusso di documenti processuali, che fino a quel momento erano pervenuti in misura consistente presso la Delegazione, s'interruppe e per due anni non giunse agli uffici del « tribunale » alcuna eco delle vicende di S. Angelo.

Ma il fuoco non si era spento e continuava a covare sotto cenere. Il 28 settembre 1745 il notaio cittadino Donato D'Amelio e suo fratello inviarono a Fraggianni un ricorso in cui esponevano « come non ostantecché sin da due anni or sono, con ordine di Vostra Signoria Illustrissima fusse stato insinuato à Monsignor Manerba vescovo di detta città di dover trasmettere nella Regal Giurisdizione tutti li sinodi fatti sino all'ora, e che in avvenire non avesse proceduto à farne degl'altri senza il Regal beneplacito, in questo corrente anno [...] il detto vescovo non facendo conto veruno delle suddette veneratissime insinuazioni di V. S. Ill.ma si hà fatto lecito pubblicare un'altro [sic] sinodo, nel quale hà fatto molte

¹⁰⁹ ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, proc. n. 212, ff. 15r. e v. del fsc.

¹¹⁰ *Ibidem*. Sull'abuso dello strumento della scomunica che « veniva inflitta a tutti i ceti sociali del regno [...] coinvolgendo nel timore tutta la popolazione », cfr. MASELLA, *La Delegazione*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 242.

¹¹¹ *Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi* (= BM, add. 20643), c. 63r.; cfr. *infra*, appendice, lett. C.

leggi à suo tale rolo per sustenere il suo proprio privato fine, e non già il bene publico, e per tenere sotto questo pretesto soggetti e carichi di mille obbligazioni non meno li ecclesiastici indebitamente che li secolari indirettamente »¹¹².

Fin qui la « notitia » non conteneva elementi nuovi. Si trattava solo della reiterazione da parte del vescovo del comportamento precedente, già dichiarato illecito dai provvedimenti di Fraggianni. Tuttavia, alla recidiva si aggiungeva ora una nuova e più grave azione illegittima: « Nel medesimo sinodo hà egli-specialmente [...] levata la licenza, e suspesa la facultà ad ogn'uno di tener Scuola di grammatica senza il suo permesso, locché si è fatto [...] non solamente [in] pregiudizio al bene publico [...] ma ancora [...] in positivo disprezzo all'ordini di V.S. Ill.ma [...] ed in disprezzo ancora delle leggi generali del Regno, nelle quali stà disposto che simili licenze di tener Scola non spettano di concedersi dalli vescovi, mà à Sua Maestà, spettando solamente alli vescovi la licenza del Catechismo »¹¹³. Pertanto si chiedeva al Delegato di « prendere li economici espedienti che sembreranno opportuni »¹¹⁴.

Il giorno stesso dell'arrivo del ricorso, Fraggianni spedì al vescovo un'« osservatoria » dai toni duri in cui, sulla base della segnalazione ricevuta dai D'Amelio, gli « insinuò » non solo di « rimetter[gli] immediatamente » gli atti del nuovo sinodo « per vedere se vi e[ra] interesse della Giurisdizione », ma anche di sospendere ogni attività in applicazione di quelli. « Frattanto stia bene avvertita — chiudeva la lettera — a non dare esecuzione alle costituzioni sinodali avendole per nulle, come se non fossero fatte, con astenersi per l'avvenire d'inoltrarsi a simili atti senza Real permesso; altrimenti io mi vedrò nell'obbligo di farne rappresentanza alla Maestà Sua per l'uso degli economici espedienti »¹¹⁵.

La stessa minaccia il Delegato fu costretto a ripetere un mese più tardi, quando spedì al Manerba una seconda « osservatoria » dedicata specificamente al problema dell'insegnamento privato: « No-

¹¹² ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, proc. n. 212, f. 24r. del fsc.

¹¹³ Ivi, ff. 24r. e v. del fsc.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi, cit. *sup.* in nt. 111, c. 63r.; cfr. *infra*, appendice, lett. C. Le medesime parole compaiono come formula del provvedimento decisivo di urgenza, scritto in calce al ricorso D'Amelio: cfr. ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, 28 set. 1745, I, proc. n. 212, f. 24v. del fsc.

tar Donato d'Amelio di cotesta Città mi rappresenta che la Curia di Vostra Signoria Illustrissima con minacce di scomuniche vuole proibirli [di] insegnare pubblicamente la Grammatica alli Giovani di cotesta Città, la quale lo ha eletto per tal mestiere, col motivo di non aver egli per l'esercizio di tale impiego avuta la di Lei precedente licenza, ed approvazione »¹¹⁶.

La questione delle scuole private era, com'è noto, uno dei punti cardini (e perciò anche più controversi) della strategia politica del ministero togato. Contrariamente a quanto la storiografia più diffusa è venuta elaborando su questo punto, va tenuto presente — anche alla luce del documento esaminato¹¹⁷ — che malgrado dopo il 1734 la regolamentazione degli studi privati divenisse « sempre più restrittiva », ciò avvenne perché realizzare un insegnamento (anche para-ufficiale) svincolato dal monopolio imposto dal predominio ecclesiastico¹¹⁸ — in special modo gesuitico — sulle scuole, non poteva che passare in primo luogo per un più attento e minuzioso riordino della produzione legislativa in questo campo¹¹⁹.

Il tema della formazione giovanile restava comunque uno degli aspetti più vicini alla sensibilità e all'ideologia classica dei giuristi di antico regime. Lo dimostrano il numero e l'entità delle controversie che sorgevano in materia dando luogo a vicende giudiziarie che finivano sempre per investire la giurisdizione dei grandi tribunali e in modo particolare la Delegazione¹²⁰. L'argomento suscitava reazioni di tale portata che in un episodio di qual-

¹¹⁶ Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi (= BM, add. 20643), 29 ott. 1745, c. 65r.; cfr. *infra*, appendice, lett. D.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ Sul tema dell'istruzione pubblica intesa in generale negli Stati europei settecenteschi come argine al monopolio ecclesiastico-gesuitico, cfr. G. RICUPERATI, *Il pensiero politico degli illuministi*, in AA.VV., *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, a c. di L. Firpo, IV, 2, Utet, Torino 1975, pp. 350-3.

¹¹⁹ Cfr. PANNONE, *op. cit. sup.* in nt. 64, pp. 276-91, che descrive alcuni degli aspetti più rilevanti, dal punto di vista della regolamentazione giuridica, dell'« ordinamento » degli studi nel regno borbonico (sullo specifico argom. delle scuole private, p. 289).

¹²⁰ Sul punto cfr. l'episodio del nunzio che nel 1725 si era scagliato contro l'insegnamento delle scuole private imbattendosi però nella strenua difesa del Collaterale guidato in quella vicenda dal Segretario del Regno Fraggianni, nel mio *La Segreteria*, cit. *sup.* in nt. 2, pp. 286-8; sul tema dell'insegnamento nella Napoli carolina, cospicui cenni in AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, pp. 597-600.

che anno prima il mondo cattolico aveva fatto blocco costringendo a schierarsi con gli oppositori delle scuole private persino un intellettuale moderato come Celestino Galiani, che, poco dopo eletto Cappellano Maggiore nel 1732, si era visto costretto a proibire « con rigoroso editto [...] tutte le scuole private, all'infuori di quelle di grammatica »¹²¹. Proprio su quest'ultimo spiraglio si erano appuntate le speranze di coloro che non volevano rinunciare a diffondere le nuove idee e comunque di quanti non si rassegnavano a subire passivamente l'influenza ecclesiastica nell'insegnamento pubblico.

In relazione a ciò è comprensibile come sulla base dei soli dati forniti dai ricorrenti — fatti ritenuti sufficientemente gravi per giustificare un provvedimento repressivo immediato — Fraggianni emise l'ordine delegatizio: « Ho stimato bene — scrisse al vescovo — d'insinuare a Vostra Signoria Illustrissima, che sicome molto strana sarebbe la pretenzione di richiedersi detta licenza ed approvazione per esercitarsi dette cariche, affatto aliene da qualunque Sagro ministero, e specialmente in persona di laici, come si è il ricorrente, così possa ella contentarsi di non dare per detta causa passo alcuno contro di lui, e far desistere affatto dall'ingerirsi la sua Curia in dette temporali e profane pendenze, in cui niente ha che vedere la potestà Ecclesiastica »¹²².

A quest'ultima rispose — il giorno successivo alla notifica — il vescovo con una sua missiva che costituisce l'ultimo documento del processo. Se in questa lettera risulta evidente la differenza di tono (molto attutito) rispetto ai precedenti atti inviati a propria difesa, non può passare inosservato il contenuto elusivo rispetto alla questione dell'insegnamento. Di questo tema il vescovo non fece parola, segno che la reprimenda del Delegato aveva in pieno ottenuto il suo scopo. Probabilmente consigliato dal nunzio, che ben conosceva quale vespaio sollevavano simili vertenze nell'ambito del ceto giuridico-ministeriale, il vescovo preferì soprassedere e incentrare tutta la sua difesa sulla questione del sinodo. Qui risultava più agevole presentarsi come nient'altro che uno scrupoloso osservante di una « inveterata » tradizione popolare « nommai per alcun tem-

¹²¹ Lettera di Celestino Galiani pubbl. da P. ZAMBELLI, *Prime iniziative di un Cappellano Maggiore - Una lettera inedita di Celestino Galiani*, in « Boll. del Centro di St. Vichiani », VII, 1977, pp. 113-21, spec. p. 119.

¹²² Niccolò Fraggianni al vescovo di S. Angelo dei Lombardi, cit. *sup.* in nt. 116, 29 ott. 1745, c. 65r.; cfr. *infra*, appendice, lett. D.

po interrotta »¹²³; come il « Pastor bonus [che] rivede e riconosce le sue Pecorelle, e queste riconoscono il proprio Pastore, ed odono la di lui voce »¹²⁴. Era in occasione di una celebrazione liturgica che si era proceduto alla convocazione di tutto il clero diocesano ed il vescovo aveva pensato di dar luogo alla pubblicazione dell'« editto, che contene[va] alcune Regole Canoniche atte, e proprie, o a togliere dalla sua gregge l'insani abusi, o a mantenere la buona, e retta osservanza della Disciplina Ecclesiastica, e la purità della Cristiana Cattolica Religione »¹²⁵. Si trattava, insomma, solo di un atto che aveva « rinnovato quelle cose già prescritte con altro editto generale concernenti al buon regolamento de miei Ecclesiastici uniformemente alle disposizioni de Sagri Canon, ed al diritto comune, senza minima lesione de Reggi dritti »¹²⁶. Il sinodo « non conteneva se non Regole Canoniche attinenti alla buona guida della mia Gregge ed in nulla pregiudiziali alla Regia Giurisdizione »¹²⁷. « In questo principalmente consiste[va] l'impiego e ministero del vescovo ». E perciò, come aveva già deciso a suo tempo il marchese Rocca, era necessario « che seguitassi a fare l'uffizio mio »¹²⁸.

8. Il valore politico di un processo giurisdizionale

Il processo qui ricostruito fu uno dei primi casi in cui Fraggianni Delegato si trovò a dover giudicare su fatti che, ben al di là della mera lite tra le parti, investivano questioni di rilevanza generale. Temi come l'usurpazione del potere legislativo, l'insegnamento nelle scuole private, lo sviluppo del commercio nel Regno, l'introduzione del S. Ufficio, non potevano essere considerati alla stregua di una decisione giudiziaria comune. La posta in gioco non era qui di puro ordine giuridico, ma prevalentemente politico. Ad essere coinvolti non erano solo gli interessi particolari dei soggetti della

¹²³ *Vescovo di S. Angelo dei Lombardi a Niccolò Fraggianni* (= BM, add. 20643), 30 ott. 1743, cc. 67r. e v.; cfr. *infra*, appendice, lett. E. La medesima scrittura, con scarse varianti di forma, in ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 810, I, proc. n. 212, ff. 25r. e v. del fsc.

¹²⁴ *Ibidem.*

¹²⁵ *Ibidem.*

¹²⁶ *Ibidem.*

¹²⁷ *Ibidem.*

¹²⁸ *Ibidem.*

causa, bensì l'interesse pubblico e la struttura effettiva delle relazioni sociali.

Nonostante la prassi delle lettere ortatorie sia considerata come l'attività se non principale di certo più numerosa del Delegato della Real Giurisdizione, poco si conosceva finora del contenuto politico di questi documenti. Stante la funzione sempre analoga da essi assolta si è teso finora a considerarli come degli atti ripetitivi, stilati quasi in serie, il cui scopo era più quello di far « sentire » ai destinatari l'attenzione dei poteri centrali per le tematiche connesse all'esercizio della giurisdizione che di porre in termini giuridici corpose questioni d'interesse generale¹²⁹.

È proprio quest'ultimo aspetto, invece, a caratterizzare i documenti processuali della controversia tra la città e la diocesi di S. Angelo dei Lombardi. La corrispondenza ortatoria fraggianniana, le memorie prodotte dai legali dell'Università, le risposte vescovili, non furono solo degli atti procedurali legati ad una remota provincia del regno. Quel processo, infatti, si celebrò in un periodo di grandi mutamenti politico-costituzionali. Era in pieno svolgimento la fase di transizione che condusse dal cauto ottimismo suscitato dalla politica riformista montealegrina al « meriggio del tempo eroico » e all'ascesa di Tanucci ai massimi vertici dell'ammini-

¹²⁹ Tale luogo comune si è protratto a lungo anche per la scarsità dei materiali archivistici riguardanti la corrispondenza ortatoria ed osservatoria del Delegato; come informano TRINCHERA e CARUSO, *opp. citt. sup.* in nt. 1, rispettt. pp. 411 e 128, la serie di scritture di ASN che raccoglie in fascicoli « le lettere che si spedivano dal Delegato ai Vescovi, o ad altre persone ecclesiastiche, ovvero ad autorità regie, per ragione del suo ufficio [...] comincia [solo] dal 1780 ». Naturalmente entrambi gli AA. si riferivano alla serie di « hortatoriae » raccolte ed ordinate in fasci *ad hoc*, restando salva la possibilità che alcune di queste lettere si trovino sparse nei volumi o nei fasci che raccolgono le altre scritture dell'ufficio (Processi, Congregazioni, Regi Placiti, Consulte e Dispacci); tuttavia è bene tener presente che tra le lettere sparse nei fondi processuali piuttosto rare sono quelle contenenti questioni di respiro più vasto della mera contingenza processuale; per un es-tipo di « hortatoria » reperibile nel fondo processi che testimonia della *routine* giudiziaria della Delegazione, cfr. la lettera di Fraggianni al vescovo di Guardia Alfiera, 2 apr. 1743, in ASN, DRG, Processi, II sottoserie, vol. 803, proc. n. 80, tra I e II: il tono di documenti come questo è a mezza strada tra formale e informale; lungi dal disquisire su complesse questioni di rilevanza politica il Delegato preferiva, in simili casi, attuare un'utile opera di mediazione mirante a chiudere il processo, lasciando « alla prudenza e alla religiosità » dell'autorità ecclesiastica il porre « dovuto riparo » alla controversia sorta con i cittadini.

strazione statale¹³⁰. Era il momento in cui le teorie politiche costituzionalistiche, che in quegli anni sulla scorta del dibattito parlamentare francese iniziavano ad assumere una forma precisa ed una rigorosa sistemazione dottrinale¹³¹, emergevano come pensiero dominante anche in seno alla magistratura napoletana¹³², secondo una tendenza che è stata registrata anche in altre realtà italiane¹³³.

In quel delicato passaggio se da un lato l'influenza transalpina non mancò di farsi sentire sullo stato dei rapporti tra potere civile e autorità ecclesiastica¹³⁴, dall'altro le particolari condizioni storico-

¹³⁰ Cfr. AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, in part. i capp. VIII e IX.

¹³¹ Cfr. CAPURSO *op. cit. sup.* in nt. 4, *passim*. Il tema del costituzionalismo di antico regime nelle dottrine giuspubblicistiche dei *robins* transalpini è oggetto di una nostra approfondita indagine in corso. Restano validi strumenti C. H. McILWAIN, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Ithaca, New York 1940, tr. it. a c. di V. de Caprariis, *Costituzionalismo antico e moderno*, Neri Pozza, Venezia 1956, pp. 11-31 e 136-60; F. DIAZ, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Einaudi, Torino 1962, pp. 56-64, 428-40 e *passim*; A. COCATRE-ZILGIEN, *Les doctrines politiques des milieux parlementaires dans la seconde moitié du XVIII^e siècle ou les avocats dans la bataille idéologique prérévolutionnaire*, in « *Annales de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de Lille* », 1963, pp. 29-154. P. ALATRI, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del '700*, Laterza, Bari 1977; R. DESCIMON, A. GUERY, *Un Etat des temps modernes?*, in AA.VV., *Histoire de la France*, dir. da A. Burguière e J. Revel, II, a c. di J. Le Goff, Seuil, Paris 1989, pp. 183-356.

¹³² Per l'influenza della teoria delle *lois fondamentales* elaborata dal *milieu parlementaire* sull'ideologia del ceto giudiziario napoletano, cfr. AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, pp. 534, 604-5, 646 e 678, dalla cui tesi può inferirsi che l'ideologia costituzionalistica fu la reazione del ministero togato alla « crescita della presenza » delle « Reali Persone », a partire dall'estate del 1742, negli equilibri politici. Sugli sviluppi del costituzionalismo, cfr. R. AJELLO, *I filosofi e la regina - Il governo delle due Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, in « *Riv. Stor. It.* », CIII, fasc. II e III, 1991, pp. 672-6; ID., *Crisi del feudalesimo e nascita dell'ideologia imprenditoriale nel Mezzogiorno*, in R. AJELLO, I. DEL BAGNO, F. PALLADINO, *Stato e feudalità in Sicilia - Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Jovene « *Storia e diritto - Testi 8* », Napoli 1992, spec. pp. 75-84 e 188, dove, non a caso, Fraggianni è indicato come il giurista che meglio incarnava « la visione costituzionale dei togati napoletani d'Antico Regime »; sul ruolo di Fraggianni nell'adattamento del costituzionalismo parlamentare transalpino alla realtà napoletana rinvio al cap. III parte prima, del mio *L'esperienza giuspolitica*, cit. *sup.* in nt. 2.

¹³³ Cfr. I. BIROCCHI, *La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno - Le "leggi fondamentali" nel triennio rivoluzionario (1793-96)*, Giappichelli, Torino 1992, pp. 159-211.

¹³⁴ Per l'influenza critica delle « moderne dottrine di Francia » sul con-

politiche del Mezzogiorno impedirono il dilagare degli orientamenti radicali. Benché la delusione per quello che iniziava ad apparire sempre più chiaramente come il fallimento del progetto riformistico iniziale offrì terreno fertile per lo sviluppo di un pensiero sovversivo, gli illuministi più accesi vennero costretti dagli eventi a mordere il freno, ad attenuare i loro « ardimenti » intellettuali in ossequio al realismo politico che imponeva un rallentamento della pressione culturale sull'*establishment* di governo¹³⁵. In realtà ciò preludeva alla confluenza del giurisdizionalismo nel più vasto solco della « nascente cultura illuministica »¹³⁶. Ma nelle fasi iniziali di tale processo fu l'illuminismo a flettersi, per così dire, verso l'orientamento giurisdizionalista. In un primo momento, infatti, l'unico indirizzo praticabile non poteva che essere rappresentato da un ritorno alla linea giannoniana 'pura' del giurisdizionalismo *tout-court* in quanto l'interesse più sentito all'interno del ministero togato si limitava ancora alla difesa del tradizionale regalismo anticurialistico¹³⁷.

L'affermazione di un costituzionalismo che non intendesse smantellare l'edificio monarchico-assolutista, ma solo limitarne la portata tenendolo vincolato alle « leggi fondamentali » e quindi all'interpretazione che di queste ultime fornivano le grandi corti di giustizia, doveva di necessità passare attraverso la difesa di quelle funzioni pubbliche — prima fra tutte la *jurisdictio* — che qualificavano la struttura elementare, l'essenza dello Stato. Il rilancio della funzione giurisdizionale e la rimozione di ogni ostacolo ad un suo pieno sviluppo rappresentavano condizioni propedeutiche al compi-

etto di « autorità della Chiesa e della Santa Sede », cfr. MARINI, *Il Mezzogiorno*, cit. *sup.* in nt. 4, pp. 72 ss. e 211-2.

¹³⁵ Cfr. AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 671.

¹³⁶ Ivi, p. 620.

¹³⁷ Ivi, pp. 490 e 710-3. Dal canto loro i vescovi assumevano un comportamento conforme al « clima generale all'interno della Chiesa », che era ancora nella fase moderata precedente la « svolta » degli anni '60 in cui, con l'ascesa al soglio pontificio di papa Rezzonico (Clemente XIII, 1758), si passò dall'immagine del vescovo come « buon pastore », alla sua configurazione come « campione della fede »: sul punto, cfr. C. DONATI, *Vescovi e diocesi d'Italia dall'età post-tridentina alla caduta dell'Antico Regime*, in AA.VV., *Clero e società nell'Italia moderna*, a c. di M. Rosa, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 320-89, spec. p. 379; per il regno di Napoli, oltre a DE MAIO, *Dal Sinodo*, cit. *sup.* in nt. 40, pp. 804-10, cfr. AA.VV., *Per la storia sociale e religiosa del Mezzogiorno d'Italia*, 2 voll. a c. di G. Galasso e C. Russo, Guida, Napoli rispettivamente 1980 e 1982. Sulla definizione del vescovo come *Pastor bonus*, cfr. *infra*, appendice, lett. E.

mento del progetto politico ministeriale. La linea seguita perciò non poteva che essere quella di un ripristino delle vecchie garanzie giuridiche, specie di natura processuale. Si aprì così la via a quella fase della vita pubblica del regno che è stata definita un « giannismo senza Giannone ».

Di qui la particolare importanza assunta in quegli anni da un organo come la Delegazione della Real Giurisdizione. Fu infatti su quest'ufficio che venne a gravare il peso non solo della normale attività costituita dal controllo dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma la responsabilità della tenuta di un'intera linea politica¹³⁹. Fu questo anche il motivo per cui venne scelto alla sua guida il giurista che più di tutti seguiva gli sviluppi del dibattito transalpino sforzandosi di adattare all'ambiente giuridico ed intellettuale napoletano il costituzionalismo elaborato dai *milieux parlementaires* francesi. Fraggianni era perfettamente conscio del fatto che nel Mezzogiorno italiano, essendo la vita politica caratterizzata da una ben più corposa presenza della Chiesa a livello tanto istituzionale quanto territoriale, sarebbe stato impossibile riproporre *sic et simpliciter* le tesi parlamentari sulla sovranità senza rischiare l'astrazione e l'utopia. Occorreva tener conto di altre variabili e particolarmente del forte potere degli apparati ecclesiastici e della partecipazione del clero al sistema della dialettica degli ordini. L'intervento dello *status* clericale era indispensabile per evitare la polarizzazione dello scontro tra nobili e togati.

Nel pensiero giuspolitico fraggianniano venne raggiunto un singolare punto di equilibrio tra costituzionalismo, *respublica* dei togati e giurisdizionalismo. Quest'ordine teorico si tradusse nella sua esperienza di governo. Era lui l'unico personaggio che poteva gestire in quella fase una carica chiamata a spianare la strada alla fusione tra la dottrina dello Stato assoluto basata sul rispetto delle

¹³⁸ Cfr. VENTURI, *op. cit. sup.* in nt. 6, I, pp. 24 e 85.

¹³⁹ È questa anche la ragione per cui diversi atti processuali del Delegato — in special modo durante il periodo di Fraggianni — erano rivolti alla protezione del clero minore allo scopo di difendere « la sua autonomia dall'intervento dei vescovi », e non certo per far da scudo al « clero ricettizio », ossia a quella « larga fascia di privilegiati, nella maggioranza privi di preparazione e di vocazione » che deteneva patrimoni « di natura privatistica » e « favoriva situazioni di conflittualità »: l'opinione espressa da G. DE ROSA, al « Convegno di Storia sociale e religiosa », Potenza 25-28 set. 1975, è cit. in C. Russo, *La storiografia socio-religiosa e i suoi problemi*, in AA.VV., *Società, Chiesa e vita religiosa nell'« Ancien Régime »*, a c. della medesima A., Guida, Napoli 1976, pp. CCXXXV-CCXXXVI.

« leggi fondamentali » e la difesa delle prerogative pubbliche contro le ingerenze della Chiesa, evitando nel contempo che il ceto ecclesiastico fosse emarginato in modo troppo reciso dalla scena politica.

All'inizio degli anni Quaranta Fraggianni era già considerato assieme a Pietro Contegna, il massimo esperto negli affari concernenti il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa. Quando con la morte dell'« umile sacerdote di Arienzo, cambiò nel 1745 il tono della cultura di governo, e quindi della vita politica napoletana » Fraggianni restò, insieme a Tanucci, l'unico rinnovatore della tradizione giurisdizionalistica, indirizzandola verso una concezione « amministrativa » dello Stato¹⁴⁰. Tra i giuristi meridionali che operano nell'arco temporale che dalla fine della guerra di successione spagnola conduce alla vigilia della Rivoluzione francese, ossia in quel periodo che è stato definito in sintesi come l'apogeo e nello stesso tempo l'inizio del declino dell'antico regime¹⁴¹, Fraggianni è quello che incarnò meglio l'ideologia del magistrato 'culto', depositario degli arcani della *scientia juris* ereditata dalle 'gloriose' esperienze medievali e imbevuto della cultura tardo-umanistica¹⁴². Egli, tuttavia, non mancò di tentare una costante opera di mediazione della vecchia *forma mentis* giuridica con il pensiero moderno e con le grandi questioni sollevate dall'illuminismo, anche se tale attività non si qualificò mai come « aggiornamento », come « revisione » o — meno ancora — come « riforma » del sistema giudiziario e politico¹⁴³. Piuttosto si manifestò come una *renovatio* tutta inter-

¹⁴⁰ Cfr. R. AJELLO, *Dal giurisdizionalismo all'illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, in « ASPN », XCVIII, 1980, num. dedicato agli *Studi in memoria di Ernesto Pontieri*, pp. 383-412, spec. pp. 411-2, che ricorda anche l'« autorevole » ruolo svolto da Contegna nelle trattative per il concordato del '41 (p. 384).

¹⁴¹ Cfr. R. MOUSNIER, E. LABROUSSE, *Le XVIII^e siècle - Révolution intellectuelle, technique et politique (1715-1815)*, PUF, Paris 1955, tr. it. *Il XVIII secolo - Rivoluzione intellettuale, tecnica e politica*, in AA.VV., *Storia generale delle civiltà*, vol. 5, Sansoni, Firenze s.d. [1959].

¹⁴² Giustamente P. L. ROVITO, *Repubblica dei togati - Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Jovene, Napoli 1981, pp. 458-9, definisce Fraggianni come il tipico giurista settecentesco di ispirazione « culta ».

¹⁴³ Per questo, se da un lato sembra eccessivo parlare di Fraggianni come un giurista « antilluminista » *tout-court*, non vi è dubbio che la sua resta una personalità perennemente in bilico tra il peso della tradizione e la razionalità preilluministica: cfr. AJELLO, *Crisi del feudalesimo*, cit. *sup.* in nt. 132, p. 17.

na alla *doctrina ab antiquis tradita*. Il misonesimo di fondo era indice di una personalità interamente formata ad una solida scuola di pensiero e troppo legata alla secolare esperienza giuridica classica per potersi, anche solo parzialmente, liberare dei canoni mentali che la caratterizzavano¹⁴⁴. «Noi altri settatori della vecchia moda — scrisse nei suoi appunti personali —, e fabbricati all'antica, noi arrischiamo molto quando ci presentiamo avanti gli spiriti alla moderna; perché siamo presi per gente dell'altro mondo; e quindi si trovano commessi i nostri affari ad un terribile tribunale»¹⁴⁵. Nello stesso tempo, l'atteggiamento antiriformista che ne derivava era tipico di tutta una generazione di intellettuali-giuristi che della cultura illuministica intendevano trattenere solo gli elementi non incompatibili con il vecchio sistema¹⁴⁶.

Questi aspetti costituivano i cardini di una personalità che si prestava a rappresentare perfettamente la situazione politica che si era determinata all'indomani dell'intesa concordataria¹⁴⁷ (1741) tra il regno borbonico e il soglio pontificio retto da Prospero Lam-

¹⁴⁴ L'atteggiamento misonesta di Fraggianni emerge chiaramente, e a più riprese, nelle *Lettere a B. Corsini*, cit. *sup.* in nt. 2, lett. n. 114 (p. 246), 115 (p. 249), 119 (p. 257), 153 (p. 321), 154 (p. 326) e 159 (p. 330).

¹⁴⁵ *Promptuarium excerptorum* (= BNN, ms. I.D.59), c. 109r.

¹⁴⁶ Sui rapporti tra il mondo giuridico napoletano e la nascente cultura illuministica, cfr. R. AJELLO, *Il preilluminismo giuridico*, Jovene, Napoli 1965, *passim*, ma spec. i paragr. 2, 3, 4 e 7 del cap. I.

¹⁴⁷ Sul concordato, oltre a FERRARA, *op. cit. sup.* in nt. 20, pp. 80 e 135-42, cfr. ROSA, *Politica concordataria*, cit. *sup.* in nt. 10, *passim*: confutando l'opinione di MELPIGNANO (*op. cit. sup.* in nt. 10), l'A. insiste, a ragione, sulla 'doppiezza' della politica ecclesiastica borbonica (p. 495), sottolineando il ruolo di Fraggianni che incarnava «le tradizionali preoccupazioni delle magistrature napoletane e le forme di un accentuato regalismo di derivazione giannoniana» spinto fino al punto di «perseguire tenacemente, all'ombra delle stesse norme concordatarie, i possibili modi di ripresa, o piuttosto di continuazione, dell'antica e per diversi aspetti rinvigorita politica regalista» (p. 500); AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, pp. 656-7; MARGIOTTA BROGLIO, *op. cit. sup.* in nt. 20, pp. 362-6; da ultimo R. COLUSSI, *Diritto, istituzioni, amministrazione della giustizia nel Mezzogiorno vicereale. I. La struttura regalistica*, in AA.VV., *Storia del Mezzogiorno*, XI, Edizioni del Sole, Napoli 1993, p. 69, che interpreta correttamente il concordato come «un punto di svolta, peraltro anticipato e preparato dall'opera di Pietro Giannone», la quale, divenuta una sorta di «Vangelo dei togati, rafforzò le tendenze giurisdizionalistiche, spingendo lo Stato a riconquistare le proprie prerogative». Alla politica concordataria è dedicato l'importante carteggio di Fraggianni, iniziato fin dal maggio 1729, con il cardinal Francesco Antonio Finy, assistente al soglio pontificio e Mastro di Camera di Benedetto XIII: BDL, ms. B/49.

bertini (Benedetto XIV)¹⁴⁸. Non a caso Fraggianni era stato subito scelto, assieme a Francesco Ventura, a far parte della commissione, composta anche dal « Nunzio e [da] Cardinal Arcivescovo [Spinelli] » per « concertare » una serie di soluzioni ai problemi sorti dall'applicazione dei documenti pattizi e « molte altre cose dipendenti dal Trattato »¹⁴⁹. Da parte ecclesiastica si erano sempre temute le rivendicazioni giurisdizionali. Come aveva scritto tempo addietro il cardinal Finy a Fraggianni, « formalizzarsi che siasi qui deputata una Congregazione particolare per cotesti affari giurisdizionali »¹⁵⁰ avrebbe certamente posto insormontabili ostacoli a chi stava adoperandosi per far incontrare le due parti¹⁵¹. Erigere barriere protettive in favore della giurisdizione laica era il sintomo chiaro che « non v'era nulla da sperare di concordia fra le due Corti »¹⁵². La previsione del cardinale si rivelò esatta; tanto che all'indomani del concordato Benedetto XIV e la sua curia si dichiararono « delusi » perché il Governo napoletano « non applicava le disposizioni dalle quali non gli fosse derivata una diretta utilità »¹⁵³.

Ancor più può comprendersi perciò come nei confronti della Delegazione della Real Giurisdizione la Chiesa continuasse la sua tradizionale politica che puntava a svilire gli organi di controllo istituiti dallo Stato con clausole limitative dei poteri attribuiti ad essi, come le cosiddette disposizioni « ad consulendum forum »¹⁵⁴, che apparentemente realizzavano un'integrazione paritetica tra le due

¹⁴⁸ La stima di Fraggianni per papa Lambertini è attestata nel suo *Promptuarium excerptorum* (= BNN, ms. I.D.58), c. 183r. e v., in cui il giurista riporta integralmente la traduzione italiana, curata dall'abate Nicolini, del passo di un « elogio » che il figlio di Robert Walpole aveva dedicato nel 1757 a Benedetto XIV, definendolo « un uomo che né lo spirito né 'l potere poterono guastare ».

¹⁴⁹ Cfr. FRAGGIANNI, *Lettere a B. Corsini*, cit. sup. in nt. 2, lett. 117, p. 254 (5 ago. 1741). Sull'attività di Fraggianni in qualità di interprete 'restrittivo' del Trattato di Accomodamento, cfr. DEL CURATOLO, *Niccolò Fraggianni Delegato*, cit. sup. in nt. 13, p. 28.

¹⁵⁰ BDL, ms. B/49, c. 87 (24 sett. 1729).

¹⁵¹ Sui rapporti Fraggianni-Finy, oltre a DEL CURATOLO, *Per una biografia*, cit. sup. in nt. 5, pp. 275-9, cfr. il mio *La Segreteria*, cit. sup. in nt. 2, pp. 260 e 265-7.

¹⁵² BDL, ms. B/49, c. 87.

¹⁵³ Cfr. A. M. BETTANINI, *I concordati nell'età dell'Assolutismo*, in AA.VV., *Chiesa e Stato - Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, 2 voll., Vita e Pensiero, Milano 1939, I, p. 240.

¹⁵⁴ *Cardinal Finy a Fraggianni* (= BDL, ms. B/49), c. 87.

sovranità (rispettivamente *in temporalibus* e *in spiritualibus*), ma in sostanza finivano per attribuire al « Papa la risoluzione seguendo quei pareri che più gli par[eva]no giusti, ed equi, valendosi anche della libertà di dar prova, *omissis consiliis* »¹⁵⁵. Contro tali sotterfugi il navigato consigliere di S. Chiara oppose sempre una vigilanza minuziosa, a « salvaguardia dei diritti dello Stato », che si estendeva dal profilo giuridico a quello economico¹⁵⁶, così come, dal punto di vista del controllo territoriale¹⁵⁷, sulla città e sulle province¹⁵⁸. Egli — motivò — sempre questa opposizione con minuziosa acribia filologica, citando la dottrina internazionale, con particolare attenzione alla giurisprudenza parlamentare francese¹⁵⁹.

Dalla politica concordataria la magistratura sperava di ottenere una riduzione del contenzioso che intasava i tribunali con gravi danni per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia e l'aggravio della responsabilità per chi era chiamato a formulare i giudizi. Tra gli uffici giudiziari quelli del Delegato erano, com'è facile verificare dall'enorme mole del fondo archivistico che raccoglie i processi della Real Giurisdizione, quelli più colpiti dall'eccessivo numero dei processi. Era questo, e non — come è stato talvolta sostenuto — un cedimento ideologico e politico alle pretese cu-

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ DEL CURATOLO, *Niccolò Fraggianni Delegato*, cit. *sup.* in nt. 13, p. 33.

¹⁵⁷ La competenza territoriale degli organi giudiziari centrali era sensibilmente ostacolata e limitata dal diritto di asilo; non a caso esso fu ristretto a poche ed individuate ipotesi dal concordato del 1741: cfr. SCADUTO, *op. cit. sup.* in nt. 20, pp. 273-8, ma spec. p. 276.

¹⁵⁸ Sul tema del controllo ministeriale sulla periferia, cfr. R. AJELLO, *Il governo delle province*, « Prefazione » al vol. di A. DE MARTINO, *La nascita delle intendenze - Problemi dell'amministrazione periferica nel regno di Napoli 1806-1815*, Jovene, Napoli 1984, poi ripubbl. in *Id.*, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Jovene, Napoli 1986, pp. 89-200, spec. i paragr. 3 e 4 (pp. 192-5); COLUSSI, *Diritto, istituzioni, amministrazione*, cit. *sup.* in nt. 147, pp. 65-70.

¹⁵⁹ Un chiaro es. in *Promptuarium excerptorum* (= BNN, ms. I.D.59), c. 209v. dove fa riferimento, tra l'altro, ad un « arresto del Parlamento di Parigi [...] contro una tesi che voleva la podestà pontificia egualmente spirituale e temporale, e che da lei dipendessero i Re ». Opportunamente A. C. JEMOLO, nell'« Introduzione » a SCADUTO, *op. cit. sup.* in nt. 20, I, p. 16, ricordava « come il giurisdizionalismo italiano sia sempre stato un riflesso di atteggiamenti d'oltr'Alpe ». Sull'erudizione di Fraggianni, cfr. P. ZAMBELLI, *Lectures vichiane e illuministiche del Segretario del Regno Niccolò Fraggianni*, in « Boll. del centro di st. vichiani », aa. XIV-XV, 1984-85, pp. 215-27.

riali, il senso dell'azione statale in favore del Concordato¹⁶⁰. Occorreva passare da un ordinamento caotico in cui lo scontro tra i privilegi (molti dei quali di natura prevalentemente ecclesiastica e giurisdizionale) aveva assunto proporzioni non più governabili, ad un regime giuridico che, se non poteva abolirli del tutto, almeno mostrasse una certa capacità di istituzionalizzarli, determinando una precisa graduazione tra essi e disciplinandone l'estensione ed i limiti¹⁶¹. A tal fine, il Delegato della Real Giurisdizione assumeva una funzione determinante, agendo da filtro valutativo dei privilegi di natura processuale — specialmente i *beneficia fori*¹⁶² — e decidendo in concreto a quali di essi accordare efficacia e in che misura.

Non può stupire, che la Delegazione fosse l'organo esposto alle maggiori e più dirette conseguenze in relazione alle disposizioni

¹⁶⁰ La tesi del concordato come «cedimento» statale è alla base della ricostruzione di MELPIGNANO, *L'anticurialismo*, cit. *sup.* in nt. 10; *contra*, ROSA, *Politica concordataria*, cit. *sup.* in nt. 10, p. 496: l'interesse dello Stato alla soluzione pattizia mirava a risolvere «il problema della immunità locale, che era allora il *punctum dolens* di tutto il contesto immunitario e di conseguenza dei rapporti con Roma», a tal punto da doversi parlare «più che di un concordato [...] di singoli articoli, su cui le due parti venivano ricercando intese parziali». Sul tema delle «immunità», in generale, cfr. JEMOLO, *Stato e Chiesa*, cit. *sup.* in nt. 20, pp. 219-32, e specif. sul regno di Napoli, AJELLO, *Il problema*, cit. *sup.* in nt. 21, tutto il cap. II (pp. 25-96) e *passim*; riguardo l'azione di Fraggianni in materia di immunità, DEL CURATOLO, *Niccolò Fraggianni Delegato*, cit. *sup.* in nt. 13, pp. 28-9. Una riprova che, attraverso gli accordi con la Chiesa, lo Stato era in realtà interessato alla 'razionalizzazione' delle condizioni giuridico-sociali, è da vedersi nella sottoposizione dell'«ingresso nella professione ecclesiastica» a clausole restrittive: sul punto, cfr. G. GRECO, *Fra disciplina e sacerdozio: il clero secolare nella società italiana dal Cinquecento al Settecento*, in AA.VV., *Clero e società*, cit. *sup.* in nt. 137, pp. 45-113, spec. pp. 105-6.

¹⁶¹ Sul tema del passaggio illuministico dall'«arbitrio del privilegio» alla certezza del privilegio, cfr. AJELLO, *La rivolta contro il formalismo*, in *Id.*, *Arcana juris*, cit. *sup.* in nt. 19, p. 298; di passaggio dal «privilegio» al «diritto» parla invece G. D'AMELIO, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Giuffrè, Milano 1965, p. 89, che considera la distinzione come il fondamento della critica illuministica alla società feudale (da tener presente, per l'evoluzione del sistema giuridico dalla «norma privilegiata» alla «norma eguale», l'intero cap. II). Sul ruolo dello strumento concordatario come elemento mitigatore dei privilegi ecclesiastici, soprattutto in materia di immunità, oltre ai cenni di SCADUTO, *op. cit. sup.* in nt. 20, p. 201 e di AJELLO, *Il problema*, cit. *sup.* in nt. 21, p. 91, cfr. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit. *sup.* in nt. 6, I, p. 34: l'A. sottolinea tuttavia il fatto che il concordato del 1741 circoscrisse «gli abusi più gravi, senza tagliarne la radice».

¹⁶² Sul *privilegium fori*, cfr. AJELLO, *Il problema*, cit. *sup.* in nt. 21, pp. 90-4.

stabilite nell'intesa concordataria¹⁶³ e che gli effetti di quella linea perseguita dal governo borbonico, che con felice espressione è stata definita « un empirismo diseguale » che sfociava « in una sorta di politica di bascula »¹⁶⁴, producessero un contraccolpo immediato sull'attività e sui poteri del Delegato, che subivano una contrazione o viceversa un'espansione a seconda dei tempi e delle condizioni politiche dipendenti dallo stato delle relazioni bilaterali.

Quest'ultimo aspetto chiarisce il costante interesse di Fraggianni per la politica concordataria¹⁶⁵. Di ciò si trova puntuale riscontro anche nel metodo con il quale condusse una serie d'importanti processi tra cui quello appena esaminato, che può considerarsi un caso-tipo. L'attività di Fraggianni alla Delegazione getta così un raggio di luce sia sulla sua ideologia giuridico-politica, sia sul ruolo svolto nell'apparato di governo, sia, infine, sullo stile giurisprudenziale da lui adottato, tre elementi che appaiono strettamente collegati.

9. *La Delegazione tra formalismo religioso e dinamismo economico*

Tuttavia, al di là di questi aspetti concernenti la personalità di Fraggianni, l'osservazione dei meccanismi processuali interni di un tribunale come la Delegazione — tanto più in uno dei momenti più delicati della vita del regno — è una fonte non avara di dati significativi.

¹⁶³ Sottolinea l'influenza della normativa pattizia in tema di « competenze di giurisdizione ecclesiastica » sul « Tribunale » della Delegazione, BAFFI, *op. cit. sup.* in nt. 1, II, p. 242.

¹⁶⁴ ROSA, *Politica concordataria*, cit. *sup.* in nt. 10, p. 514.

¹⁶⁵ Ivi, p. 500: « Fraggianni [...] farà proprie decisamente, ancora una volta, le tradizionali preoccupazioni delle magistrature napoletane e le forme di un accentuato regalismo di derivazione giannonica, mantenendo sino al concordato posizioni rigide nei settori della immunità reale, locale e personale e sulle competenze dell'istituendo Tribunale misto che avrebbe dovuto sovrintendere all'interpretazione e alle applicazioni del concordato; come sarà soprattutto il Fraggianni, all'indomani stesso del concordato, a perseguire tenacemente, all'ombra delle stesse norme concordatarie, i possibili modi di ripresa, o piuttosto di continuazione, dell'antica e per diversi aspetti rinvirgata politica regalista » (la posizione di Fraggianni è ricavata da BDL, *ms.* B/49, cit. *sup.* in nt. 147). Altre importanti indicazioni sulle tesi fraggianniane in tema di immunità in FRAGGIANNI, *Lettere a B. Corsini*, cit. *sup.* in nt. 2, pp. 100, 103-4, 184 e *passim*. Sul tribunale misto, cfr. AJELLO, *La vita politica*, cit. *sup.* in nt. 1, p. 657.

È stato giustamente osservato che se il principale compito dell'ufficio « fu sempre quello di provvedere in merito agli abusi, o pretesi abusi, dei vescovi », nondimeno « nella maggioranza dei casi » l'attività del Delegato non si riduceva affatto all'invio delle « lettere ortatorie » ma si estendeva all'« assumere informazioni o ordinare inchieste su quanto era stato rapportato: di qui un'attiva corrispondenza con le autorità provinciali e locali »¹⁶⁶. Nei confronti del destinatario questa corrispondenza assumeva anzitutto un valore garantistico: costituiva l'« avviso » che un procedimento giudiziario che lo riguardava era in corso. Nell'invitare a produrre tutti i mezzi di prova « a discarico » il Delegato riaffermava la sua posizione di terzo *super partes*. In tal modo si rendeva compatibile la speciale forma del procedimento adottato dalla Delegazione con la sua *auctoritas* di organo giudicante. Questa distinzione si rivelava indispensabile per un tribunale caratterizzato dalla 'separatèzza' e dalla 'trasversalità' rispetto al sistema delle magistrature. L'evidente scopo 'repressivo' o di vigilanza, e per ciò stesso non imparziale, della Delegazione rispetto a soggetti ed entità giuridiche diverse dallo Stato rendevano problematica la collocazione dell'ufficio ad un livello di equidistanza dagli interessi coinvolti nel giudizio. Essendo parte integrante dell'apparato statale a tutti i livelli — dal rapporto organico alla percezione del salario¹⁶⁷, dall'espressione della *voluntas regis* alla riscossione dei diritti di cancelleria — l'ufficio del Delegato si trovava per definizione a fare di continuo i conti con un problema di credibilità.

Per riportare l'attività decisionale del Delegato nell'ambito del normale rapporto con la dimensione del *justum* e della 'superiore' scienza posseduta dal giudice non sarebbe stato sufficiente ricorrere solo alla giustificazione della natura particolare delle cause a lui attribuite né alle oggettive esigenze di ordine e di funzionalità nella ripartizione del carico giudiziario. Occorreva una motivazione più sottile e persuasiva e questa non poteva essere garantita che nell'effettività del procedimento. Erano i comportamenti processuali del Delegato a qualificare in concreto la sua terzietà, ed era quest'ultima a sua volta ad accrescere in modo determinante l'affidabilità e di

¹⁶⁶ CARUSO, *op. cit. sup.* in nt. 1, p. 126.

¹⁶⁷ Cfr. M. N. MILETTI, *Salario dei magistrati e jus sententiae nel regno di Napoli*, in « ASPN » CVII, 1989, pp. 183-246, che parla di una « classe magistratuale fondamentalmente omogenea » in rapporto alla percezione del salario (pur tra le rispettive differenze retributive) intorno alla metà del Settecento (p. 239).

conseguenza l'autorevolezza delle sue decisioni. Senza un'accettazione 'spontanea' delle decisioni giurisprudenziali del Delegato, con la sola coerenza formale degli atti giudiziari, non si sarebbero ottenuti gli effetti di attenuazione della conflittualità tra Stato e Chiesa, tra laici ed ecclesiastici, auspicati dal governo e dalla stessa magistratura ed anzi, con ogni probabilità essi ne sarebbero risultati aggravati.

Proprio a tal proposito, tra i vari aspetti messi in evidenza dal processo che si è ricostruito, esemplare può considerarsi la questione economico-sociale sottesa, alla tematica dei « giorni festivi ». Su questo tema gli atti processuali offrono un'efficace testimonianza del conflitto tra le esigenze di sviluppo tipiche di un moderno Stato europeo e quel « rigorosissimo rispetto formalistico degli ideali astratti »¹⁶⁸ che fu presente in tutta la penisola italiana, ma attecchì — per ragioni complesse di cui non è possibile qui fornire neppure una rapida sintesi¹⁶⁹ — con speciale aderenza nel regno di Napoli, dove alle questioni relative al rapporto tra prescrizioni morali e religiose ed esigenze economico-produttive venne a sommarsi « il più borioso e separato dei tecnicismi »¹⁷⁰, quello della *scientia juris* e dei suoi *sacerdotes*. La « teologia laica » dei giuristi, una « *théologie de l'administration* » nei termini di *madame d'Épinay*, si aggiunse e fece blocco con il cognitivismo etico, dogmatico, oggettivistico, universalistico, tendenzialmente onnicomprensivo ed altrettanto arcano della tradizione « umanistica » meridionale. Quest'ultima era massicciamente presente anche nelle forme ritualistiche, nelle mentalità e nei comportamenti concreti delle autorità ecclesiastiche e dell'intero mondo religioso¹⁷¹. In

¹⁶⁸ Cfr. R. AJELLO, *Formalismo medievale e moderno*, Jovene, Napoli 1990, p. XVI.

¹⁶⁹ Per l'approfondimento di questo tema si rinvia alle opere di Raffaele Ajello, apparse nella collana « Storia e diritto », Jovene, Napoli.

¹⁷⁰ Id., *Formalismo*, cit. *sup.* in nt. 168, p. XVIII.

¹⁷¹ Per questo non sembra condivisibile il giudizio di chi sostiene che « Napoli fece indigestione di illuminismo anglo-francese, ma non immise un pizzico di razionalità nel corpo anchilosato del paese, dove perdurava [...] l'arbitrio dei galantuomini », ossia degli *homines legum*: DE ROSA, *Problemi religiosi della società meridionale nel Settecento attraverso le visite pastorali di Angelo Anzani*, in « Rivista di Studi Salernitani », 2/1968, ora in Id., *Vescovi*, cit. *sup.* in nt. 51, p. 91. Sul piano della stratificazione sociale e delle strategie di *status*, infatti — e a parte ogni considerazione, che pure sarebbe pienamente legittima, sul fatto che l'iniezione dell'individualismo e del razionalismo moderno nel Mezzogiorno italiano investì solo una ristretta *élite* intellettuale e non si trasformò mai, per le

conseguenza delle « antiche inclinazioni moralistiche e formalistiche » i giuristi si mostrarono « in gran maggioranza insensibili alle esigenze di sviluppo della dimensione economico-commerciale » e ripiegarono su quelle « componenti culturali ed istituzionali che espressero nel Seicento e nel Settecento ideologie potenzialmente alternative »; lo stesso giurisdizionalismo si pose come elemento pienamente inserito nella linea « che esasperava la dialettica degli *status* e rompeva l'immobilità della *pax historica et juridica* »¹⁷².

Del resto l'intero ordinamento fondato sullo *-jus commune*, riposando « su di una concezione spiritualistica e decisamente non funzionale » alle reali necessità dell'organizzazione socio-produttiva, risultava di conseguenza nella gestione dei rapporti concreti « tanto riccamente dotato di eleganti e culte garanzie di giustizia (in teoria) quanto inefficace, lento ed esposto ai colpi di mano dei prepotenti (in pratica) »¹⁷³. In altre parole, il garantismo formale legato alla morale giuridica imperante bloccava o rallentava la circolazione e la diffusione della ricchezza e la crescita complessiva della società.

Le risposte vescovili alle reprimende del Delegato¹⁷⁴ contribuiscono a polarizzare i termini della questione socio-economica del regno in alternative nette, confermando che la grave situazione in

ben note resistenze delle forze più tradizionali, in prassi politica diffusa — l'arbitrio dei giuristi si presentava come l'unica *chance* di resistenza della personalità (non solo giuridica, ma politica in senso lato) dello Stato alle pressioni sia feudali sia ecclesiastiche. Come emerge chiaramente dall'analisi dell'ideologia anticuriale fraggianniana (per un esame della quale si rinvia al cap. IV de *L'esperienza giuspoltica*, cit. *sup.* in nt. 2) i due piani restano distinti evitando così una contraddizione che si rivela solo apparente: altro è parlare della funzione di *resistenza politica* svolta dalle dottrine ministeriali nei confronti dell'ingerenza ecclesiastica; altro dell'*interazione culturale* tra ideologia giuridica formalistica e mentalità religioso-morale diffusa sul territorio. Nel primo caso si deve parlare di una opposizione, nel secondo di una commistione. In termini storico-sociologici potrebbe dirsi che la « conflittualità » tra i due soggetti del confronto (Chiesa e Stato) coesisteva con l'« ibridazione » derivante dalla sostanziale sincronia di cultura giuridica e visione del mondo religiosa, determinando così la « cumulazione » delle strutture mentali di entrambi.

¹⁷² R. AJELLO, *Storia e diritto nei secoli XVIII e XIX*, in AA.VV. *Il ruolo della storia e degli storici nella civiltà*, « Atti del convegno », Macerata 12-14 set. 1979, Soc. degli storici italiani, Messina 1982, p. 450 (il saggio sta per essere ripubbl. in una raccolta di studi dell'A. intitolata *Verso il pragmatismo - Percorsi dell'esperienza giuridica moderna*, a c. di R. Pilati, Jovene, Napoli).

¹⁷³ AJELLO, *La vita politica*, cit., *sup.* in nt. 1, p. 602.

¹⁷⁴ Cfr. *infra*, appendice, lett. B ed E.

cui versava il Mezzogiorno italiano non era che la conseguenza delle continue tensioni tra due sfere da un lato la produttività, dall'altro il parassitismo; per un verso le esigenze della « vita economica » e sociale, per un altro quelle della « vita civile » e morale, secondo i termini usati da Carlantonio Broggia, che per tutta la vita tentò invano di praticare l'utopistica soluzione di conciliarli, pagando di persona con la condanna all'esilio di Pantelleria¹⁷⁵; da una parte le nascenti e ancora timide spinte verso un capitalismo non feudale, aperto allo spirito d'impresa e desideroso di svincolarsi dai legacci di codici deontologici che iniziavano ad invecchiare nei fatti sociali prima ancora che nella cultura di alcune menti illuminate e nella psicologia comune, dall'altra i vari formalismi burocratico-moralistici che caratterizzavano la vita giudiziaria, amministrativa e politica dello Stato. E se è vero che il « disagio profondo » nascente da quelle tensioni fu avvertito nei « paesi cattolici — tutti più o meno in crisi » su questo punto¹⁷⁶ — nel Sud italiano il fenomeno raggiunse livelli che andarono ben oltre il limite di tollerabilità di un Paese moderno¹⁷⁷.

La mentalità formalistica parassitaria e moralistica, legata alla concezione ideologico-politica che individuava — come potrebbe dirsi in termini weberiani — nella « società dei valori » e non nella « società degli scopi » il proprio obbiettivo¹⁷⁸, era diffusa non solo nella capitale ma anche nelle province ed impediva di fatto, con mille ostacoli interposti alla vita ed alle attività quotidiane, lo sviluppo economico, cristallizzando la struttura sociale e gli assetti politici¹⁷⁹.

¹⁷⁵ Sulla teoria « eticopolitica » di Broggia, cfr., da ultimo, AJELLO, *Crisi del feudalesimo*, cit. sup. in nt. 132, p. 133.

¹⁷⁶ AJELLO, *Storia e diritto*, cit. sup. in nt. 172, p. 439.

¹⁷⁷ La « povertà dei commerci » e il livello generale « molto basso » della vita economica del Mezzogiorno di antico regime costituiscono un fenomeno endemico ormai registrato senza remore anche dalla storiografia socio-religiosa di indirizzo cattolico: cfr. DE ROSA, *Vescovi*, cit. sup. in nt. 51, p. XII.

¹⁷⁸ Mi riferisco alla nota classificazione in base alla quale Weber distinse vari livelli dell'agire (in questo caso politico) dotato di senso, individuando nell'azione « per scopi » (e non « per valori ») i « valori » della razionalità moderna: cfr. M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tubingen 1922, cito dalla tr. it. a c. di P. Rossi, *Economia e società. I. Teoria delle categorie sociologiche*, Comunità, Milano 1983³ (1ª ed. 1961), pp. 21-3.

¹⁷⁹ Cfr. AJELLO, *Crisi del feudalesimo*, cit. sup. in nt. 132, p. 146: « Il decollo economico » del Regno, già bloccato dalla politica spagnola di

10. *Conclusione*

Non è il caso di soffermarsi oltremodo sui significati e sulle implicazioni della vicenda appena esaminata. Utile può essere, invece, sottolineare come essa rappresenti un congruo esempio a conferma delle diagnosi formulate da una recente storiografia che ha individuato nel persistere degli elementi « parassitari » ed « anti-produttivistici » insiti nella mentalità delle popolazioni e delle classi dirigenti meridionali il maggior freno allo sviluppo di uno Stato moderno nel Mezzogiorno italiano¹⁸⁰.

Quegli elementi, malgrado la sua carica eversiva rispetto agli assetti consolidati di antico regime, la cultura illuministica non riuscì a sradicare. Nonostante « l'intellettualità meridionale » si mantenesse nel suo complesso sempre sensibile « alle esigenze di collegamento e di sintesi della politica con il diritto, la filosofia, la storiografia, la statistica, le scienze naturali, la comparazione internazionale »¹⁸¹, restando fedele, in sostanza, ad un orientamento realista e pragmatico, ciò non si tradusse in prassi diffusa, non divenne mai tessuto antropologico della comunità nazionale. I problemi posti dai *philosophes* coinvolsero l'*élite* intellettuale settecentesca, ma solo nel secolo successivo, e sotto l'influsso di indirizzi ormai lontani dal nucleo teorico del positivismo illuministico, produssero effetti socio-politici e mutamenti istituzionali duraturi.

Nel clima ideologico dell'Ottocento nacquero anche le prime distorsioni interpretative. L'enfasi che la storiografia idealistica, soprattutto nella sua versione marxista, ha posto sul riscatto cultu-

smilitarizzazione dell'aristocrazia e dalle oggettive condizioni geocommerciali del Mezzogiorno (una « frontiera disarmata »), fu ulteriormente svilito « dalla scarsa sensibilità cattolica per i valori della competitività, marzialità, e produttività materiale ». I valori delle nazioni avanzate — « vigore, interesse, utilità, coraggio, industriosità » (ivi, p. 130) — vennero considerati piuttosto come vizi (privati) che come virtù (pubbliche). In tal modo il dilemma tra l'organizzazione statale basata su una visione « tecnico-produttivistica » e quella ispirata a « scelte ideologico-sociali » (ivi, p. 136) si risolse a vantaggio di quest'ultima con conseguenze di ordine non solo economico che si manifestarono in forme endemiche per i due secoli successivi giungendo fino ai giorni presenti.

¹⁸⁰ Cfr. R. AJELLO, *Tra Spagna e Francia - Diritto, istituzioni, società a Napoli all'alba dell'illuminismo*, Jovene, Napoli 1992, pp. 46-7 e *passim*; Id., *Crisi del feudalesimo*, cit. *sup.* in nt. 132, pp. 132-3, 220-8 e *passim*.

¹⁸¹ Id., *Formalismo*, cit. *sup.* in nt. 168, p. XXIV.

rale del regno di Napoli ad opera dell'illuminismo non è il prodotto di una considerazione autenticamente « positiva » dei dati di fatto, ma una conseguenza — certamente involontaria o, per così dire, automatica — di una opzione teorica che sintetizzando astrattamente la presenza del « positivo » (l'Idea, lo Spirito, la Ragione) ha finito per inserire nella propria linea di pensiero anche le correnti verso cui nutriva una radicale preclusione ideologica. Non va sottovalutato invece che, sul piano sociale e politico, la cultura illuministica « faceva gran fatica in quell'ambiente a sopravvivere »¹⁸² cosicché il « riscatto » meridionale ad opera delle menti « illuminate » diventa più apparente che concreto.

In realtà la situazione è ben più complessa di come gli storici idealisti, pur tra pregevoli contributi, l'hanno descritta. Per un verso, a partire dagli anni Cinquanta e secondo un processo culminato negli ultimi decenni del XVIII secolo, la razionalità « illuminata » attraversò una fase di assolutizzazione, divenendo preda di un « invaghimento estatico di se stessa »¹⁸³. Quel processo coinvolse — con varie intensità — alcuni tra i più noti esponenti dell'illuminismo meridionale da Delfico a Galanti a Pagano e non lasciò immune nemmeno un personaggio cinico e avveduto come Ferdinando Galiani¹⁸⁴. Questo versante della cultura illuministica fu sensibile alle suggestioni dell'idealismo preromantico e accentuò l'attenzione per temi rousseauviani come la « morale », l'« uguaglianza », l'« educazione sociale ».

D'altro canto, la linea dell'illuminismo realistico ed empiristico, intieriano e genovesiano, resistette, trovando in Domenico Caracciolo e soprattutto in Giuseppe Palmieri i suoi uomini di punta¹⁸⁵. Quest'ultimo espresse posizioni teoriche che influenzarono anche la politica attiva, sia pure nei limiti in cui la filosofia poteva, in

¹⁸² Cfr. le conclusioni di ordine storiografico che AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit. sup. in nt. 132, p. 738, ha dedicato all'argomento.

¹⁸³ Id., *Crisi del feudalesimo*, cit. sup. in nt. 132, pp. 49-50; sul processo di deviazione della razionalità illuministica in irrazionalismo sentimentale, cfr. anche V. FERRONE, *I profeti dell'Illuminismo - Le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano*, Laterza, Bari 1989.

¹⁸⁴ AJELLO, *Crisi del feudalesimo*, cit. sup. in nt. 132, p. 161.

¹⁸⁵ Per una descrizione del variegato panorama culturale di fine Settecento a Napoli, ivi, pp. 214-20.

¹⁸⁶ Su Palmieri, cfr. R. FEOLA, *Eguaglianza civile e proprietà privata - L'opera di G. Palmieri nel tramonto dell'antico regime*, in « ASPN » CV, 1987, pp. 521-41 e le molte pp. dedicategli da AJELLO, *Crisi del feudalesimo*, cit. sup. in nt. 132, ad indicem.

un'epoca tanto turbolenta, essere accolta dal governo¹⁸⁶. Questa pluralità di motivi, riassumibile nella dicotomia illuminismo (pensiero realistico e pragmatismo)/idealismo (valori civili, morale pubblica, pedagogia), si espresse al massimo livello nella *Scienza* filangieriana e nel criticismo kantiano del *sapere aude*¹⁸⁷.

Nel complesso, però, e malgrado una certa resistenza della *Weltanschauung* realistica derivata dall'illuminismo, la direzione di massima del pensiero politico meridionale nella seconda metà del *siècle des Lumières* fu inequivoca. Pur essendo elaborati da intellettuali di formazione genovesiana, gli indirizzi di fondo si mostrarono sempre meno attratti dagli sviluppi dell'illuminismo positivistico anglo-francese, come l'insegnamento dell'abate salernitano aveva lasciato intravedere. Così mentre negli altri Stati dell'Europa occidentale si assisteva ad un rafforzamento del pensiero moderno nelle sue componenti del razionalismo scienziato e del pragmatismo politico, il Sud peninsulare si apriva alle idee di provenienza tedesca, inaugurando, specialmente nel campo giuridico, una lunga stagione antirealistica. Le diverse condizioni strutturali di paesi come la Francia, l'Olanda o l'Inghilterra avrebbero consentito una resistenza all'abbraccio dell'idealismo romantico ben più efficace che nel nostro Mezzogiorno. Si confermò in tal modo la difficoltà della cultura giuridica napoletana ad arginare il formalismo legalistico, ad attenuare il normativismo, a liberarsi delle preclusioni ideologiche e morali, in sintesi ad oltrepassare la pesante tradizione ereditata dall'antico regime¹⁸⁸.

Liquidando — o comunque attenuando fortemente — le costruzioni razional-positivistiche espresse in un Montesquieu o in un D'Argenson e sostituendole con forme di neocognitismo universalistico, le sintesi pre-romantiche avrebbero focalizzato la soluzione del problema

¹⁸⁷ AJELLO, *I filosofi e la regina*, cit. *sup.* in nt. 132, p. 738; cfr. anche Id., *L'estasi della ragione: dall'illuminismo all'idealismo - Introduzione alla «Scienza» di Filangieri*, nel vol. cit. *sup.* in nt. 168, p. 59 e *passim*; quest'ultimo saggio è stato pubbl. anche in AA.VV., *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Atti dell'omonimo convegno, Vico Equense 14-16 ott. 1982, a c. di L. d'Alessandro, Guida, Napoli 1991, pp. 13-145; Id., *Crisi del feudalesimo*, cit. *sup.* in nt. 132, pp. 71-5 e 210-11.

¹⁸⁸ Per i profili storico-giuridici della questione, cfr. R. AJELLO, *Per un'esperienza realistica del diritto*, «Presentazione» al vol. di André-Jean ARNAUD, *Les juristes face à la société du XIX^e siècle à nos jours*, PUF, Paris 1975, tr. it. a c. di F. Di Donato, *Da giureconsulti a tecnocrati - Diritto e società in Francia dalla codificazione ai giorni nostri*, Jovene, Napoli 1993, pp. XXIII-XXIV.

della governabilità nell'« assolutismo etico » e nella « forza morale » della classe dirigente¹⁸⁹. Nelle proposte degli illuministi maturi, il sistema policentrico della dialettica degli *status* veniva ormai sostituito da una « visione centripeta dell'organizzazione sociale »¹⁹⁰. Questo accentramento non aveva nulla in comune con il progetto politico dei togati, che avevano puntato sulla *balance des pouvoirs* come meccanismo costituzionale sotteso alla forma assolutistica dello Stato e capace di realizzare la centralizzazione non sul piano dei rapporti politici *tout-court*, bensì attraverso le *decisiones* giurisprudenziali. Il Delegato della Real Giurisdizione fu appunto una delle magistrature cui venne affidato — nell'ultima fase di vitalità del ministero — questo compito di convertire in effetti politici atti che formalmente avrebbero avuto efficacia solo nei limiti processuali e giudiziari.

Niccolò Fraggianni fu l'ultimo magistrato dell'antico regime in cui il progetto politico del ministero si espresse e si realizzò appieno. Se l'anticurialismo costituì il suo *background* culturale, l'orizzonte psicologico da cui non fuoriuscì mai, la mediazione giurisprudenziale rappresentò il principio ispiratore della sua azione concreta. Dopo di lui la « razionalità » dell'organizzazione sociale avrebbe assunto nuovi contenuti diversi dalla visione costituzionale che aveva caratterizzato l'ideologia giuridica nei due secoli e mezzo precedenti. La magistratura avrebbe perduto l'aspirazione alla rappresentanza generale delle componenti cetuali e sarebbe arretrata su posizioni di mera difesa « di fatto » arroccandosi « dietro le vecchie torri » inattuali e perdenti del formalismo giuridico¹⁹¹.

L'esperienza di Fraggianni alla Delegatione rappresentò l'estremo tentativo di coniugare le tradizionali posizioni anticurialistiche e giurisdizionalistiche con le nuove istanze della cultura illuministica. Al termine dell'attività di Delegato, con la sua scomparsa, nel 1763, le tendenze che egli aveva cercato di far convivere tornarono a scomporsi. Il mondo dei giuristi si sarebbe frazionato secondo tre orientamenti: illuministi, magistrati e funzionari indulgenti verso il governo centrale — ormai dominato dalla regina — e vecchi conservatori di apparato, ostili ad entrambi¹⁹². Fu la definitiva crisi di un modello di lunga durata, l'epilogo dell'ideologia giuspolitica dell'antico regime napoletano.

¹⁸⁹ AJELLO, *Crisi del feudalesimo*, cit. *sup.* in nt. 132, pp. 74-5.

¹⁹⁰ *Ibidem.*

¹⁹¹ *Ivi*, pp. 219-20.

¹⁹² *Ivi*, p. 96.

L'esame di uno dei processi provinciali più significativi che Fraggianni diresse in qualità di Delegato della Real Giurisdizione mostra come lo *status quo* politico-culturale di metà secolo si reggesse anche, e in misura tutt'altro che marginale, sulla mentalità e sulle pratiche, individuali e collettive, diffuse nel tessuto popolare. E tuttavia sarebbe impossibile disconoscere che tra queste mentalità e queste pratiche ed i « pesanti e anacronistici privilegi ecclesiastici »¹⁹³ di cui godeva tutto il clero (e non solo quello « recettizio » — come è stato talvolta sostenuto) intercorresse uno stretto collegamento, benché sia possibile discutere sul fatto che tale relazione si rivelasse più o meno esplicitamente a seconda delle situazioni e delle specifiche realtà locali. Di certo l'impatto della nuova cultura, diffusasi in seguito all'insegnamento di Genovesi e foriera dei valori illuministici ispirati ad « un modo più realistico, dinamico ed ottimistico di considerare la vita » con « un'effettiva prevalenza degli interessi per l'economia, per la produzione, per la società » e con il « tramonto dell'antico moralismo bigotto e spesso farisaico »¹⁹⁴, se riscosse un « enorme successo » nella capitale, soprattutto tra gli intellettuali, nelle province risultò attenuato e non produsse sempre quel forte spostamento degli equilibri che invece si verificò al centro.

Dallo specifico angolo visuale della storia del diritto, ciò comporta un significativo progresso metodologico: un equilibrato esame della ragione giuridica moderna, se non vuole ricadere nella fallacia formalistica insita nelle ricostruzioni astratte basate sul solo esame delle fonti e delle produzioni « scientifico-dottrinali », con il conseguente rifiuto di analizzare il funzionamento del sistema nella prassi, non può prescindere da una minuziosa analisi della « vita giudiziaria quotidiana » nel tempo e nello spazio considerati. L'esame dell'attività processuale della Delegazione della Real Giurisdizione, decidendo quest'organo prevalentemente su questioni provenienti dai territori periferici, mostra in una prospettiva inedita il rapporto Stato-Chiesa, facendo emergere il duplice sottofondo di entrambi i livelli che lo caratterizzavano — tanto quello politico (conflittuale), quanto quello culturale (cumulativo)¹⁹⁵ —. In tal modo l'analisi dei processi giurisdizionali offre sia una chiara conferma dell'ambivalente natura dello scontro in atto tra i due poteri,

¹⁹³ DE ROSA, *Problemi religiosi*, in Id., *Vescovi*, cit. *sup.* in nt. 51, p. 91.

¹⁹⁴ AJELLO, *Crisi del feudalesimo*, cit. *sup.* in nt. 132, p. 208.

¹⁹⁵ Cfr. *sup.* nt. 171.

sia un prezioso spaccato del reciproco legame che univa l'ideologia giuridica classica, basata sul diritto romano-comune, all'antropologia cristiano-occidentale¹⁹⁶.

FRANCESCO DI DONATO

¹⁹⁶ Per l'analisi dei legami tra dottrine giuridiche e mentalità religiosa nell'occidente europeo cristiano, cfr. AA.VV., *Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno*, a c. di L. Lombardi Vallauri e G. Dilcher, 2 voll., Nomos Verlagsgesellschaft e Giuffrè, Baden-Baden e Milano 1981, *passim*. Sull'interferenza tra i livelli economico ed assiologico, cfr. B. CLAVERO, *Antidora - Antropologia cattolica de la economia moderna*, Giuffrè, Milano 1991.

APPENDICE

I documenti del BM riprodotti qui di seguito *sub* lett. A, B, C, D, ed E si riferiscono ad un periodo (1743 e 1745) non coperto dalle carte del fondo epistolare « ortatorio » della DRG in ASN, che inizia solo dal 1780¹.

I fogli, contenenti sei lettere — quattro di Fraggianni e due del vescovo di S. Angelo —, appartengono alla serie archivistica che riunisce i *papers* di Luigi Gualterio, nipote del cardinale Filippo Antonio Gualterio². Quest'ultimo, che era stato ai suoi tempi un protagonista della politica ecclesiastica internazionale (vice-legato papale ad Avignone nel 1696, poi nunzio pontificio in Francia dal 1700 al 1706, quindi *Cardinal Protector* di Scozia e d'Inghilterra)³, aveva trasmesso la propria eredità al nipote assicurandogli così una brillante carriera ecclesiastica. Luigi era infatti diventato vice-legato a Ferrara dal 1730 al 1735, commissionario apostolico a Benevento dal 1735 al 1736, inquisitore di Malta negli anni 1739-43, quindi arcivescovo di Myra, nunzio apostolico a Napoli (dal 1744 al 1753) e in Francia (1754-59), infine anche lui cardinale nel 1759⁴. Alla morte dello zio, il 21 aprile 1728, si era ritrovato proprietario di un prezioso archivio contenente corrispondenza e documenti politico-diplomatici redatti durante un trentennio di febbrile attività in tutt'Europa. A questa già considerevole mole di manoscritti egli aveva aggiunto la propria produzione fino al 1761, anno della sua morte, creando così uno dei più fitti patrimoni archivistici privati dell'Italia settecentesca.

Fu con ogni probabilità durante la sua permanenza a Napoli che egli venne in possesso dei documenti del Delegato della Real Giurisdizione, essendo tenuti i prelati ad informare il nunzio di ogni vicenda giudiziaria riguardante la loro diocesi. Le copie della corrispondenza « ortatoria » tra Fraggianni e il vescovo di S. Angelo seguirono questo

¹ Cfr. *supra*, nt. 129.

² Cfr. *Catalogue of additions to the manuscripts in the British Museum*, MDCCCLIV-MDCCCLX, add. 19729-24026, The Trustees of the B.M., London 1965 (1^a ed. 1875), p. 193, nn. 20584-20686. In molte fonti il nome della famiglia è riportato nella variante Gualtieri. Nel frontespizio del *ms.* ASV, *Nunziature*, Napoli 240, compaiono entrambe le dizioni (Mons. Gualterio Gualtieri »); in altre fonti si ritrova anche la variante « Gualtierio de' Gualtieri ». Spesso, infine, Luigi viene indicato con l'altro nome di Ludovico.

³ *Catalogue of additions*, cit., p. 75, nn. 20241-20583.

⁴ *Ivi*, p. 193.

iter, restando perciò custodite nell'archivio personale del Gualterio. Più difficile sarebbe giustificare l'ipotesi opposta, che cioè sia stato lo stesso Fraggianni ad inviare una copia delle lettere al nunzio. Ciò mal si concilierebbe non solo con la funzione istituzionale del Delegato, ma anche con la particolare situazione politica del momento. Sembra sicuro comunque che il futuro cardinale portò i documenti napoletani con sé quando nove anni più tardi partì per Parigi ed ancora quando due anni prima di morire fece ritorno in Italia.

La corrispondenza fraggianniana restò custodita nell'archivio Gualterio, a Firenze, per più di un secolo, fino al 1854, quando un erede della famiglia, il marchese F. A. Gualterio (probabilmente Filippo Antonio, come il suo illustre antenato) cedette al prezzo di 1200 sterline l'intero complesso documentario al BM, interessato al suo acquisto a causa del contenuto di alcune carte riguardanti la storia della famiglia reale Stuart. In particolare, l'attenzione era puntata sull'epistolario di James Edward Stuart, il cd. « Pretendente », figlio di re James II. L'archivista che si occupò dell'affare fu il celebre Frederic Madden, segno inequivoco dell'importanza attribuita dagli inglesi alla vendita dell'archivio fiorentino. La storia della trattativa, dai suoi primi passi alla conclusione, occupa un considerevole spazio nei *memoranda* di ufficio di Madden⁵. Numerosi riscontri emergono inoltre dall'esame comparato — con riguardo agli elementi tanto fattuali quanto cronologici — di tali appunti personali con i protocolli archivistici delle acquisizioni⁶.

L'avvio ufficiale della trattativa risulta segnalato al 23 febbraio 1854⁷. Ma i primi contatti, attraverso una sapiente ed accorta mediazione di un discendente della casa Stuart, erano iniziati già l'anno precedente, come ricorda lo stesso Gualterio nella lettera di conferma della volontà di cessione dell'archivio scritta il 7 marzo 1854 ed indirizzata personalmente a Madden⁸. L'8 aprile successivo il *British Museum*

⁵ Cfr. BM, *Madden Records*, add. ms. 62010, vol. X, cc. 18r. e v., 20v., 22r., 24v., 26r. e v., 34v., 35r., 36r. e v., 41v., 42r. Contro il parere del proprio consulente Fischendorf di Lipsia, Madden fece dichiarare la congruità del prezzo richiesto da Gualterio da una commissione di *booksellers* (Devon, Boone e Hebrene).

⁶ Cfr. *Minutes of Trustees of the B.M.*, cit., *passim*.

⁷ Cfr. BM, *Madden Records*, cit., cc. 18r. e v.

⁸ Cfr. *Minutes of Trustees of the B.M.*, cit., c. 315r. Nella missiva Gualterio insisteva sulla necessità di definire tutti i dettagli dell'affare nel più breve tempo, ricordando la richiesta rivoltagli l'anno precedente dallo Stuart di non pubblicizzare la volontà di vendita in modo da evitare la concorrenza di altri archivi e biblioteche, promettendogli in cambio di adoperarsi a Londra per fargli accordare il prezzo richiesto. Ciò fa supporre che da parte del nobile italiano la volontà di alienare l'archivio dei celebri antenati fosse giustificata da impellenti esigenze finanziarie.

diventava definitivamente proprietario dell'archivio e nell'autunno seguente, tra ottobre e novembre, l'insieme dei fondi veniva trasferito da Firenze a Londra, dove tuttora è custodito.

Il doc. *sub* lett. F, che costituisce la trascrizione del contromemoriale civico inviato al Sovrano e « girato » per competenza al Delegato della R.G., fa parte del fascicolo istruttorio conservato nel fondo Processi, II sottoserie, di ASN, DRG (processo n. 212)⁹.

BM, *Add.* 20643, cc. 59r.-67v. e 169r.*

A) [59r.]

Niccolò Fraggianni al vescovo
di S. Angelo dei Lombardi

Illustrissimo e Reverendissimo Signore
e Padrone Osservantissimo

Copia

È giunto alla notizia di questa Real Delegazione, che Vostra Signoria Illustrissima abbia radunato un Sinodo Diocesano; abbia stabilite molte costituzioni, e pubblicatele, senza ottener prima assenso Reale, non ostante, che la Città se ne fosse formalmente protestata; e fra l'altre costituzioni ve ne sia una che proibisce di lavorare ne giorni festivi; in esecuzione della quale Vostra Signoria Illustrissima si faccia lecito di far scorrere per la campagna i suoi corsori, carcerando gli animali, e dipignando i cittadini che si rattrovassero nell'atto di fare qualche piccolo lavoro. Si serva pertanto Vostra Signoria Illustrissima rimettermi il mentovato Sinodo, acciocché si possa sottoporre agli occhi del Re nostro Padrone: e frattanto stia ben avvertita a non dare esecuzione alcuna alle costituzioni sinodali, avendole per nulle, come se non fossero fatte; e fra l'altro si astenga Vostra Signoria Illustrissima di far girare tutti i suoi corsori per la campagna e per la Città facendo

⁹ Cfr. *sup.* par. 6.

* I fogli che non compaiono nella numerazione di pagina tra [] sono bianchi.

le mentovate sorprese, con restituire perciò tutti gli animali forse carcerati, ed altri pegni che vi si ritrovassero già fatti: e mi confermo
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

Napoli 27 Settembre 1743

Registrata fol. 100. tergo

Larocca

M.a Vescovo di S. Angelo Lombardi

Affezionatissimo servitore affezionatissimo

Niccola Fraggianni

B) [60r.-62r.]

Vescovo di S. Angelo dei Lombardi
a Niccolò Fraggianni
Delegato della Real Giurisdizione

Illustrissimo Signore Signore,
e Padrone Colendissimo

Copia

Non prima di Lunedì 7 del corrente ottobre emmi stata presentata l'umanissima di Vostra Signoria Illustrissima in data 27 dello scorso settembre, con cui si è compiaciuta benignamente significarmi d'esser pervenuta alla notizia di codesta Real Giurisdizione d'aver io ragunato una Sinodo Diocesana, d'aver in essa stabilite molte costituzioni, e publicatele senza ottener prima l'assenso Reale, non ostante che questa Città se ne fosse formalmente protestata; tra le quali esservene una con cui si proibisce il lavorare ne giorni festivi, in esecuzione della quale mi faccia io lecito di far scorrere per la campagna i miei Corsori, carcerando gl'animali, e dipegnando i Cittadini, che si trovano in atto di fare qualche picciolo lavoro; e quindi su tal notizia m'insinua Vostra Signoria Illustrissima a doverle rimettere la mentovata Sinodo, per sottometerla agli occhi del Re nostro Signore, e che frattanto non debba darsi esecuzione alle cennate sinodali costituzioni, né fare girare gli anzidetti miei Corsori per la campagna, e per la Città, facendo le asserite sorprese, con dover restituire tutti gl'animali forsi carcerati, ed altri pegni, che si ritrovassero già fatti. Rispondendo intanto col più umile ossequio, che debbo, sono riverentemente a rappresentarle che per antico immemorabile costume nommai interrotto, né in alcun modo contrastato, i Vescovi miei predecessori in ogn'anno, giusta la disposizione de Sagri Canonici e del Sagro Concilio di Trento han convocato il Clero e Capitoli delle Diocesi, ed unitamente co' Canonici han publicato a 2

settembre in questa Cattedrale di [60v.] S. Angiolo, ed all'8 dello stesso mese in quella di Bisaccia alcune Costituzioni, o siano ordinazioni attinenti alla riforma de costumi, all'Amministrazione de Sacramenti, a promuovere l'onore, e culto Divino, ed altre cose simili, toccanti l'osservanza de Divini Precetti, ond'è, che di tai Sinodi n'è ripieno questo Archivio Vescovile, sia quali ve ne sono anche due dati nelle stampe. Or questo lodevole costume, continuando ancor io, come quello, ch'è tutto uniforme all'antica, e moderna disciplina Ecclesiastica, ed in tutto corrispondente all'obbligo del Pastorale uffizio, non ho mancato di pubblicare anch'io sì fatte sinodali costituzioni, o siano piuttosto regole per la buona Ecclesiastica disciplina, e per la riforma de costumi, siccome sinceramente confesso d'aver fatto anche quest'anno, in cui soltanto ho prescritto, o per dir meglio ho rinovata l'osservanza delle Feste, e la venerazione de Sagri Tempi, ne cennati precedenti Sinodi prescritta ed inculcata, giusta la disposizione nommeno de Sagri Canoni che delle Leggi Imperiali, giacché tra i maggiori abusi, che oltremodo si veggono avanzati in questa Città, e Diocesi, sono appunto l'inosservanza de giorni festivi, poco, o nulla facendosi differenza tra questi, ed i di feriali perché ugualmente così neg'uni, come neg'altri lavorasi quasi communemente, così in campagna, che in Città, e si fanno opere servili, che in tutto si oppongono alla santificazione ed osservanza del Divino Precetto; ed il poco, o nulla rispetto, che si ha delle Chiese, essendo a [61r.] tanto arrivato il disprezzo, che sulle grade delle medesime e nell'atto stesso, che si celebrano i Divini uffizi si sono alcuni avanzati a far danze, e maschere con non picciolo scandalo de Fedeli, che l'han veduto. Or queste ordinazioni, o siano costituzioni Sinodali, sono state generalmente accettate, e specialmente dalla gente zelante dell'onor di Dio che ne deploravan sì fatti abbominevoli abusi, quantunque non si nega, che per parte dell'Università di S. Angiolo o per dir meglio di alcuni, che vogliono sfogare le proprie passioni sotto tal nome in atto, che cominciavansi a leggere se ne fosse domandata copia, che protestai prontamente a dargliela. Ecco intanto, che ubbidendo a cenni di Sua Signoria Illustrissima prontamente Le trasmetto la cennata Sinodo, o sian Costituzioni, onde si sottomettino agl'occhi, e considerazione della Maestà del nostro Re, della di cui alta pietà, e zelo mi dò a sperare, che ravvisandole a tenore delle disposizioni de Sagri Canoni, nommenché delle Leggi civili, ed unicamente indirizzate all'onore, e gloria di Dio, ed alla salute dell'anime, abbia a commendarne la totale osservanza, ed infervorare vieppiù il mio zelo a promuovere il Divino culto.

In quanto poi al di più, che Vostra Signoria Illustrissima accenna di esserle stato rappresentato, posso sinceramente e con lieta fronte contestarle d'essere tutto alieno dalla verità, perocché nommai emmi caduto in pensiero di far scorrere la Campagna, e Città i miei Corsori; debbo però candidamente dirle, che nel principio, che fui assunto al

governo di questa Chiesa, in uno, o due casi [61v.] da miei Ministri si fero no arrestare gl'animali, che furono trovati colle some carichi, e tenuti in arresto, e fatto altresì qualche pegno contro a trasgressori delle feste, pure dopo qualch'ora si fero no restituire, contento d'avergli ammoniti ed essere per l'avvenire più osservatori delle feste, e non impiegarsi in tai opere servili, ciocché appresentai con alma mia umilissima alla Real Delegazione fin dal mese di ottobre 1736 in tempo del fu Marchese Rocca predecessore di Vostra Signoria Illustrissima, pregandolo a non dovermi impedire di ciò fare, per mettere freno a tai positivi disordini, almeno per prudenziale economico espediente; perché altrimenti avrebbesi a vedere in nulla affatto tenersi conto delle feste; come in fatti è sortito, perocché non avendo fin d'allora mai più fatto pignorare i trasgressori, né arrestare i di loro animali in esecuzione dell'insinuazioni fattemi dallo stesso fu Marchese Rocca con sua lettera in data 6 ottobre del suddetto anno 1736 (colla quale m'insinuava però ad avvalermi contro a tai trasgressori dell'armi spirituali), si è tant'oltre avanzato tale abbuso, che non può supporci maggiore, fin'anche a farsi da taluni disprezzatori in tutto dell'onor di Dio, e de suoi precetti, trasportare nei giorni più solenni coi bovi e carri, travi, legnami, pietre, ed altri si fatti materiali, per fabricarsi case, formar molini, erigger baracche, con non picciolo scandalo deg'uomini pii, e dabbene, senzaché vi concorresse veruna necessità; la quale quando [62r.] veramente vi è stata, ho ben volentieri permesso il trasporto di simili cose, e fatto fare altre opere servili, siccome l'ho permesso, ove la pietà lo richiedeva, negandolo in altri casi; e pure qui debbo sinceramente dirle, che talvolta i Priori di questa mia Menza han tentato, e procurato senza mia saputa simili trasporti di cose, anche per bisogno di questo Vescovil Palazzo; ma dove di ciò ne ho avuto la notizia non ho mancato di rimproverarli, e farne loro sentire le mortificazioni.

Da ciò che con tutta verità ho presentato a Vostra Signoria Illustrissima può ben persuadersi, che qualunque sinistra rappresentanza siasi su ciò fatta, o si facesse, non da altro deriva, se non da proprio particolare interesse d'alcuni pochi malviventi; e quindi è, che veggendosi così avanzato tale abbominevole abbuso, e non potendo tollerare senza il rimorso della mia coscienza, ho creduto precisa necessità di rinnovarne l'osservanza del Divin Precetto, comminando contro a violatori la scomunica, di cui in un sol caso ne ho fatto uso contro alcuni, di cui l'eccesso fu troppo manifesto, pubblico, e scandaloso; ch'è quanto ho creduto rappresentare a Vostra Signoria Illustrissima in iscarico de miei doveri; mentre supplicandola in tai circostanze di cose di assistermi colla sua autorità, e spalleggiare il mio zelo unicamente indirizzato alla gloria di Dio, ed al bene dell'anime, bramandomi l'onore de suoi veneratissimi comandamenti, costantemente me le protesto.

S. Angiolo 9 ottobre 1743

Di Vostra Signoria Illustrissima

C) [63r.]

Niccolò Fraggianni al vescovo
di S. Angelo dei Lombardi

Illustrissimo e Reverendissimo Signore
e Padrone Osservantissimo

Copia

L'anno passato si fece sentire a Vostra Signoria Illustrissima con lettera de 27 settembre che non avesse proceduto a formar Sinodi Diocesani, senza precedente Real permesso; rimise Vostra Signoria Illustrissima in risposta copia del detto Sinodo, né più si diede passo in tal pendenza, poiché cotesta Università, in nome della quale si promosse la querela in questa Delegazione, non vi fece più istanza. Ora mi rappresentano Donato e Troiano d'Amelio fratelli di cotesta Città, che Vostra Signoria Illustrissima non avendo punto avanti gl'occhi la mia passata insinuazione, si sia inoltrato in questo anno con altro Sinodo, nel quale abbia ancora stabiliti molti capi pregiudiziali alla Real Giurisdizione.

Insinuo perciò a Vostra Signoria Illustrissima rimettermi immediatamente detto Sinodo, per vedere se vi è interesse della Giurisdizione; e frattanto stia bene avvertita a non dare esecuzione alle costituzioni sinodali avendole per nulle, come se non fossero fatte, con astenersi per l'avvenire d'inoltrarsi a simili atti senza Real permesso; altrimenti io mi vedrò nell'obbligo di farne rappresentanza alla Maestà Sua per l'uso degl'economici espedienti, e mi confesso

Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima

Registrato fol. 18

Larocca Napoli 28 settembre 1745

Affezionatissimo servitore obbligatissimo

Niccola Fraggianni

D) [65r.]

Niccolò Fraggianni al vescovo
di S. Angelo dei Lombardi

Notificata a 30 ottobre 1745

Illustrissimo e Reverendissimo Signore,
e Padrone Colendissimo

Notar Donato d'Amelio di cotesta Città mi rappresenta che la Curia di Vostra Signoria Illustrissima con minacce di scomuniche vuole proibirli insegnare pubblicamente la Grammatica alli Giovani di cotesta Città, la quale lo ha eletto per tal mestiere, col motivo di non aver egli per l'esercizio di tale impiego avuta la di Lei precedente licenza, ed approvazione.

Onde ho stimato bene d'insinuare a Vostra Signoria Illustrissima, che sicome molto strana sarebbe la pretenzione di richiedersi detta licenza ed approvazione per esercitarsi dette cariche, affatto aliene da qualunque Sagro ministero, e specialmente in persona di laici, come si è il ricorrente, così possa ella contentarsi di non dare per detta causa passo alcuno contro di lui, e far desistere affatto dall'ingerirsi la sua Curia in dette temporali e profane pendenze, in cui niente ha che vedere la potestà Ecclesiastica, per non dare altrimenti motivo alla Real Giurisdizione di porre in uso gl'espediti economici, e mi confermo

Di Vostra Signoria Illustrissima

Napoli 29 ottobre 1745

Registrato fol. 43.

Affezionatissimo e servilmente obbligatissimo

Niccola Fraggianni

E) [67r. e v.]

Vescovo di S. Angelo dei Lombardi
a Niccolò Fraggianni
Delegato Della Real Giurisdizione

Illustrissimo Signore

Copia

Notificata a 4 novembre 1745.

Mi fu presentata ieri in punto l'umanissima di Vostra Signoria Illustrissima in data 28 del caduto mese, con cui benignamente si compiace spiegarmi il ricorso fatto in cotesta Real Giurisdizione da Donato e Troiano d'Amelio di questa città, col quale espongono d'essersi da me convocato un Sinodo, e pubblicate leggi contro a dritti Reali, e perturbative della quiete dell'Ecclesiastici, nommenché de secolari; e quindi m'insinua a dovergliene mandar copia a fine ecc. Rispondendo intanto colla più umile venerazione, che debbo, sono a dirle che l'esposto de suddetti è molto dal vero lontano. In disimpegno intanto de miei doveri le rappresento, com'egl'è costume antico inveterato, nommai per alcun tempo interrotto di convocarsi in ogni anno in ambedue queste mie Cattedrali, cioè in questa di S. Angiolo a 2 settembre, in cui si celebra la festa di S. Antonino titolare di essa Cattedrale, ed in quella di Bisaccia a 8 dello stesso mese, giorno della natività della Santissima Vergine parimente titolare della medesima; tutti i Parrochi di ciascuna di esse Diocesi a dare al proprio Vescovo unitamente con Canonici e Preti tutti delle rispettive città la debita ubidienza. Costume, che vien'egli spiegato col titolo di *Pastor bonus*, perché allora il Vescovo rivede e riconosce le sue Pecorellè, e queste riconoscono il proprio Pastore, ed odono la di lui voce. Dal quale in tale occasione suol pubblicarsi editto, che contiene alcune Regole Canoniche atte, e proprie, o a togliere dalla sua gregge l'insani abusi, o a mantenere la buona, e retta osservanza della Disciplina Ecclesiastica, e la purità della Cristiana [67v.] Cattolica Religione, prestandosi in tale giorno, oltre dell'ubidienza al proprio Pastore un'annua recognizione in *signum subiectionis Cathedrae*, che chiamasi Cattedratico. E quest'appunto ho fatto in quest'anno, con cui con Editto ho rinovato quelle cose già prescritte con altro editto generale concernenti al buon regolamento de miei Ecclesiastici uniformemente alle disposizioni de Sagri Canonici, ed al diritto comune, senza minima lesione de Reggi dritti; del quale editto, se ne comanda Vostra Signoria Illustrissima copia, son pronto a trasmetterla. Il che è tanto vero, che essendosi in simile congiuntura negl'anni addietro fatto ricorso da alcuni di Bisaccia nella Real Delegazione; la Buona Memoria de fu Marchese Rocca Predecessore di Vostra Signoria Illu-

strissima, avendone intesa la mia relazione mi fece sentire per mezzo del mio Avvocato, che seguitassi a fare l'uffizio mio, giacché non conteneva, se non Regole Canoniche, attinenti alla buona guida della mia Gregge, ed in nulla pregiudiziali alla Regia Giurisdizione; ed in questo principalmente consiste l'impiego e ministero del Vescovo; ch'è quanto m'occorre con tutta sincerità riferire a Vostra Signoria Illustrissima, alla quale per bramoso de veneratissimi suoi comandi resto protestandomi

Di Vostra Signoria Illustrissima

S. Angelo 30 ottobre 1745

F) ASN, DRG, vol. 810, ff. 13r.-16r.

S. R. M.

Signore,

Li Sindici, e Cittadini di S. Angelo in Provincia di Montefusco umiliati à piedi della M. V. le rappresentano come havendo proposti diversi capi di gravami contro d. Antonio Manerba Vescovo della mensionata Città nel Tribunale della vostra Real Giurisdizione, si spedì la lettera secondo il solito da quel Delegato diretta alla Regia Udienza à fine sù dell'esposto presa si fusse diligente informazione; mà contro ogni aspettativa s'è veduto che quel cancelliere in luogo di consegnarla à chi aggisca per parte de supplicanti, habbia posto nelle mani di esso Vescovo, non solo li memoriali, mà li documenti in nome di essi presentati di maniera che questo non solo hà ottenuto l'intento desiderato qual si era d'avere la commessa alla Regia Udienza sù della quale molto confida, mà anco hà avuta notizia de ricorsi contro il mede[si]mo formati, e di quanto in essi conteneasi; onde è che si vedono quei Cittadini presentemente in istato miserabile, atteso procurerà quel Vescovo prendere tutti li mezzi più proprij per sostenere il punto suo, ed insieme far ché dà accusatori habbiano forse a divenire rei, mercè che presentando egli l'ordini procurerà che la commessa cada in persona di qualche subalterno suo dipendente; che però ricorrendo à dirittura alla Real vostra Munificenza et esponendole più vive le suppliche, affine si degni restar servita commettere à dirittura à quel vostro Avvocato Fiscale [13v.] un diligente informo, o pure ad altro Ministro che conoscerà più proprio il disimpegno di tale affare, si lusingano che il tutto habbia à rimanere acclarato, posciaché la cognizione dell'esposto oltre d'esser proprio della vostra Real Munificenza, e ridonda anche in sommo vantaggio de supplicanti, mentre si pretende dà esso Vescovo ingerirsi in cose che non le convengono, et esercitare atti giurisdizionali sopra de vostri Fedelissimi Vassalli li quali quando anche fusse necessario s'esi-

biscono pronti sodisfare à tutte le diete che vacheransi per il Ministro Delegato, non essendo questo negozio dà disimpegnarsi da' subalterni.

Per parte dunque de Cittadini esposto s'era, come nel principio del passato mese di Settembre per esso Vescovo d. Antonio Manerba convocato erasi un Sinodo Diocesale, per il quale quantunque ottenuto non si fosse dalla M. V. il real beneplacito, e per parte de Cittadini tutti se ne fusse detto di nullità con esporre anco i capi de' gravami, pure vedeasi posto in un subito in esecuzione, atteso pochi giorni doppo proceduto s'era per detto Vescovo all'affissione de Cedoloni contro diversi cittadini per motivo che haveano questi in giorno di festa riportata in città una trave, senza che preceduta fosse citazione alcuna, mà si bene in sequela del cennato Sinodo si come dall'ingionti documenti ravvisar si puote, tuttociò però à solo oggetto di augmentare la rendita della di lui Cancelleria, mentre per l'assoluzione esigge certi deritti, quandoché se fusse per lo solo zelo del culto divino, oltre che non si estorquerebbero tali pene pecuniarie, lo stesso Vescovo sarrebbe il primo à darne l'esempio; mà questi supponendo fosse esserli lecito nelli stessi giorni festivi fà per suo uso riportare in città più, e più carichi [14r.], lo che siccome in grave danno de nostri poveri vassalli, così dee la M. V. prendervi quei espedienti che stimava più proprij.

2°. Ordina esso Vescovo che vadono scorrendo per la città, e campagna i suoi cursori armati à fine di depignare li vostri sudditi laici li quali si ritrovassero a fare nelli giorni festivi qualche picciola opera manuale, dando così a' medesimi tutto il comodo di estorquere quello [che] gli pare; cosa che siccome reca tutto l'errore così si vede tutto di che esso Vescovo altra mira non hà se non di esercitare atti giurisdizionali contro de supplicanti, non vedendosi da' alcuno praticata somigliante maniera d'inculcar le feste, e di augmentare parimente la rendita della sua Cancelleria, mentre quello [che] si ritrae dalla vendita de' pegni viene alla medesima applicato.

3°. Precede esso Vescovo al gastigo de suoi sudditi senza potersi sapere se vi sia processo, che cosa questo contenga, e quali siano li delitti, ma ricourendo una tal operazione con il specioso titolo di informata coscienza, si studia introdurre in quella diocesi il Santo Ufficio, tanto alla vostra Real clemenza, ed à questo Regno odioso, anzi per farci viepiù ricredere che egli altra mira non hà se non di stabilire un sì fatto tribunale hà data la patente, e dichiarato per assessore del Santo Ufficio un certo Padre dell'ordine de' Minori Conventuali di S. Francesco con il parere del quale di continuo si regola; lo che S.R.M. di quanto pregiudizio sia à nostri fedelissimi Vassalli non s'arriva ad esprimere, mentre per sì fatto modo di procedere nelle cause, accaduti sono in detta Città gravissimi disturbi, et inserita s'è taccia alla stima di alcune cose, le quali quanto proceduto si fosse secondo il dovere a processo aperto non sarebbero rimaste infamate, ed i rei meritato non avrebbero alcun gastigo [14v.].

4°. Si vedono gastigate le Persone ecclesiastiche congiunti de' poveri supplicanti quasi sempre con processi non compilati, o con prove non concludentino, o con queste affatte non accapate, et il tutto restringersi al estorsione di grosse multe, le quali non si vedono mai applicate alla Chiesa Cattedrale, né vanno la mano de depositarij quali quantunque sul principio eletti si fossero per detto Vescovo, pure non è giamai pervenuto in di loro potere denaro alcuno, mà si bene rimasto è presso il medesimo il quale siccome è obbligato convertirlo in accommo della propria Chiesa la quale è tutta rovinata, e priva affatto di sacre suppellettili, così è anche proprio della M. V., come Padre commune l'insistere, e dare quei ordini proprij, affinché e la Città e Cittadini tutti godono d'un siffatto beneficio, et il Vescovo adempisca al suo dovere.

5°. A tutto ciò aggiugnesi che il medesimo ingerito si è negl'affar' dell'Università forzando quei amministratori à spendere il denaro à suo piacere come pure intromesso s'è nella amministrazione di diverse Cappellanie laicali, et in particolare delle rendite dell'Ospedale, facendosi che il denaro andasse in di lui potere, e che si facessero rilasci grandiosi à debbitori suoi dipendenti, o che si desse in prestito à chi egli desiderava, ancorché per detti luoghi pij non vi fosse alcuna cautela, mà disponendo del detto denaro come cosa sua propria tuttavia le mani in qualche messe che non è sua; poichè non essendo li medesimi ad esso soggetti ne pure a' riguardo della visione de conti si veggono al presente forzati aderire alle di lui voglie per il timore di scomunica, et altre pene, e cedono al proprio iusso che giamai gl'è stato contrastato.

6°. Inferisce a' vostri poveri vassalli del sommo danno in proibire che le Vergini, le quali non hanno la dote per entrare in qualche [15r.] monistero fuori della Città (per non esservi in essa commodo alcuno) non possano vestire l'abbito di Bizoche, e ciò per solo astio particolare che tiene con qualche cittadino, osservandosi somiglianti maniere praticato anco con seminaristi li quali si vedono il più delle volte da quel seminario espulsi à solo motivo che qualche di loro parente habbia fatto, o intende fare qualche ricorso contro di esso Vescovo servendosi di tai mezzi indiretti, a fine di non fare scoprire le di lui operazioni, le quali e dalli casi fin'ora raggiunti e dà altri che dedurransi avanti il Ministro Delegato, possono facilmente raccogliersi.

7°. S.R.M. perché il solo desiderio del Vescovo Manerba è di rendere la di lui Menza opulenta quanto più puote si vedono del continuo alterate le tasse per li diritti della sua Cancelleria, vedendosi ridotte à segno che quantunque uno sia il corpo che dassi da qualche luogo pio ad enfiteusi, sub unica censuazione pure tanti esigge li diritti, quanti sono i coloni che lo coltivano, dal che anche proviene che ritardasi il disbrigo de litiggi in grave danno de poveri vassalli, mentre pretende che il di lui vicario habbia a sodisfarsi delle mesate con il lucro degli accessi, quali vuole che habbiano à dimandarsi da' litiganti; e pure

tutto ciò non potrebbe inferirsi à sommo carico se non si toccasse con mani tutto sì che il desiderio d'inginguare il suo Erario le fa transiggere in denaro diverse pene corporali con le quali dovrebbero li di lui sudditi gastigati, motivo per cui si fanno questi più insolenti, e cimentono allo spesso li vostri poveri vassalli.

8°. Estende la sua giurisdizione à proibire per anco a' poveri cittadini il contrattare in città ne' giorni festivi, quandoché per ritrovarsi questa composta dà tutti quasi fatigatori di campagna, in altro giorno in essa non si uniscono, se non in quello di festa, e così viene [15v.] in essa città à ritardarsi il commercio, essendosi per anco esteso à proibire la vendita de' grani, et altre vettovaglie che faceasi d'Inverno alla voce, come suol dirsi, di Maggio, di modo che li poveri vostri vassalli non han passato nel trascorso anno ritrovar persona la quale habbia volsuto sovvenirsi in somigliante genere di robba per il timore delle pene che ogni giorno dal medesimo s'infliggono, di maniera che questi se ne sono quasi morti per la fame.

9°. Mantiene in città sotto la sua protezione due religiosi de Minori Conventuali di S. Francesco con sommo dispiacere de di loro superiori, e scandalo della città tutta havendone uno di essi dichiarato assessore del Santo Officio, e l'altro di lui teologo, con il consiglio de' quali continuamente si regola, permettendo che questi operino à di loro piacere interponendosi, per così dire, la di lui autorità; come pure tiene nella sua corte persone discole, e di mal costume, le quali del continuo pongono in cimento non solo li particolari mà anco li rappresentanti della città stessa, siccome ultimamente è accaduto, à fine di poterli rovinare, e far sì che i laici siano gastigati, quando che li di lui sudditi che ne sarebbero i meritevoli se la ridano in faccia loro.

E per ultimo S.R.M. si estende à tanto l'avidità di esso Vescovo che avendo gl'anni passati fatto sentire alli Governatori di diverse Chiese che egli voleva in denaro quel tanto di cera che dato gl'averebbero nel dì della candelora, al presente esigge a cera, e denaro, che però prostrati a' vostri Reali piedi la supplicano degnarsi ordinare à quel Ministro che stimerà più proprio che del tutto prenda diligente informazione quale poi habbiasi à trasmettere à V.M., a fine di [16r.] prendere quelli espedienti che la M.V. stimerà più proprij per sollievo de vostri vassalli, e lo riceveranno ut deus.